Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 15 marzo 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 45

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2003 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2003.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2003 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 marzo 2004.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 15 SETTEMBRE 2003 - 15 DICEMBRE 2003 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
47.		
19 aprile 2002, Tirana Memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione di un programa concernente l'importazione di energia elettrica dall'Italia allo scopo di ridurre i danni causati dalla scarsità energetica in Albania.	1° novembre 2002	9
48.		
19 marzo/4 aprile 2003, Parigi Scambio di lettere formulato in base all'art. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, relativo all'estradizione del cittadino italiano Cuccu Angelo, nato a Villasimius il 15 gennaio 1945.	4 aprile 2003	17
49.		
28 ottobre 2002, Roma MOU tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore delle telecomunicazioni.	9 maggio 2003	23
50.		
14 maggio 2003, Il Cairo Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul programma «Ampliamento dell'Istituto Medico di Ricerca, Università di Alessandria - seconda fase».	14 maggio 2003	35

Segue: TABELLA N. 1

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —	Pagina —
57.		
19 aprile 2000, Roma Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Burkina Faso.	7 ottobre 2003	105
58.		
8 ottobre 2003, Vienna Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNIDO per l'esecuzione di un Progetto in Algeria chiamato «Rafforzamento delle capacità delle strutture d'appoggio ed assistenza alle PMI dell'industria agroalimentare in Algeria».	8 ottobre 2003	115
59.		
21 ottobre 2003, Managua Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Nicaragua sulla cancellazione del debito del Nicaragua.	21 ottobre 2003	189
60.		
21 maggio 1997, Dakar Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concernente il programma «Salute pubblica nel Dipartimento di Sedhiou».	28 ottobre 2003	199
61.		
17 luglio 2002, Varna Accordo tecnico tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Bulgara sulla costituzione di una rappresentanza militare.	20 novembre 2003	207
62.		
18 novembre 2003, Maputo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Programma di Rilancio del Settore Privato».	18 novembre 2003	221

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
18 dicembre 1999, Hong Kong Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate.	14 dicembre 2002 *come da S.O. a G.U. n. 173 del 25 luglio 2002*
14 dicembre 1998, Maputo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo.	17 novembre 2003 *come da S.O. a G.U. n. 150 del 1° luglio 2003*
4 novembre 1994, Roma Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali di difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della difesa della Repubblica Indiana.	4 novembre 2004 *come da S.O. a G.U. n. 89 del 17 aprile 1998*

47.

Tirana, 19 aprile 2002

Memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione di un programa concernente l'importazione di energia elettrica dall'Italia allo scopo di ridurre i danni causati dalla scarsità energetica in Albania

(Entrata in vigore: 1° novembre 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania per la realizzazione di un Programma concernente l'importazione di energia elettrica dall'Italia per limitare i danni causati da carenze energetiche in Albania

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati le "Parti "

CONSIDERANDO la richiesta della Parte albanese relativamente all'importazione di energia elettrica per limitare i danni causati da carenze energetiche;

IN CONSIDERAZIONE del fatto che il 4 aprile 2002 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha approvato la concessione di un credito agevolato di 30 milioni di EURO da destinare al Governo della Repubblica albanese al fine di essere utilizzato per l'acquisto di energia elettrica dai produttori italiani;

CONSIDERANDO che, durante la Commissione Mista italo-albanese tenutasi a Tirana l'8 e il 9 aprile 2002, la Parte italiana ha confermato la sua disponibilità a concedere un credito agevolato straordinario di 30 milioni di EURO per far fronte a questa necessità;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scadenzario del credito

Il credito sarà concesso in due rate, e sarà accreditato su di un conto speciale aperto presso la Banca di Albania, in conformità al seguente scadenzario

1. quando l'accordo finanziario (da firmare fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica albanese) entrerà in vigore, la prima rata di un ammontare totale di 10 milioni di EURO, sarà erogata per finanziare le spese a decorrere dal 4 aprile 2002. Questa rata sarà versata secondo le procedure specificate agli articoli 2 e 5 del presente Memorandum;

2. la seconda rata dell'ammontare totale di 20 milioni di EURO sarà versata per il finanziamento delle spese concesse a seguito della positiva ultimazione delle procedure di gara specificate agli articoli 2 e 5 del presente Memorandum.

Articolo 2
Procedure per l'acquisto dei beni

Il credito agevolato italiano può essere utilizzato dal Beneficiario esclusivamente per finanziare l'importazione di energia elettrica da parte dei produttori italiani, al fine di limitare i danni causati dalle carenze energetiche in Albania. L'energia elettrica sarà acquistata in Italia in conformità alle "Linee Guida per l'acquisto dei beni secondo i prestiti BERS ed i crediti IDA" e la Legge italiana n.49 del 26.02.87 sulla Cooperazione allo sviluppo.

In particolare, un ammontare pari a 2 milioni di EURO del credito agevolato potrà essere concesso in conformità alla procedura come specificata al par. 3.7 (e) o alle procedure di cui ai

par. 3.5 e 3.6, delle suddette Linee Guida; sarà concesso un ammontare pari a 8 milioni di EURO, in conformità alla procedura specificata al par. 3.5 e 3.6 delle Linee Guida.

Il residuo ammontare di 20 milioni di EURO sarà concesso in conformità alle procedure di gara specificate ai par. 3.3 e 3.4 delle Linee Guida.

Articolo 3
Monitoraggio
La Parte Italiana si riserva il diritto di monitorare direttamente, e di valutare la realizzazione del programma. A questo fine, la Parte albanese metterà a disposizione, su richiesta, tutta la documentazione rilevante.

**Articolo 4*
Termini e condizioni del credito agevolato**

Il prestito sarà denominato in EURO e sarà assoggettato ai termini seguenti:

Periodo d'interesse annuale nominale: 0,20% (zero virgola venti per cento)
Periodo di rimborso: 38 anni
Periodo di grazia: 17 anni

**Articolo 5
Procedure per l'esborso e la revisione dei conti**

Tutte le transazioni e le procedure di gara del presente credito dovranno essere controllate da una società internazionale di revisione dei conti, altamente qualificata, la quale verificherà la documentazione amministrativa e le procedure di acquisto del Programma.

Il contratto fra il mutuatario e la società di revisione dei conti sarà sottoposto alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri prima della firma.

In conformità alle procedure adottate dalla Cooperazione italiana per la concessione di prestiti agevolati, i passi principali da effettuare prima dell'esborso della **prima rata di 10 milioni di EURO** saranno i seguenti:

1) Firma del presente Memorandum d'intesa da parte dei due Governi;
2) Autorizzazione del Ministero del Tesoro italiano a Mediocredito Centrale (MCC) per la firma della Convenzione finanziaria;
3) Il Governo della Repubblica d'Albania designa il suo Ministero delle Finanze (MOF) in quanto Beneficiario e gli conferisce il potere di firmare la Convenzione finanziaria;
4) Firma della Convenzione finanziaria da parte di MCC e del MOF;
5) Ricezione, da parte del MOF, della comunicazione con la quale il Ministero Italiano degli Affari Esteri (MAE) informa di non avere obiezioni riguardo alla selezione della società di revisione dei conti;
6) Comunicazione relativa all'apertura del conto speciale sul quale saranno accreditati i fondi.

Dopo l'esborso di questa rata, la società di revisione dei conti fornirà al MAE ed al MOF, nel giro di un mese, un rapporto insieme a tutta la documentazione pertinente (contratti, bollette,

* cifre da confermare ufficialmente da parte del Ministero del Tesoro italiano

fatture, certificati di consegna, rapporti sugli acquisti effettuati, documenti delle gare d'appalto). Questo rapporto si riferirà all'ammontare totale erogato.

Dopo il controllo del suddetto rapporto, il MCC comunicherà al mutuatario l'ammontare totale delle transazioni considerate idonee nonché qualsiasi transazione considerata inadatta, indicando i motivi pertinenti.

Qualora una transazione risulti inidonea, il Beneficiario s'impegna ad accreditare il conto speciale con i fondi stanziati per detta transazione e, in questo caso, a stanziare il rispettivo ammontare per una fornitura appropriata.

La seconda rata di 20 milioni di EURO sarà accreditata sul conto speciale dopo la comunicazione di assenza di obiezioni da parte di MCC e del MAE, in base al rapporto della società di revisione dei conti sulla validità delle rispettive procedure di gara (rapporto di acquisto verificato).

Dopo l'esborso della presente rata, la società di revisione dei conti fornirà al MAE ed a MCC dei rapporti trimestrali accompagnati da tutta la documentazione pertinente (contratti, bollette, fatture, ecc.).

Dopo il controllo dei suddetti rapporti, MCC comunicherà al mutuatario l'ammontare totale delle transazioni ritenute non idonee, nonché ogni transazione considerata inidonea, indicandone i motivi pertinenti.

Qualora una transazione risulti inidonea, il mutuatario s'impegna ad accreditare il conto speciale con i fondi stanziati per detta transazione e, in questo caso, a stanziare il rispettivo ammontare per una fornitura appropriata.

Articolo 6
Tasse, tariffe e I.V.A.

In nessun caso il prestito sarà utilizzato per pagare tasse, dazi sull'importazione, tariffe o l'IVA.

Articolo 7
Controversie

Ogni controversia fra le Parti che possa sorgere riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sarà risolta per le vie diplomatiche.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta che conferma l'avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle rispettive procedure legislative interne.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Tirana il 19 aprile 2002 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana — Per il Governo della Repubblica d'Albania

Memorandum of Understanding
between
the Government of the Italian Republic
and the Government of the Albanian Republic
for the implementation of a Programme concerning the import of electric power from Italy to reduce the damages caused by energy shortages in Albania

The Government of the Italian Republic and the Government of the Albanian Republic herein referred as the "Parties"

CONSIDERING the request of the Albanian Party concerning the import of electric power to reduce the damages caused by energy shortages;

TAKING INTO ACCOUNT that on April 4th, 2002 the Steering Committee of Directorate General for Development Co-operation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan of EURO 30 million to be granted to the Government of the Albanian Republic to be used to purchase electric power from Italian producers;

CONSIDERING that the Italian Party has confirmed its availability to grant an extraordinary soft loan of EURO 30 million to face this need, during the joint Italian Albanian Commission hold in Tirana on April 8th and 9th 2002;

have agreed the following:

ARTICLE 1
Loan Timeframe

The credit will be granted in two instalments, credited to a Special Account opened at the Bank of Albania as from the following timeframe.

1. when the financial agreement (to be signed between Mediocredito Centrale and Ministry of Finance of the Albanian Republic) will enter into force, a first instalment of a total amount of EURO 10 million will be disbursed to finance the expenditure starting from April 4th 2002. This instalment will be awarded according to the procedures as specified in articles 2 and 5 of the present Memorandum.
2. a second instalment of a total amount of EURO 20 million will be granted to finance expenditures awarded after the positive completion of the bidding procedures as specified in articles 2 and 5 of the present Memorandum.

ARTICLE 2
Procurement Procedures

The Italian soft loan can be utilised by the Borrower solely to finance the import of electric power from Italian producers to reduce the damages caused by the energy shortages in Albania. The electric power shall be purchased in Italy according to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA credits" and the Italian Development Co-operation Law n° 49 of 26/02/87.

/n amount up to EURO 2 million of the soft loan can be awarded according to the /specified in par. 3.7 (e), or those in par. 3.5 and 3.6, of the above mentioned /an amount equal to EURO 8 million will be awarded according to the procedure /in par. 3.5 and 3.6 of the Guidelines.
/naining amount of EURO 20 million will be awarded according to the bidding procedures as /ied in par. 3.3 and 3.4 of the Guidelines.

ARTICLE 3
Monitoring

The Italian Party reserves the right to directly monitor and evaluate the implementation of the programme. For this purpose, the Albanian Party will make available, when requested all relevant documentation.

ARTICLE 4
Terms and conditions of the soft loan *

The loan will be denominated in EURO and will be subject to the following terms:

1. Nominal annual interest period: 0,20 % (zero point twenty percent)
2. Repayment period : 38 years
3. Grace period : 17 years

ARTICLE 5
Disbursement and auditing procedures.

All transactions and bidding procedures of the present loan must be audited by a highly qualified international Auditing Company, that shall control the administrative documentation and procurement procedures of the Program.
The contract between the Borrower and the auditing company shall be submitted to MAE – DGCS before the signature.
According to the procedures adopted by the Italian Co-operation for the concession of soft loans, the main steps to carry out before the disbursement of the **first instalment of EURO 10 million** will be the following:

1) The signature of the present Memorandum by the two Governments;
2) The authorization of the Italian Ministry of Treasury to MedioCredito Centrale (MCC) to sign the Financial Convention;
3) The Government of the Albanian Republic designates its Ministry of Finance (MOF) as Borrower and empowers it to sign the Financial Convention;
4) The signature of the Financial Convention by MCC and MOF;
5) The receipt by MOF of the communication from the Italian Ministry of Foreign Affairs (MAE) of no objection to the selection of the Auditing Company;
6) Communication regarding the opening of the Special Account, on which shall be credited the funds.

After the disbursement of this instalment, the Auditing company within one month shall provide MAE and MCC with a report along with by all pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). This report shall refer to the total amount disbursed.

* figures to be officially confirmed by Italian Ministry of Treasury

control of the above mentioned report, MCC shall communicate to the Borrower the amount of the transactions considered eligible and any transaction considered ineligible ating the relevant reasons.
ould any transaction be found ineligible, the Borrower undertakes to credit the Special Account with the fund allocated for that transaction and, in that case, to allocate the respective amount for an eligible supply.

The **second instalment, of EURO 20 million**, shall be credited to the Special Account after the no objection of MCC and MAE based upon the Auditing Company's report on the validity of the respective bidding procedure (audited procurement report).
After the disbursement of this instalment, the Auditing company shall provide MAE and MCC with quarterly reports, accompanied by all pertinent documentation (contracts, bills, invoices, etc.).
After the control of the above mentioned reports, MCC shall communicate to the Borrower the total amount of the transactions considered eligible and any transaction considered ineligible indicating the relevant reasons.
Should any transaction be found ineligible, the Borrower undertakes to credit the Special Account with the fund allocated for that transaction and, in that case, to allocate the respective amount for an eligible supply.

ARTICLE 6
Taxes, tariffs and VAT

Under any circumstance the loan shall not be used to pay for taxes, import duties, tariffs or VAT.

ARTICLE 7
Disputes

Any disputes between Parties that may arise regarding the interpretation or application of this agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 8
Entry into force

This Memorandum shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfillment by the Parties of their internal legal procedures.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Tirana on the april 19, of 2002 in two originals in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic
Mario Bova
Ambassador of Italy to Tirana

For the Government of the Albanian Republic
Ermelinda Meksi
Minister of Economy

48.

Parigi, 19 marzo/4 aprile 2003

Scambio di lettere formulato in base all'art. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, relativo all'estradizione del cittadino italiano Cuccu Angelo, nato a Villasimius il 15 gennaio 1945

(Entrata in vigore: 4 aprile 2003)

L'Ambassadeur d'Italie

Paris, le 19 MARS 2003

Monsieur le Ministre,

Par note verbale n. 2541 en date du 28 mars 2002 (annexe 1) cette Ambassade a présenté au Ministère des Affaires Etrangères une demande d'extradition formée à l'encontre du ressortissant italien CUCCU Angelo, né à Villasimius (Italie) le 15 janvier 1945, recherché en Italie pour purger un reliquat de peines de 6 ans, 6 mois et 28 jours pour des délits de fraude fiscale et autres.

La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit, à son article 5, que celle-ci peut être appliquée en matière de taxe et impôts, de douane ou de change, à condition que, pour chaque cas, il en soit ainsi décidé par simple échange de lettres.

J'ai l'honneur de vous demander que cette disposition soit appliquée en ce qui concerne le susnommé CUCCU Angelo.

Dans l'hypothèse où vous voudriez bien donner votre accord à cette proposition, votre réponse constituerait, avec la présente, l'échange de lettres prévu par les dispositions précitées de la susdite Convention.

A cet effet j'ai l'honneur de vous remettre (annexe 2) l'instrument des pleins pouvoir donnés par le Président de la République italienne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurance de ma très haute considération.

Giovanni Dominedo'

VISTO : per copia conforme all'originale
Il Commissario Amministrativo
Giovanni S. GRANATA

Monsieur Dominique de VILLEPIN
Ministre des Affaires Etrangères
37, Quai d'Orsay
75007 P A R I S

Traduzione non ufficiale

L'Ambasciatore d'Italia *Parigi, il 19 marzo 2003*

Eccellenza,

Con la nota verbale n. 2541 in data 28 marzo 2002 (allegato 1) questa Ambasciata ha presentato al Ministero degli Affari Esteri una domanda di estradizione formata contro il cittadino italiano Angelo CUCCU, nato à Villasimius (Italia) il 15 gennaio 1945, ricercato in Italia per espiare una rimanenza di pena di 6 anni, 6 mesi e 28 giorni per delitti in materia di frode fiscale e altri

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede, nel suo articolo 5 che quest'ultima può essere applicata in materia di tasse e di imposte, di dogana o dei cambi, a patto che, per ciascuna fattispecie sia in tal modo deciso per mezzo di un semplice scambio di lettere.

Ho l'onore di domandarLe che tale norma sia applicata per quel che riguarda il sopra menzionato Angelo CUCCU .

Qualora Lei decida di concedere il Suo accordo a questa proposta, la Sua risposta costituirebbe, con la presente, lo scambio di lettere previsto dalle norme succitate della suddetta Convenzione.

A tal fine ho l'onore di consegnarLe (allegato 2) lo strumento dei pieni poteri conferiti dal Presidente della Repubblica Italiana.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Giovanni Dominedò

Monsieur Dominique de VILLEPIN
Ministre des Affaires étrangères
37, Quai d'Orsay
75007 PARIS

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
*****

REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le
04.04.2003 *00524

Monsieur l'Ambassadeur

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 19 mars 2003 adressée au Ministre, ainsi conçue :

« *Par note verbale n. 2541 en date du 28 mars 2002, cette Ambassade a présenté au Ministère des Affaires Etrangères une demande d'extradition formée à l'encontre du ressortissant italien CUCCU Angelo, né à Villasimius (Italie) le 15 janvier 1945, recherché en Italie pour purger un reliquat de peines de 6 ans, 6 mois et 28 jours pour des délits de fraude fiscale et autres.*

La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit, à son article 5, que celle-ci peut être appliquée en matière de taxes et impôts, de douane ou de change, à condition que, pour chaque cas, il en soit décidé ainsi par simple échange de lettres.

J'ai l'honneur de vous demander que cette disposition soit appliquée en ce qui concerne le susnommé CUCCU Angelo.

Dans l'hypothèse où vous voudriez bien donner votre accord à cette proposition, votre réponse constituerait, avec la présente, l'échange de lettres prévu par les dispositions précitées de la susdite Convention. »

Je suis en mesure de vous faire savoir que le Gouvernement de la République française donne son accord à cette proposition.

En conséquence, la procédure d'extradition concernant M. CUCCU va se poursuivre y compris sur le fondement des infractions fiscales visées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

François COUSIN

Monsieur Giovanni DOMENIDO'
Ambassadeur d'Italie en France
Paris

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES République Française

Paris, le 4.4.2003

Signor Ambasciatore ,

Ho l'onore di accusare ricezione della sua lettera in data 19 marzo 2003 indirizzata al Ministro, del seguente tenore

Con la nota verbale n. 2541 in data 28 marzo 2002 (allegato 1) questa Ambasciata ha presentato al Ministero degli Affari Esteri una richiesta di estradizione formata contro il cittadino italiano Angelo CUCCU, nato à Villasimius (Italia) il 15 gennaio 1945, ricercato in Italia per espiare una rimanenza di pene di 6 anni, 6 mesi e 28 giorni per delitti in materia di frode fiscale e altri.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede, nel suo articolo 5 che quest'ultima può essere applicata in materia di tasse e di imposte, di dogana o dei cambi, alla condizione che, per ciascuna fattispecie sia in tal modo deciso per mezzo di un semplice scambio di lettere.

Ho l'onore di domandarLe che tale norma sia applicata per quel che riguarda il sopra menzionato Angelo CUCCU.

Qualora Ella intenda cortesemente concedere il Suo accordo a questa proposta, la Sua risposta costituirebbe, assieme alla presente, lo scambio di lettere previsto dalle norme succitate della suddetta Convenzione.

Sono in grado di farLe sapere che il Governo della Repubblica Francese concede il suo accordo a detta proposta.

Di conseguenza, la procedura di estradizione concernente il Sig. CUCCU sarà continuata in considerazione anche delle infrazioni fiscali in questione

Voglia gradire, Eccellenza, , i sensi della mia più alta considerazione

François COUSIN

Monsieur Giovanni DOMINEDO'
Ambasciatore d'Italia in Francia

49.

Roma, 28 ottobre 2002

MOU tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore delle telecomunicazioni

(Entrata in vigore: 9 maggio 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS.

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of India (hereinafter referred to as: " the Parties"),

Desirous of extending and enhancing their currently existing level of cooperation in Telecommunications;

Acknowledging that the Parties have similar aims and objectives of providing efficient and reliable Telecommunications services to all sections of the societies, which are cost effective and provide a fair return on investment;

Recognizing that enhancement of the current level of cooperation in matters of mutual interest through the exchange of ideas, information, personnel, skills and experience will be of benefit to both Parities;

Have reached the following understanding;

ARTICLE 1

The Parties shall in accordance with their national legislation, improve their scientific-technical relations in the field of Telecommunications.

The Parties will explore the possibilities for the establishment of mutual cooperation between the enterprises and economic entities of the two countries in the field of Telecommunications.

ARTICLE 2

Wishing to accelerate development in the field of Telecommunications, to intensify scientific-research work in the field of Telecommunications and in the introduction of new technologies and to encourage and facilitate joint ventures in third country projects, the Parties will encourage the concluding of Agreements on cooperation between relevant enterprises and other entities of the two Parties which may include the following activities or any other activity which is found to be mutually beneficial and thus could be included by the consent of the Parties:

i) The exchange of information on Telecommunications policy and regulation:

ii) The exchange of scientific and technical information and exchange of views on Telecommunications;

iii) The exchange of scientific and technical information on improvements achieved in the scientific-research work, as well as industry

implementation of diversified research programs being of common interest to both the countries;

iv) The exchange of information and fostering of discussion on new and modern technologies in the field of Telecommunications;

v) The exchange of information on current international legislation related to the field of Telecommunications being of interest of the two countries;

vi) The exchange of information in the field of Spectrum Management and Standardization;

vii) The promotion of investments in the Telecommunications sector of the two Parties;

viii) The fostering of industry joint ventures in the field of Telecommunications via projects in either country or in other countries;

ix) The fostering of relations between business and regulatory agencies in the Telecommunications sector;

ARTICLE 3

The Parties shall work towards evolving a Mutual Recognition Agreement (MRA) for Telecommunications product certification by respective testing agencies of both countries after technical discussions and examination of the testing capabilities of both Parties.

ARTICLE 4

The Parties will set up a Joint Working Group for the purpose of identifying and facilitating program under Articles 2 and 3. The designated representatives to the Joint Working Group shall be responsible for seeking any required approval for the conduct of specific cooperative activities from their respective Governments.

The Joint Working Group may hold consultations to identify and define future activities under Articles 2 and 3, review activities in progress or discuss matters relevant to such activities. Where necessary, and by mutual agreement, the Joint Working Group may hold working meetings, either in person, via video-conference or by other means.

The Joint Working Group will meet alternatively in Italy and India respectively at least once a year or at such intervals deemed appropriate by the two Parties.

ARTICLE 5

The conduct of cooperative activities under Articles 2 and 3 of this Memorandum of Understanding shall be subjected to availability of funds earmarked for this purpose. The cost of cooperative activities shall be shared by the Parties in a manner to be mutually agreed upon.

ARTICLE 6

This Memorandum of Understanding will not affect the rights and obligations of the Parties deriving from existing or future Bilateral Agreements and Multilateral Agreements signed by either Parties.

ARTICLE 7

The Parties confirm that neither Party shall disclose or distribute any confidential information that is supplied to the other party in the course of conduct of cooperative activities under this Memorandum of Understanding to any third party except as and to the extent authorized in writing to do so by the other Party. This shall apply even when MOU is not in force – either expired / terminated.

ARTICLE 8

Any difference of opinion regarding the interpretation or application of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled through mutual consultation between the Parties.

ARTICLE 9

At any time, either of the Parties may suggest to other Party any amendment to this Memorandum of Understanding. Direct consultation between the two Parties regarding amendments shall commence no later than sixty days from the date of transmission of the written notification to that effect by one of the Parties to the other. The Memorandum of Understanding shall be amended by mutual consent of the Parties.

ARTICLE 10

The present Memorandum of Understanding shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting parties shall communicate officially the fulfillment of their respective procedure. This Memorandum of Understanding shall be valid for a period of three years after it comes into force.

It can be extended for a further period of three years with the written consent of both parties.

The MOU can be terminated by either of the parties giving six months notice to other party in writing through diplomatic channels.
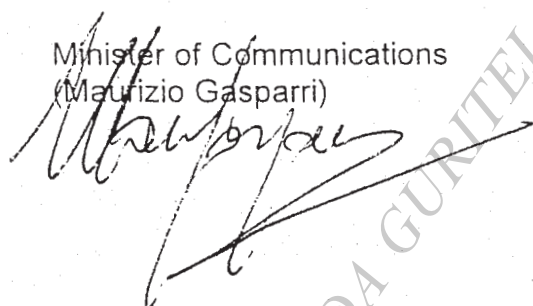
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Rome on 28th October, 2002 in two originals, each in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Minister of Communications
(Maurizio Gasparri)

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Minister of Communications &
Information Technology &
Parliamentary Affairs
(Pramod Mahajan)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA
SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana (qui di seguito definite "le Parti"),

Desiderando ampliare e potenziare l'attuale livello di cooperazione nelle telecomunicazioni;

Riconoscendo che le Parti hanno finalità ed obiettivi simili: erogare servizi di telecomunicazione efficaci e affidabili per tutti i settori delle società, che siano efficaci dal punto di vista dei costi e rendano un equo utile sugli investimenti;

Consapevoli del fatto che dal potenziamento dell'attuale livello di cooperazione in questioni di interesse comune tramite lo scambio di idee, informazioni, personale, competenze ed esperienza trarranno vantaggio entrambe le Parti,

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1

Le Parti, in conformità con la loro legislazione nazionale, miglioreranno le loro relazioni tecnico-scientifiche nel settore delle telecomunicazioni.

Le Parti vaglieranno le possibilità di istituire cooperazione reciproca fra le imprese e gli enti economici dei due paesi nel settore delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 2

Desiderando accelerare lo sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, intensificare il lavoro di ricerca nel medesimo settore e nell'introduzione di nuove tecnologie, nonché incoraggiare e favorire jont ventures nei progetti con paesi terzi, le Parti incoraggeranno la conclusione di Accordi di cooperazione fra le imprese interessate ed altre entità delle due Parti, che potranno comprendere le seguenti attività o qualsiasi altra attività che si riterrà reciprocamente vantaggiosa e che potrebbe pertanto essere inclusa con il consenso delle Parti:

i) scambio di informazioni su politiche e normative relative alle telecomunicazioni;
ii) scambio di informazioni scientifiche e tecniche e scambio di opinioni sulle telecomunicazioni;
iii) scambio di informazioni scientifiche e tecniche sui miglioramenti conseguiti nel lavoro di ricerca scientifica, nonché sull'attuazione da parte delle industrie di programmi di ricerca diversificati, di interesse comune per entrambi i paesi;
iv) scambio di informazioni e promozione di dibattiti su nuove e moderne tecnologie nel settore delle telecomunicazioni;
v) scambio di informazioni sull'attuale legislazione internazionale attinente al settore delle telecomunicazioni, di interesse per entrambi i paesi;
vi) scambio di informazioni nel settore della Gestione e Standardizzazione dello Spettro;
vii) promozione di investimenti nel settore delle telecomunicazioni delle due Parti;
viii) promozione di joint ventures fra industrie del settore delle telecomunicazioni tramite progetti in uno dei due paesi o in altri paesi;
ix) promozione di rapporti fra ditte ed agenzie preposte alla normativa nel settore delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 3

Le Parti lavoreranno a favore dell'evoluzione di un Accordo di Riconoscimento Reciproco (ARC) per la certificazione dei prodotti di telecomunicazione da parte di agenzie di collaudo dei due paesi, previ dibattiti ed esami tecnici sulle capacità di collaudo dei due paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro Congiunto al fine di individuare e favorire i programmi di cui agli Articoli 2 e 3. Ai rappresentanti designati per i due Gruppi di Lavoro competerà cercare le eventuali approvazioni dei rispettivi Governi, necessarie per svolgere specifiche attività di collaborazione.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto può svolgere consultazioni per individuare e definire le attività future previste agli Articoli 2 e 3, riesaminare le attività in corso o discutere questioni relative a tali attività. Qualora necessario, e con il consenso reciproco, il Gruppo di Lavoro Congiunto potrà svolgere riunioni di lavoro di persona, in viedo-conferenza o tramite altri mezzi.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunirà alternativamente in Italia e in India almeno una volta l'anno, ovvero con la cadenza ritenuta idonea dalle due Parti.

ARTICOLO 5

Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui agli Articoli 2 e 3 del presente Memorandum d'Intesa sarà soggetto alla disponibilità di fondi assegnati a tal fine. Il costo delle attività di cooperazione sarà suddiviso dalle Parti come stabilito di comune accordo.

ARTICOLO 6

Il presente Memorandum d'Intesa non inciderà sui diritti e i doveri delle Parti, derivanti da Accordi Bilaterali e Multilaterali presenti o futuri firmati da una delle due Parti.

ARTICOLO 7

Le Parti confermano che nessuna delle due svelerà o divulgherà informazioni riservate fornite all'altra parte durante lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui al presente Memorandum d'Intesa a nessuna parte terza, se non con le modalità e nella

misura autorizzate per iscritto dall'altra Parte. Ciò si applicherà anche quando il MOU non sarà in vigore, ma scaduto o sospeso.

ARTICOLO 8

Qualsiasi divergenza di opinione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno risolte tramite consultazioni reciproche fra le Parti.

ARTICOLO 9

In qualsiasi momento, una delle due Parti può proporre all'altra eventuali emendamenti al presente Memorandum d'Intesa. Le consultazioni dirette fra le due Parti relative agli emendamenti avranno inizio non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta all'uopo inviata da una Parte all'altra. Il Memorandum d'Intesa sarà emendato con il consenso reciproco delle Parti.

ARTICOLO 10

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure. Il presente Memorandum d'Intesa sarà valido per un periodo di tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di tre anni con il consenso scritto delle due parti.

Il Memorandum d'Intesa può essere sospeso da una delle Parti, che ne darà notifica scritta all'altra con sei mesi di anticipo attraverso i canali diplomatici.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 28 ottobre 2002 in due originali, ciascuno in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Firmato: Maurizio Gasparri)
Ministro delle Telecomunicazioni

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA INDIANA

(Firmato: Pramod Mahajan)
Ministro delle Telecomunicazioni,
della Tecnologia Informatica
e degli Affari Parlamentari

50.

Il Cairo, 14 maggio 2003

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul programma «Ampliamento dell'Istituto Medico di Ricerca, Università di Alessandria - seconda fase»

(Entrata in vigore: 14 maggio 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

ON THE PROGRAMME:

"EXTENSION OF THE MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, UNIVERSITY OF ALEXANDRIA – SECOND PHASE"

The Government of the Italian Republic (hereinafter: GOI), acting through the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Cooperation for Development (hereinafter: DGCD), as the first Party

and

The Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter: GOE), acting through the Egyptian Ministry of High Education, University of Alexandria, as the second Party.

whereas a three year bilateral co-operation program was approved on 3rd June 1999 by an exchange of letters between the Minister of Cooperation of the Arab Republic of Egypt, H.E. Zafer El Beshry, and the Undersecretary of State of the Government of Italy, H.E. Rino Serri;

whereas a jointly prepared technical proposal for the extension and consolidation of the Medical Research Institute, phase two, has been approved by the Italian DGDC in date 31/07/2001 (Rome, Delibera n.109);

whereas joint technical meetings were held in Cairo and Alexandria, the two Parties have agreed the following:

I. To implement the three-year health co-operation programme "Extension of the Medical Research Institute, University of Alexandria – 2nd Phase", herein-after referred to as "MRI Programme", for a total amount of € 1,675,695.021.

II. Main objective of the MRI Programme is to improve the health conditions of the population in the area supporting the Extension of the Medical Research Institute and facilitating its establishment as Centre of Excellence for the control of tropical and infectious diseases.

III. Following the mandate of the Medical Research Institute of Alexandria University and the spirit of the Health Sector Reform, advocated by the Egyptian Ministry of Health and Population, the MRI Programme will be shaped on the following basic principles:

III.1 Establishment of a Centre of Excellence in diagnosis, treatment, training, and research for the control of tropical and infectious diseases, serving Egypt and the Mediterranean Region.

III.2 Full utilisation of the available equipment and resources to satisfy the health needs of the local population.

III.3 Sustainability of the activities undertaken, and the results achieved, strengthening the managerial capacity of the administrative personnel and developing an efficient model of cost-recovery.

IV. The MRI Programme will try to establish coordination and synergies with the Regional Office of WHO (EMRO). Furthermore, it will try to develop synergies with the ongoing Health Sector Reform Programme in Alexandria Governatorate and with the Italian-Egyptian SHSR Programme in Behera Governorate.

V. The Medical Research Institute of Alexandria University and the D.G.D.C. will manage the MRI Programme. An Italian scientific institution, or group of institutions, selected by the D.G.D.C. will be responsible for the technical assistance to the MRI. The Programme office will be based in the premises of the Extension of the Medical Research Institute.

VI. THE ITALIAN GOVERNMENT, THROUGH THE D.G.C.D AND SELECTED ITALIAN INSTITUTIONS, COMMITS ITSELF TO PROVIDE:

VI.1. The necessary technical assistance to the Programme, including a full time Italian Team Leader, resident in Alexandria for the duration of the Programme, and other short-term consultants as specified in the Plan of Action mentioned in points VIII and IX of the present Agreement

VI.2. The financial coverage for:

- Salary for programme staff and/or consultants, and incentives for the MRI personnel involved in the programme activities, according to the list in the above mentioned Plan of Action;
- Establishment of a "Sampling Unit" for receiving, registering and preparing outpatients for clinical tests;
- Maintenance of the building and its systems (electric, water, conditioning, etc.) for all the duration of the Programme;
- Procurement of materials, equipment, spare parts, consumables and drugs relevant to the implementation of the Programme activities;
- Production and diffusion of educational/information materials, relevant to the Programme activities;
- Any other training, research and service activity agreed and endorsed under the provisions of the present Agreement.

VII. The Egyptian Government, through the Medical Research Institute and the Alexandria University, commits itself to:

VII.1. Provide adequate permanent personnel, both in terms of number and experience, to successfully cope with the Programme objectives at all levels, and pay their salaries on a regular basis.

VII.2. Provide water supply, telephone, electricity, cleaning, and maintenance of the Extension of the MRI premises (including the surrounding areas, such as access, fencing etc.).

VII.3. Provide furniture and basic equipment for the establishment of the Sampling Unit to conduct registration and samples' collection.
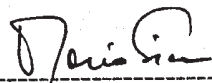
VII.4. Provide logistic facilities for the Programme Office in Alexandria, for the staff's training and other Programme activities.

VII.5. Allow and enable dissemination and publication of data and information concerning programme activities, upon mutual consent and release by the Egyptian Authorities.

VIII. The activities foreseen by the MRI Programme will be carried-out in accordance with the operational modalities indicated in a specific Plan of Action.

IX. The Plan of Action shall be prepared, within three months of the conclusion of the tender for technical assistance, and endorsed by the MRI, the Italian implementing Institution, selected by the DGDC, and a representative of the Italian Cooperation.

X. Funds of the MRI Project will be administered by the Institution/s selected by the D.G.D.C. according to the financial rules and procedures of the Italian Cooperation:

X.1. Funds allocated to the Egyptian partner will be disbursed, under the guidance of the Italian side, in compliance with the relevant Italian financial rules and regulations. Moreover, any expenditure not foreseen in the agreed plans will have to be agreed upon by the two Parties.

X.2. All documents related to or supporting payments - such as invoices, contracts, certificates of delivery, completion reports, progress reports and so on - will be written in English language or accompanied by the English translation, certified by the stamp of the MRI and the signature of the Italian Team Leader.

X.3. All materials, equipment and spare parts procured by the Programme will be MRI property. Means of transportation will be purchased locally by the Programme and will remain under the management and direct supervision of the Italian Team for the whole duration of the Programme.

XI. Duty exemption and customs clearance for imported materials and equipment, relevant to the implementation of the Project, will be processed in accordance with the "Protocol for Technical and Scientific Cooperation" signed by the Italian and Egyptian Governments on April 1975.

XII. Entry and residential visa for the Italian team's members and their families, including duty exemption for import of personal household, goods, vehicles and supplies, will be processed by the MRI under the above mentioned "Protocol for Technical and Scientific Cooperation"

XIII. To the Italian expatriates, and their families, will be granted the same status as the technical assistance personnel assigned to Egypt by other donor organizations.

XIV. The present Agreement shall enter into force in the day of the signature.

XV. In order to settle possible controversies in the interpretation of the present Agreement, which cannot be solved at the technical level, an a Committee will be set up. Such Committee, which will meet on either Party's request, will be composed by:

- a representative of the Italian Embassy in Cairo
- the legal advisor of the University of Alexandria
- a representative of D.G.D.C.
- the Dean of the Medical Research Institute
- the Italian Team Leader
- the Executive Director of the Extension of the MRI

XVI. The present Agreement may be modified by mutual consent through an exchange of "Notes Verbales" between the Minister of High Education and the Italian Ambassador in Cairo.

XVII: The present Agreement will expire at the completion of programme's activities, described in the Plan of Action to the Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.
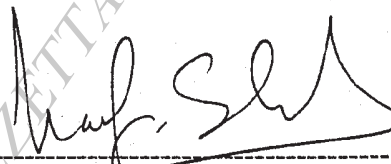
Done in Cairo, on 14/5/2003, in two originals in the English language

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Arab Republic of Egypt
H.E. Mario Sica	**H.E.**
Ambassador of Italy	**Minister of High Education**

per copia conforme (Console di 4 pp)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
fra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

SUL PROGRAMMA
"AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MEDICO DI RICERCA, UNIVERSITA' DI ALESSANDRIA – SECONDA FASE"

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito GOI), che agisce tramite il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito definita DGCS), quale prima Parte,

e

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, (qui di seguito definito GOE), che agisce tramite il Ministero dell'Istruzione Egiziano, Università di Alessandria, quale seconda Parte,

Premesso che il 3 giugno 1999 è stato approvato un programma di cooperazione bilaterale triennale, con uno scambio di lettere fra il Ministro della Cooperazione della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. Zafer El Beshry, ed il Sottosegretario di Stato del Governo Italiano, S.E. Rino Serri;

Premesso che la DGCS italiana, in data 31/07/2001 (Roma, Delibera n. 109) ha approvato una proposta tecnica, predisposta congiuntamente, per l'ampliamento ed il consolidamento dell'Istituto di Ricerca Medica, fase due;

Premesso che al Cairo e ad Alessandria si sono svolte riunioni tecniche congiunte, le due Parti hanno concordato quanto segue:

I. Attuare il programma di cooperazione sanitaria triennale “Ampliamento dell’Istituto di Ricerca Medica, Università di Alessandria – Seconda Fase”, qui di seguito denominato “Programma MRI”, per un importo totale pari a Euro 1.675.695,021

II. Obiettivo principale del Programma MRI è migliorare le condizioni sanitarie della popolazione nell’area, sostenendo l’Ampliamento dell’Istituto di Ricerca Medica e promuovendolo quale Centro di Eccellenza per il controllo delle malattie infettive e tropicali.

III. A seguito del mandato dell’Istituto di Ricerca Medica dell’Università di Alessandria ed in conformità con lo spirito della Riforma del Settore Sanitario, auspicato dal Ministero della Sanità e della Popolazione Egiziano, il Programma MRI sarà formulato sui seguenti principi di base:
   1. Istituzione di un Centro di Eccellenza per la diagnosi, il trattamento, la formazione e la ricerca per il controllo delle malattie infettive e tropicali, a servizio dell’Egitto e della Regione Mediterranea.
   2. Massimo impiego delle attrezzature e delle risorse disponibili per soddisfare le esigenze della popolazione locale.
   3. Sostenibilità delle attività intraprese e dei risultati conseguiti, rafforzando la capacità manageriale del personale amministrativo e sviluppando un modello efficiente di recupero dei costi.

IV. Il Programma MRI cercherà di creare coordinamento e sinergie con l’Ufficio Regionale dell’OMS (EMRO). Inoltre, cercherà di sviluppare sinergie con il Programma di Riforma del Settore Sanitario del Governatorato di Alessandria, attualmente in corso, nonché con il Programma italo-egiziano SHSR del Governatorato di Behera.

V. L’Istituto di Ricerca Medica dell’Università di Alessandria e la DGCS gestiranno il Programma MRI. Un’istituzione scientifica italiana, ovvero un gruppo di istituzioni, selezionate dalla DGCS, sarà responsabile dell’assistenza tecnica al MRI. L’Ufficio del Programma sarà ubicato presso i locali dell’Ampliamento dell’Istituto di Ricerca Medica.

VI. Il Governo Italiano, tramite la DGCS e le istituzioni italiane selezionate, si impegna a fornire quanto segue:
   1 La necessaria assistenza tecnica al Programma, compreso un Capo Equipe italiano a tempo pieno, residente ad Alessandria, per la durata del Programma, ed altri consulenti a breve termine, come specificato nel Piano d’Azione, di cui ai punti VIII e IX del presente Accordo.
   2. La copertura finanziaria per:

- Stipendi per personale e/o consulenti del programma, e incentivi per il personale MRI che partecipa alle attività del programma, in conformità con l'elenco del summenzionato Piano d'Azione
- Istituzione di una "Unità Campione" per ricevere, registrare e preparare i pazienti esterni agli esami clinici
- Manutenzione degli edifici e dei sistemi (elettrici, idrici, aria condizionata ecc.) per tutta la durata del Programma
- Approvvigionamento di materiali, attrezzature, pezzi di ricambio, beni di consumo e medicinali attinenti l'attuazione delle attività del Programma
- Produzione e diffusione dei materiali educativi/informativi attinenti le attività del programma
- Qualsiasi altro tipo di attività di formazione, ricerca e servizi concordati ed avallati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo

VII. Il Governo egiziano, tramite l'Istituto di Ricerca Medica e l'Università di Alessandria, si impegna a:

1. prestare personale permanente adeguato, sia in termini numerici che di esperienza, per affrontare con successo gli obiettivi del Programma a tutti i livelli, e pagare gli stipendi regolarmente;
2. provvedere all'erogazione di acqua, telefono, elettricità, pulizie e manutenzione dell'Ampliamento dei locali MRI (comprese le aree circostanti, quali l'accesso, la recinzione, ecc.);
3. fornire mobilio ed attrezzature di base per istituire l'Unità Campione, che provvederà alla registrazione ed alla raccolta dei campioni;
4. fornire strutture logistiche per l'Ufficio del Programma di Alessandria, per la formazione del personale ed altre attività del Programma;
5. consentire e rendere possibile la divulgazione e la pubblicazione di dati e informazioni relative alle attività del programma, con il consenso reciproco ed il permesso delle Autorità Egiziane.

VIII. Le attività previste dal Programma MRI si svolgeranno in conformità con le modalità operative indicate in un Piano d'Azione specifico.

IX. Il Piano d'Azione sarà predisposto entro tre mesi dalla conclusione della gara per l'assistenza tecnica, e sarà approvato dal MRI, dall'Istituzione italiana incaricata dell'attuazione, scelta dalla DGCS, e da un rappresentante della Cooperazione italiana.

X. I fondi del Progetto MRI saranno amministrati dalla/e Istituzione/i selezionata/e dalla DGCS in conformità con le norme e le procedure finanziarie della Cooperazione Italiana.

1. I fondi stanziati per la parte egiziana saranno erogati, sotto la guida della parte italiana, in ottemperanza alle norme e regolamenti finanziari italiani pertinenti. Inoltre, tutte le spese non previste nei piani dovranno essere concordati dalle due Parti.
2. Tutti i documenti attinenti i pagamenti o di accompagnamento ad essi – quali fatture, contratti, certificati di consegna, rapporti conclusivi, rapporti sullo stato di avanzamento, e così via – saranno redatti in lingua inglese, o corredati da traduzione in inglese, autenticati dal timbro del MRI e dalla firma del Capo Equipe Italiano.
3. Tutti i materiali, le attrezzature e i pezzi di ricambio ottenuti tramite il Programma saranno di proprietà del MRI. I mezzi di trasporto saranno acquistati in loco dal Programma, e resteranno sotto la gestione e la diretta supervisione dell'Equipe Italiana per l'intera durata del Programma.

XI. L'esenzione da dazi e lo sdoganamento per i materiali e le attrezzature importati, utili per l'attuazione del Progetto, saranno gestiti in conformità con il "Protocollo di Cooperazione Tecnica e Scientifica" firmato dai Governi italiano ed egiziano nell'aprile 1975.

XII. I visti di ingresso e di residenza per i membri dell'équipe italiana e le loro famiglie, comprese le esenzioni da dazi per l'importazione di effetti personali, beni, veicoli e forniture saranno trattati dal MRI ai sensi del summenzionato "Protocollo di Cooperazione Tecnica e Scientifica".

XIII. Al personale italiano ed alle relative famiglie sarà concesso lo stesso status riservato al personale preposto all'assistenza tecnica assegnato all'Egitto da altre organizzazioni di donatori.

XIV. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

XV. Al fine di comporre eventuali controversie nell'interpretazione del presente Accordo, che non possano essere composte al livello tecnico, sarà istituito un Comitato, che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, e sarà composto come segue:

- Un rappresentante dell'Ambasciata Italiana al Cairo
- Il consulente giuridico dell'Università di Alessandria
- Un rappresentante della DGCS
- Il Preside dell'Istituto di Ricerca Medica
- Il Capo Equipe italiano
- Il Direttore Esecutivo dell'Ampliamento del MRI

XVI. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco, tramite scambio di "Note Verbali" fra il Ministero dell'Istruzione e l'Ambasciatore Italiano al Cairo.

XVII. Il presente Accordo scadrà a conclusione delle attività del programma descritte nel Piano d'Azione dell'Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto al Cairo il 14 maggio 2003 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

(F.to: S.E Mario Sica)
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto

(F.to: firma illeggibile)
Ministro dell'Istruzione

51.

Roma, 10 gennaio 2001

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia per il consolidamento del debito indonesiano

(Entrata in vigore: 3 giugno 2003)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO INDONESIANO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo- Verbale firmato a Parigi il 13 aprile 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento di:

a) i debiti, per il capitale dovuto, entro il periodo 1 aprile 2000 -31 marzo 2002 compreso, e non pagati, dal Governo della Repubblica di Indonesia o dalla Banca d'Indonesia, o coperti dalle loro garanzie, aventi una scadenza originaria superiore ad un anno ai sensi di un accordo o altro arrangiamento finanziario concluso anteriormente al 1 luglio 1997 con la garanzia assicurativa dello Stato italiano, concessa, secondo la legislazione italiana, dall' **<<ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO>>** (di seguito denominato **<<SACE>>**)

b) i debiti nei confronti di **MEDIO CREDITO CENTRALE** , per il capitale contrattuale dovuto entro il periodo 1 aprile 2000-31 marzo 2002 compreso, e non pagati, del Governo della Repubblica di Indonesia o della Banca d'Indonesia o coperti dalle loro garanzie, aventi una scadenza originaria superiore ad un anno, in conformità ad accordo o altro arrangiamento finanziario concluso anteriormente al 1 luglio 1997

I summenzionati debiti sono elencati negli allegati al presente Accordo. Tali allegati potranno essere riveduti per consenso reciproco di entrambe le Parti.

Rimane inteso che il servizio del debito dovuto a seguito dell'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana, concluso in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi in data 23 settembre 1998 non è pregiudicato dal presente riassetto.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I a) saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie dal Governo della Repubblica Indonesiana (di seguito denominato <<Governo>>) alla **<<SACE>>**, come segue:

1,13% il 1 dicembre 2004	- 1,24% il 1 giugno 2005
1,37% il 1 dicembre 2005	- 1,50% il 1 giugno 2006
1,65% il 1 dicembre 2006	- 1,82% il 1 giugno 2007
2,00% il 1 dicembre 2007	- 2,20% il 1 giugno 2008
2,42% il 1 dicembre 2008	- 2,66% il 1 giugno 2009
2,95% il 1 dicembre 2009	3,20% il 1 giugno 2010

3,55% il 1 dicembre 2010 - 3,90% il 1 giugno 2011
4,30% il 1 dicembre 2011 - 4, 72% il 1 giugno 2012
5,20% il 1 dicembre 2012 - 5,70% il 1 giugno 2013
6,30% il 1 dicembre 2013 - 6,90% il 1 giugno 2014
7, 60% il 1 dicembre 2014 - 8,36% il 1 giugno 2015
7,60% il 1 dicembre 2014 8,36% il 1 giugno 2015
9,20% il 1 dicembre 2014 10,13% il 1 giugno 2015

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I, b) saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie - dal <<Governo>> a <<**MEDIOCREDITO CENTRALE**>> in 26 rate uguali e consecutive , il primo pagamento dovendo essere effettuato il 1 dicembre 2008 ed il pagamento definitivo il 1 giugno 2021.

ARTICOLO IV

1 - Il <<**GOVERNO** > s'impegna a pagare ed a trasferire alla <<**SACE**>> ed a **MEDIOCREDITO CENTRALE** rispettivamente, gli interessi maturati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale dei debiti.

2- Tali interessi saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I, a), ai rispettivi tassi semestrali LIBOR (per i dollari USA) ed EURIBOR (per le lire italiane, calcolate in EURO), quotati sulla SCHERMATA REUTERS nei due giorni lavorativi precedenti il primo giorno del periodo rilevante, più un margine dello 0,50%. Il primo periodo d' interesse decorrerà dal 1 aprile 2000 fino al 1 dicembre 2000; successivamente, i periodi di interesse decorreranno nel periodo semestrale avente inizio il 2 dicembre ed il 2 giugno di ciascun anno, cominciando il 2 dicembre 2000;

ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I, b), al tasso dell'1,50% per quanto concerne i debiti in dollari USA.

3 Tale interesse sarà trasferito, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, mediante rate semestrali (1 dicembre -1° giugno) a partire dal 1 giugno 2001.

ARTICOLO V

In caso di ritardato pagamento per qualsiasi ragione, al di là di trenta giorni, degli importi dovuti in conformità ai precedenti Articoli II, III e IV, il <<**GOVERNO** >> pagherà e trasferirà alla <<**SACE** >> ed a <<**MEDIOCREDITO CENTRALE**>> rispettivamente, al tasso semestrale previsto al precedente Articolo IV, incrementato di 1,00 punto di percentuale.

ARTICOLO VI

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti possono applicare le disposizioni indicate alla sezione II-4 del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 aprile 2000 (Conversione del debito).

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo dal 1 aprile 2001 al 31 Marzo 2002, a patto che siano state realizzate le condizioni previste nella Sezione IV, 4 b) del Processo-Verbale firmato a Parigi il 13 aprile 2000 .

ARTICOLO VIII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica né i vincoli legali stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti, di cui all'Articolo I. del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. .

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 10 gennaio 2001, in due esemplari, in lingua inglese

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(F.to: Marcello SPATAFORA)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
(F.to : firma illeggibile)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE CONSOLIDATION OF THE INDONESIAN DEBT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on April 13, 2000 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) debts, for principal due, within the period April 1, 2000 up to March 31, 2002 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Indonesia or from Bank Indonesia or covered by their guarantees, having an original maturity of more than one year pursuant to an agreement or other financial arrangement concluded before July 1, 1997 covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from the '' **ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO** ''(hereinafter referred to as ''SACE'')

b) debts, for principal contractual due, within the period April 1, 2000 up to March 31, 2002 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Indonesia, or from Bank Indonesia or covered by their guarantees, having an original maturity of more than one year, pursuant to an agreement or other financial arrangement concluded before July 1, 1997 to the **''MEDIOCREDITO CENTRALE''**

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent on the two Parties.

It is understood that debt service due as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Indonesian Republic concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated September 23, 1998 is not affected by the present reorganisation.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I **a)** will be transferred in the currencies established in the contracts or the financial conventions by the Government of the la Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Government") to the ''SACE'' as follows:

1,13 %	on	December 1, 2004	-	1,24 %	on	June, 1 2005
1,37 %	on	December 1, 2005	-	1,50 %	on	June, 1 2006
1,65 %	on	December 1, 2006	-	1,82 %	on	June, 1 2007
2,00 %	on	December 1, 2007	-	2,20 %	on	June, 1 2008
2,42 %	on	December 1, 2008	-	2,66 %	on	June, 1 2009
2,95 %	on	December 1, 2009	-	3,20 %	on	June, 1 2010
3,55 %	on	December 1, 2010	-	3,90 %	on	June, 1 2011

4,30 %	on	December 1, 2011	-	4,72 %	on	June, 1 2012
5,20 %	on	December 1, 2012	-	5,70 %	on	June, 1 2013
6,30 %	on	December 1, 2013	-	6,90 %	on	June, 1 2014
7,60 %	on	December 1, 2014	-	8,36 %	on	June, 1 2015
9,20 %	on	December 1, 2014	-	10,13 %	on	June, 1 2015

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, b) will be transferred - in the currency established in the financial conventions - by the "**Government**" to the "**MEDIOCREDITO CENTRALE**" in 26 equal and successive semi annual payments, the first payment to be made on December 1, 2008 and the final payment to be made on June 1, 2021.

ARTICLE IV

1 - The ''**GOVERNMENT** '' undertakes to pay and to transfer to ''**SACE**'' and ''**MEDIOCREDITO CENTRALE** ''respectively , interest will accrue from the maturity date until the full settlement of debts.

2 - Such interest shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous article I, a) at the respective six month Libor (for US$) and EURIBOR (for Lit. now EURO) quoted on REUTERS SCREEN PAGE two business days before the first day of the relevant period plus a margin of 0,50%. The first interest period shall run from April 1, 2000 to December 1, 2000; thereafter, interest period shall run for the six month period beginning December 2 and June 2 of each year, commencing with December 2, 2000;

ii) as regards debts referred to in previous article I, b) at the rate of 1,50% as concerns debts in US$.

3 - The said interest shall be transferred in currencies established in the contracts or in the financial conventions in semi annual payments (1st December - 1st June) starting 1st June 2001

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "**GOVERNMENT**" shall pay and transfer to "**SACE**" and to " **MEDIOCREDITO CENTRALE**" respectively at the semi annual rate envisaged in previous Article IV increased by 1,00 percentage point;

ARTICLE VI

On a voluntary and bilateral basis, the two Contracting Parties may apply the provisions of section II - 4 of the Agreed Minute signed in Paris on April 13, 2000. (Debt Swaps)

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2001 up to March 31, 2002 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4 b) of the Agreed Minute signed in Paris on April 13, 2000, have been fulfilled.

ARTICLE VIII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
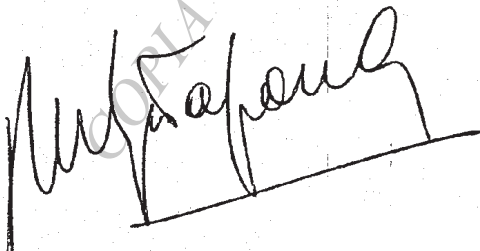
ARTICLE IX

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.
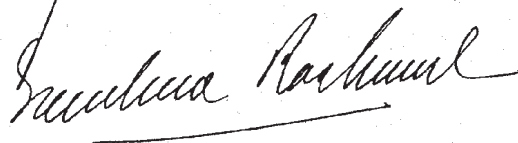
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ..Rome.......... on...10 Jan. 2004, in two originals in the English language

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

52.

Lusaka, 18 dicembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia sul consolidamento del debito della Repubblica dello Zambia

(Entrata in vigore: 9 settembre 2003)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA**

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo Italiano") ed il Governo della Repubblica dello Zambia (qui di seguito denominato il "Governo dello Zambia"), nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 28 febbraio 1996 ("l'Accordo di Parigi") dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) dei debiti per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), maturati nel periodo fra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati, dovuti dal "Governo dello Zambia" alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), e relativi all'Accordo di Consolidamento concluso il 10 settembre 1986 fra il "Governo dello Zambia" ed il "Governo Italiano" in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 4 marzo 1986;

(b) dei debiti di cui al precedente paragrafo (a) per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento) dovuti al 31 dicembre 1995 compreso, e non regolati;

(c) dei debiti per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), maturati nel periodo fra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento concluso il 22

marzo 1991 fra il "Governo dello Zambia" ed il "Governo Italiano" in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 12 luglio 1990;

(d) dei debiti di cui al precedente paragrafo (c), per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), dovuti al 31 dicembre 1995 compreso, e non regolati;

(e) dei debiti per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), maturati nel periodo fra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati, dovuti dal "Governo dello Zambia" alla "SACE", relativi all'Accordo di Consolidamento concluso il 30 marzo 1993 fra il "Governo dello Zambia" ed il "Governo Italiano" in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 23 luglio 1992, ad esclusione dei versamenti dovuti in base alla Sezione III, paragrafo 8.(i) di detto Processo Verbale;

(f) dei debiti di cui al precedente paragrafo (e), per capitale ed interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), dovuti al 31 dicembre 1995 compreso e non regolati.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo dello Zambia" alla "SACE" come segue:

31.12.1997	0,16%
30.6.1998	0,17%
31.12.1998	0,19%
30.6.1999	0,20%
31.12.1999	0,21%
30.6.2000	0,22%
31.12.2000	0,24%
30.6.2001	0,25%
31.12.2001	0,27%
30.6.2002	0,28%
31.12.2002	0,30%
30.6.2003	0,32%
31.12.2003	0,33%
30.6.2004	0,35%
31.12.2004	0,37%
30.6.2005	0,40%
31.12.2005	0,42%

30.6.2006	0,44%
31.12.2006	0,47%
30.6.2007	0,49%
31.12.2007	0,52%
30.6.2008	0,55%
31.12.2008	0,58%
30.6.2009	0,61%
31.12.2009	0.64%
30.6.2010	0,68%
31.12.2010	0,71%
30.6.2011	0,75%
31.12.2011	0,79%
30.6.2012	0,83%
31.12.2012	0,88%
30.6.2013	0,92%
31.12.2013	0,97%
30.6.2014	1,02%
31.12.2014	1,08%
30.6.2015	1,13%
31.12.2015	1,19%
30.6.2016	1,26%
31.12.2016	1,32%
30.6.2017	1,39%
31.12.2017	1,46%
30.6.2018	1,54%
31.12.2018	1,62%
30.6.2019	1,70%
31.12.2019	1,79%
30.6.2020	1,88%
31.12.2020	1,98%
30.6.2021	2,08%
31.12.2021	2,19%
30.6.2022	2,30%
31.12.2022	2,42%
30.6.2023	2,54%
31.12.2023	2,67%
30.6.2024	[illegible]
31.12.2024	2,95%
30.6.2025	3,10%
31.12.2025	3,26%
30.6.2026	3,42%
31.12.2026	3,59%
30.6.2027	3,78%
31.12.2027	3,97%
30.6.2028	4,17%
31.12.2028	4,38%
30.6.2029	4,60%
31.12.2029	4,84%
30.6.2030	5,06%

ARTICOLO III

1) Il "Governo dello Zambia" si impegna a corrispondere ed a trasferire alla "SACE" gli interessi sui debiti riscadenzati in base al precedente Articolo II in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa estinzione, come segue:

(i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a) e (b) al tasso dell'1,45% annuo per i debiti denominati in dollari USA e del 2,02% annuo per i debiti denominati in lire italiane;

(ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (c) e (d) al tasso del 3,05% annuo per i debiti denominati in dollari USA e del 3,81% annuo per i debiti denominati in lire italiane;
(iii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (e) e (f) al tasso del 4,56% annuo per i debiti denominati in dollari USA e del 5,50% annuo per i debiti denominati in lire italiane.

3) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 2) del presente Articolo saranno trasferiti, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con versamenti semestrali (30 giugno e 31 dicembre), a partire dal 31 dicembre 1997.

ARTICOLO IV

1) I debiti per capitale e interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato pagamento), dovuti dal "Governo dello Zambia" alla "SACE" nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 compreso e non corrisposti, e quelli dovuti al 31 dicembre 1995 compreso e non corrisposti, in conseguenza del differimento previsto all'Articolo V dell'Accordo di Consolidamento concluso il 30 marzo 1993 fra il "Governo dello Zambia" ed il "Governo Italiano" in conformità con le disposizioni della Sezione III, paragrafo 8.(i) del processo Verbale del Club di Parigi del 23 luglio 1992, saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo dello Zambia" alla "SACE " in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima con scadenza il 30 giugno 2000 e l'ultima il 31 dicembre 2004.

2) Per il pagamento ritardato, il "Governo dello Zambia" si impegna a corrispondere ed a trasferire alla "SACE" gli interessi che matureranno dalla data di scadenza a completa estinzione del debito al tasso del 7,13% annuo e del 7,64% annuo per quanto riguarda i debiti denominati rispettivamente in dollari USA ed in lire italiane.

3) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 2) del presente Articolo saranno trasferiti, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con versamenti semestrali (30 giugno e 31 dicembre), ad iniziare dal 31 dicembre 1997.

4) I debiti di cui al precedente paragrafo 1) del presente Articolo sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO V

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo dello Zambia" corrisponderà successivamente alla "SACE" gli interessi calcolati al relativo tasso semestrale "Libor" prevalente alla data di scadenza, incrementato di 0,50 punti percentuali annui.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. b) dell'"Accordo di Parigi".

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4. c) dell'"Accordo di Parigi".

ARTICOLO VIII

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti Contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 3 dell'"Accordo di Parigi" (Swaps del debito).

ARTICOLO IX

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i diritti ed i doveri dei singoli creditori previsti dai contratti originari.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lusaka il 18 dicembre 1997 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Margherita Costa)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

(F.to: firma illeggibile)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA
FOR THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italian Government") and the Government of the Republic of Zambia (hereinafter referred to as "Zambian Government"), in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on February 28, 1996 (the " Paris Agreement ") by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) the debts, for principal and interest (excluding late interest), due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the "Zambian Government", within the period from January 1, 1996 up to December 31, 1998 inclusive and not paid, relating to the consolidation Agreement concluded on September 10, 1986 between the "Zambian Government" and the "Italian Government" according to the Paris Club Agreed Minute dated March 4, 1986;

b) the debts described in paragraph a) above, for principal and interest (excluding late interest), due as at December 31, 1995 inclusive and not paid;

c) the debts, for principal and interest (excluding late interest), due to "SACE" from the "Zambian Government", within the period from January 1, 1996 up to December 31,.1998 inclusive and not paid, relating to the consolidation Agreement concluded on March 22, 1991 between the "Zambian Government" and the "Italian Government" according to the Paris Club Agreed Minute dated July 12, 1990;

d) the debts described in paragraph c) above, for principal and interest (excluding late interest), due as at December 31, 1995 inclusive and not paid;

e) the debts, for principal and interest (excluding late interest), due to "SACE" from the "Zambian Government", within the period from January 1, 1996 up to December 31, 1998 inclusive and not paid, relating to the consolidation Agreement concluded on March 30, 1993 between the "Zambian Government" and the "Italian Government" according to the Paris Club Agreed Minute dated July 23, 1992, excluding repayments due according to Section III, paragraph 8. (i) of the said Agreed Minute;

f) the debts described in paragraph e) above, for principal and interest (excluding late interest), due as at December 31, 1995 inclusive and not paid.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes attached to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "Zambian Government" to "SACE" as follows:

31.12.1997	0,16%
30.6.1998	0,17%
31.12.1998	0,19%
30.6.1999	0,20%
31.12.1999	0,21%
30.6.2000	0,22%
31.12.2000	0,24%
30.6.2001	0,25%
31.12.2001	0,27%
30.6.2002	0,28%
31.12.2002	0,30%
30.6.2003	0,32%
31.12.2003	0,33%
30.6.2004	0,35%
31.12.2004	0,37%
30.6.2005	0,40%
31.12.2005	0,42%
30.6.2006	0,44%
31.12.2006	0,47%
30.6.2007	0,49%
31.12.2007	0,52%
30.6.2008	0,55%
31.12.2008	0,58%
30.6.2009	0,61%
31.12.2009	0.64%
30.6.2010	0,68%
31.12.2010	0,71%
30.6.2011	0,75%
31.12.2011	0,79%
30.6.2012	0,83%
31.12.2012	0,88%
30.6.2013	0,92%
31.12.2013	0,97%
30.6.2014	1,02%
31.12.2014	1,08%
30.6.2015	1,13%
31.12.2015	1,19%
30.6.2016	1,26%
31.12.2016	1,32%
30.6.2017	1,39%
31.12.2017	1,46%
30.6.2018	1,54%
31.12.2018	1,62%
30.6.2019	1,70%
31.12.2019	1,79%
30.6.2020	1,88%
31.12.2020	1,98%
30.6.2021	2,08%
31.12.2021	2,19%
30.6.2022	2,30%
31.12.2022	2,42%
30.6.2023	2,54%
31.12.2023	2,67%
30.6.2024	2,81%
31.12.2024	2,95%
30.6.2025	3,10%
31.12.2025	3,26%
30.6.2026	3,42%
31.12.2026	3,59%
30.6.2027	3,78%
31.12.2027	3,97%
30.6.2028	4,17%
31.12.2028	4,38%
30.6.2029	4,60%
31.12.2029	4,84%
30.6.2030	5,06%

ARTICLE III

1) The "Zambian Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts rescheduled in accordance with previous Article II pursuant to paragraph 2) below.

2) Interest will accrue from the maturity date until payment in full, as follows:

i) for debts referred to in previous Article I, a) and b) at the rate of 1,45 % p.a. as regards debts denominated in US Dollars and at the rate of 2,02 % p.a. as regards debts denominated in Italian Lire;

ii) for debts referred to in previous Article I, c) and d) at the rate of 3,05 % p.a. as regards debts denominated in US Dollars and at the rate of 3,81 % p.a. as regards debts denominated in Italian Lire;

iii) for debts referred to in previous Article I, e) and f) at the rate of 4,56 % p.a. as regards debts denominated in US Dollars and at the rate of 5,50 % p.a. as regards debts denominated in Italian Lire.

3) The interest mentioned in previous paragraph 2) of this Article will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly (on June 30 and December 31), beginning on December 31, 1997.

ARTICLE IV

1) The debts, for principal and interest (excluding late interest), due to "SACE" from the "Zambian Government" within the period from January 1, 1996 up to December 31, 1998 inclusive and not paid and due as at December 31, 1995 inclusive and not paid, as a result of the deferral pursuant to Article V of the consolidation Agreement concluded on March 30, 1993 between the "Zambian Government" and the "Italian Government" according to the provisions of Section III, paragraph 8. (i) of the Paris Club Agreed Minute dated July 23, 1992, will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, by the "Zambian Government" to "SACE" in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first one to be made on June 30, 2000 and the last one on December 31, 2004.

2) For the deferred payment, the "Zambian Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest which shall accrue from the maturity date up to the payment in full of the debt at the rate of 7,13 % p.a. as regards debts denominated in US Dollars and at the rate of 7,64 % p.a. as regards debts denominated in Italian Lire.

3) The interest mentioned in previous paragraph 2) of this Article will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly (on June 30 and December 31), beginning on December 31, 1997.

4) The debts mentioned in previous paragraph 1) of this Article are listed in the Annexes attached to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "Zambian Government" shall thereafter pay to "SACE" interest calculated at the relevant six month Libor prevailing on such maturity date, plus a margin of 0,50% p.a. .

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1997 up to December 31, 1997 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. b) of the "Paris Agreement", have been fulfilled.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1998 up to December 31, 1998 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. c) of the "Paris Agreement", have been fulfilled.

ARTICLE VIII

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties, may apply the provisions of Section II, 3 of the "Paris Agreement" (Debt swaps).

ARTICLE IX

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Lusaka on 18/12/97 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

Servizio del Contenzioso Diplomatico dei Trattati e degli Affari Legislativi

per copia conforme

AMBASCIATA D'ITALIA LUSAKA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

53.

Lusaka, 1° marzo 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia per il consolidamento del debito della Repubblica dello Zambia

(Entrata in vigore: 9 settembre 2003)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra le due parti e sulla base del Processo - Verbale firmato a Parigi il 16 aprile 1999 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi , dovuti nel periodo 1 aprile 1999- 31 Marzo 2002 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dello Zambia all'Istituto per i Servizi assicurativi del Commercio con l'Estero (di seguito denominato <<SACE>>) e relativi all'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia concluso il 22 marzo 1991, in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi in data 12 luglio 1990;

b) dei debiti di cui al paragrafo a) precedente, in capitale ed interessi, dovuti alla data del 31 marzo 1999 compreso, e non pagati;

c) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti nel periodo 1 aprile 1999 - 31 marzo 2002 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dello Zambia alla <<SACE>>e relativi all'Articolo I, par. a) e b) dell'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia concluso il 30 marzo 1993 in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi in data 23 luglio 1992;

d) dei debiti previsti al paragrafo c) di cui sopra, in capitale ed interessi, esigibili alla data del 31 marzo 1999 compreso, e non pagati;

e) dei debiti , in capitale ed interessi, dovuti nel periodo 1 aprile 1999 - 31 marzo 2002 compreso e non pagati , dal Governo della Repubblica dello Zambia alla <<SACE >> e relativi all' Articolo IV ed all'Articolo V dell'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia concluso il 30 marzo 1993 in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi in data 23 luglio 1994;

f) dei debiti previsti al paragrafo e) di cui sopra, in capitale ed interessi, esigibili alla data del 31 marzo 1999 compreso, e non pagati;

I sopra menzionati debiti sono elencati negli Annessi al presente Accordo. Questi Annessi possono essere riveduti con il reciproco consenso di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d) e) ed f) saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie , dal Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominato "GOVERNO") alla SACE come segue:

1.04.2001	0.16
1.10.2001	0.17
1.04.2002	0.19
1.10.2002	0.20
1.04.2003	0.21
1.10.2003	0.22
1.04.2004	0.24
1.10.2004	0.25
1.04.2005	0.27
1.10.2005	0.28
1.04.2006	0.30
1.10.2006	0.32
1.04.2007	0.33
1.10.2007	0.35
1.04.2008	0.37
1.10.2008	0.40
1.04.2009	0.42
1.10.2009	0.44
1.04.2010	0.47
1.10.2010	0.49
1.04.2011	0. 52
1.10.2011	0.55
1.04.2012	0.58
1.10.2012	0.61
1.04.2013	0.64
1.10.2013	0.68
1.04.2014	0.71
1.10.2014	0.75
1.04.2015	0.79
1.10.2015	0.83
1.04.2016	0.88
1.10.2016	0.92
1.04.2017	0.97
1.10.2017	1.02
1.04.2018	1.08
1.10.2018	1.13
1.04.2019	1.19
1.10.2019	1.26
1.04.2020	1.32
1.10.2020	1.39
1.04.2021	1.46
1.10.2021	1.54
1.04.2022	1.62
1.10.2022	1.70
1.04.2023	1.79
1.10.2023	1.88
1.04.2024	1.98
1.10.2024	2.08
1.04.2025	2.19
1.10.2025	2.30
1.04.2026	2.42

1.10.2026	2.54
1.04.2027	2.67
1.10.2027	2.81
1.04.2028	2.95
1.10.2028	3.10
1.04.2029	3.26
1.10.2029	3.42
1.04.2030	3.59
1.10.2030	3.78
1.04.2031	3.97
1.10.2031	4.17
1.04.2032	4.38
1.10.2032	4.60
1.04.2033	4.84
1.10.2033	5.06

ARTICOLO III

1) Il Governo s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi sui debiti previsti all'Articolo par. a), b), c), d) e) e f) del presente Accordo, in conformità al paragrafo 2 di seguito.

2) Gli interessi inizieranno a decorrere dal 1 aprile 1999 fino al saldo completo del debito.

3) Tali interessi saranno conteggiati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I, a), b), e) ed f), al tasso del 2.25% annuo per i debiti in US$ e del 2.10% annuo per i debiti in lire italiane (attualmente EURO).

ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I, c) e d), al tasso del 3.65% annuo per i debiti in US$ e del 3.50% annuo per i debiti in lire italiane (attualmente EURO).

3 - Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie, in rate semestrali (il 1 aprile ed il 1 ottobre) , la prima rata dovendo essere versata il 1 aprile 2000.

ARTICOLO IV

Nel caso, per qualsiasi ragione, di ritardato pagamento di oltre 30 giorni degli importi dovuti secondo i precedenti articoli II e III , il GOVERNO pagherà e trasferirà alla "SACE" gli interessi calcolati al tasso pertinente semestrale Libor o Euribor in vigore alla data di tale scadenza, con inoltre un margine dello 0.50% annuo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2000 fino al 31 marzo 2001, a patto che le condizioni previste alla Sezione IV, 5 b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 aprile 1999 siano state soddisfatte.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2001 fino al 31 marzo 2002, a patto che le condizioni previste alla Sezione IV, 5 c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 aprile 1999 siano state soddisfatte.

ARTICOLO VII

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 aprile 1999. (Swap contro debito).

ARTICOLO VIII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali assunti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti nell'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lusaka il 1 marzo 2000, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Umberto PLAJA
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
On. Katele KALUMBA
Ministro delle Finanze e dello
Sviluppo Economico

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA FOR THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on April 16,1999 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) the debts, for principal and interest, due, within the period April 1, 1999 - March 31, 2002 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Zambia to Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (hereinafter referred to as " SACE") and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia concluded on March 22, 1991 according to the Paris Club Agreed Minute dated July 12, 1990;

b) the debts envisaged in paragraph a) above, for principal and interest, due as at March 31, 1999 inclusive and not paid;

c) the debts, for principal and interest, due, within the period April 1, 1999 - March 31, 2002 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Zambia to "SACE" and related to Article I, paragraph a), and b) of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia concluded on March 30, 1993 according to the Paris Club Agreed Minute dated July 23, 1992;

d) the debts envisaged in paragraph c) above, for principal and interest, due as at March 31, 1999 inclusive and not paid;

e) the debts, for principal and interest, due within the period April 1, 1999 - March 31, 2002 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Zambia to "SACE" and related to Article IV and Article V of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia concluded on March 30, 1993 according to the Paris Club Agreed Minute dated July 23, 1992;

f) the debts envisaged in paragraph e) above, for principal and interest, due as at March 31, 1999 inclusive and not paid;

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, paragraph a), b), c), d), e) and f) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the Government of the Republic of Zambia (hereinafter referred to as "GOVERNMENT") to "SACE" as follows:

1.04.2001	0.16
1.10.2001	0.17
1.04.2002	0.19
1.10.2002	0.20
1.04.2003	0.21
1.10.2003	0.22
1.04.2004	0.24
1.10.2004	0.25
1.04.2005	0.27
1.10.2005	0.28
1.04.2006	0.30
1.10.2006	0.32
1.04.2007	0.33
1.10.2007	0.35
1.04.2008	0.37
1.10.2008	0.40
1.04.2009	0.42
1.10.2009	0.44
1.04.2010	0.47
1.10.2010	0.49
1.04.2011	0.52
1.10.2011	0.55
1.04.2012	0.58
1.10.2012	0.61
1.04.2013	0.64
1.10.2013	0.68
1.04.2014	0.71
1.10.2014	0.75
1.04.2015	0.79
1.10.2015	0.83
1.04.2016	0.88
1.10.2016	0.92
1.04.2017	0.97
1.10.2017	1.02
1.04.2018	1.08
1.10.2018	1.13
1.04.2019	1.19
1.10.2019	1.26
1.04.2020	1.32
1.10.2020	1.39
1.04.2021	1.46
1.10.2021	1.54
1.04.2022	1.62
1.10.2022	1.70
1.04.2023	1.79
1.10.2023	1.88
1.04.2024	1.98
1.10.2024	2.08
1.04.2025	2.19
1.10.2025	2.30
1.04.2026	2.42
1.10.2026	2.54
1.04.2027	2.67
1.10.2027	2.81
1.04.2028	2.95
1.10.2028	3.10
1.04.2029	3.26
1.10.2029	3.42
1.04.2030	3.59
1.10.2030	3.78
1.04.2031	3.97
1.10.2031	4.17

1.04.2032	4.38
1.10.2032	4.60
1.04.2033	4.84
1.10.2033	5.06

ARTICLE III

1) The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts envisaged in Article I paragraph a), b), c), d), e) and f) of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from April 1, 1999 until the full settlement of the debt.

3) Such interest shall be calculated as follows:
   i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b), e) and f) at the rate of 2.25 % p.a. as concerns debts in US Dollars and of 2.10 % p.a. as concerns debts in Lit (now Euro);
   ii) as regards debts referred to in previous Article I, c) and d) at the rate of 3.65 % p.a. as concerns debts in US Dollars and of 3.50 % p.a. as concerns debts in Lit.(now Euro).

4) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (on April 1 and October 1), first payment starting on April 1, 2000.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II and III, the "GOVERNMENT" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the relevant six month Libor or Euribor prevailing on such maturity date, plus a margin of 0.50 % p.a.

ARTICLE V

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2000 up to March 31, 2001 provided that the conditions envisaged in Section IV, 5.b) of the Agreed Minute signed in Paris on April 16, 1999, have been fulfilled.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2001 up to March 31, 2002 provided that the conditions envisaged in Section IV, 5.c) of the Agreed Minute signed in Paris on April 16, 1999, have been fulfilled.

ARTICLE VII

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute signed in Paris on April 16, 1999. (Debt swaps)

ARTICLE VIII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE IX
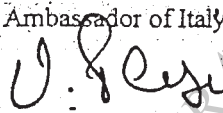
This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Lusaka on March 1st, 2000, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Dr. Umberto PLAJA
Ambassador of Italy

AMBASCIATA D'ITALIA LUSAKA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ZAMBIA

Hon. Katele KALUMBA
Minister of Finance and
Economic Development

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF FINANCE
-1 MAR 2000
OFFICE OF THE MINISTER
P.O. BOX 50062, LUSAKA

54.

Roma, 18 settembre 2003

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNMIK relativo al contributo volontario all'UNMIK «Rimpatrio degli sfollati nella municipalità di Péc/Peja»

(Entrata in vigore: 18 settembre 2003)

UNITED NATIONS
United Nations Interim
Administration Mission
in Kosovo

UNMIK

NATIONS UNIES
Mission d'Administration
Intérimaire des Nations Unies
au Kosovo

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

between

The Government of the Republic of Italy

and

The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

Whereas the United Nations Security Council Resolution No. 1244 of 10th June 1999 reaffirmed the right of all refugees and displaced persons to return to their homes in safety, and gave United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (hereinafter referred to as "UNMIK"), the mandate, *inter alia*, to assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo;

Whereas the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "the Donor"), has expressed its readiness to donate two million and five hundred thousand (2,500,000) Euros to support the sustainable return and integration in Pejë/Peć Municipality of displaced persons belonging to minorities;

Now therefore, the Parties have agreed as follows:

General Provisions

1. Purpose:

1.1 This Memorandum of Understanding provides the framework for the working relationship between the Parties with respect to the implementation of the first grant of two million and five hundred thousand (2,500,000) Euros, for the project "Returns of Internally Displaced Persons (IDPs) to Kosovo villages of Sigë/Siga, Brestovik and Ljevosa/Ljevoša, Pejë/Peć Municipality" (hereinafter referred to as "the Project").

1.2 UNMIK shall retain overall responsibility and accountability for the implementation of the Project. UNMIK shall enter into an agreement with the International Organization for Migration (hereinafter referred to as "IOM") for the management of the Project, including accountability of funds and project oversight. Terms and responsibilities of IOM regarding the Project shall be the subject to a separate agreement between UNMIK and IOM.

separate account in the Kosovo Ministry of Finance and Economy's Treasury and Grant accounting system.

5.3 UNMIK shall ensure that Donor funds are used exclusively for the purposes of and within the Project.

5.4 UNMIK shall ensure that all payments and purchases for activities covered by this MOU are made in a manner consistent with generally recognised accounting standards and practices.

Financial reporting

6.1 On an annual basis, UNMIK shall provide to the Donor a financial and narrative report.

6.2 On completion of the Project, UNMIK shall provide to the Donor financial and narrative reports, explaining in detail accurate information on progress made in connection with the Project and all expenditures charged to the project. Original invoices, receipts and other acknowledgments or proof of payments shall be available for inspection and review by the Donor upon request.

Disposal of assets

7.1 Upon completion of the Project and finalisation of accounts, the ownership of fixed and movable assets contributed by the Donor shall be assigned to UNMIK.

7.2 UNMIK shall upon the expiration or termination of this MOU or upon completion of the Project and finalisation of accounts immediately reimburse to the Donor all unspent funds, including any interest accrued over these funds during the project period, no later than sixty (60) days after the final financial report has been submitted to the Donor.

Miscellaneous provisions

8. Settlement of disputes:

8.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this MOU, or the breach, termination of invalidity thereof shall be settled through negotiations and amicable consultations in good faith between the Parties.

8.2 If the Parties fail to settle the dispute, controversy or claim through negotiations, for issues strictly related to the interpretation of this MOU, it shall be settled by arbitration in accordance with the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules as at present in force. There shall be one (1) single arbitrator. Should the Parties fail to agree to the appointment of the arbitrator, the appointment shall be made by the International Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Vienna, Austria, unless otherwise agreed by the Parties. The language in the arbitration process shall be English. The arbitration award shall be final and binding on the Parties.

2. The Object:

2.1 The Object of the Project is to support the return of Internally Displaced Persons (hereinafter referred to as "IDPs") to Kosovo villages of Sigë/Siga, Brestovik and Ljevosa/Ljevoša, Pejë/Peć Municipality.

2.2 The Object is described in further detail in "UNMIK Concept for Assisted Voluntary Returns", attached hereto as Annex I, which updates the original project proposal entitled "Inter-Community Returns Plan - Peje/Pec Municipality."

2.3 The anticipated commencement date of the Project shall be within thirty (30) days of signature of the MoU and receipt of funds.

Exchange of information:

3.1 Underpinning this MOU is the exchange of information and agreement to regular communication between the Parties with respect to issues of both a general and specific nature pertaining to the Project. Such communication shall serve to keep each Party abreast of the other's policies and activities with a view to their compatibility and coordination and shall be kept for restricted distribution if designated as such.

3.2 UNMIK shall provide the Donor with any relevant written documentation concerning the Project.

3.3 Both Parties shall respectively appoint Focal Points who shall serve as the communication conduits between the Parties. The Focal Points shall meet periodically during the course of the Project to jointly review the progress of the implementation of the Project, and provide guidance if necessary. The Focal Points shall inform their counterparts of all significant developments and shall consult on all matters of material consequence to the Project.

3.4 The Donor may be invited to partake in policy and other discussions of UNMIK, which may have an impact on the Project.

Undertakings of the Donor

4.1 The Donor shall provide the financial resources as detailed in the Project Concept Paper, attached as Annex I, and shall transfer the amount of two million and five hundred thousand (2,500,000) Euros as stipulated in sub-paragraph 1.1 to UNMIK account no. 400 5812094 /00 in Commerzbank AG, Frankfurt am Main Branch, German bank code 500 400 00, international SWIFT code COBA DE FF XXX, att. Mr. Frank Schwebel, Abteilung für Firmenkunden, D–60261 Frankfurt am Main, Germany.

Undertakings of UNMIK:

5.1 UNMIK shall notify the Donor no later than ten (10) working days from the date of the commencement of the Project.

5.2 UNMIK shall ensure that the grants are identified as designated Donor funds and kept in a

9. Force Majeure:

9.1 In the event of any Force Majeure that has the effect of preventing either Party from carrying out its obligations to the terms of this MOU, this MOU shall terminate immediately without liability for any one or more of such reasons.

9.2 Force Majeure as used herein shall mean acts of God, war (declared or undeclared), government regulation, terrorism, disaster, strikes, civil disorder, curtailment of transportation facilities, or similar occurrence beyond the Party's control, making it impossible, illegal, or commercially impracticable for one or both Parties to perform its obligations under this agreement, in whole or in part.

10. Entry into force:

10.1 This MOU shall become effective upon its signature below by each of the Parties.

11. Duration:

11.1 The term of validity of this MOU shall be two (2) years from the actual commencement of the Project.

12. Amendments

12.1 The parties may amend this MoU through an exchange of notes. The agreed upon amendment shall come into force upon receipt of the note of acceptance or any such other date indicated in the notes, on which the parties have specifically agreed upon.

13. Notice:

13.1 Any notice given in connection with this MOU shall be given in the English language and shall be deemed to be validly given by one Party to the other Party, or sent by registered mail, by fax or by cable to the other Party at the address set out in the Preamble of this MOU.
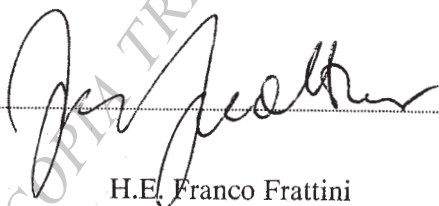
14. Language:

14.1 This MOU has been made in two (2) identical copies in the English language, one (1) of which shall be retained by the Donor and one (1) of which shall be retained by UNMIK.

Done in Rome on 18th September 2003
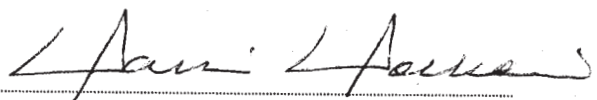
For the Government of the Republic of Italy:

H.E. Franco Frattini

Minister of Foreign Affairs

For UNMIK:

H.E. Harri Holkeri

Special Representative of the UN Secretary General for Kosovo/ Head of UNMIK

Traduzione non ufficiale

NAZIONI UNITE UNMIK

Missione di Amministrazione Interinale delle Nazioni Unite in Kossovo

MEMORANDUM D'INTESA
Fra
Il Governo della Repubblica Italiana
E
Missione d'Amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kossovo

Considerando che la Risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1999 ha ribadito il diritto di tutti i rifugiati e delle persone spostate di rientrare nelle loro case in sicurezza , e che ha dato mandato alla Missione d'Amministrazione interinale delle Nazioni Unite nel Kossovo, (di seguito denominata <<UNMIK>>) tra l'altro, di garantire il rientro in completa sicurezza e senza intralcio di tutti i rifugiati e delle persone spostate, nelle loro case in Kossovo;

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato il "Donatore") ha manifestato la sua disponibilità a donare due milioni cinquecentomila euro (2,500,000) per aiutare il rientro duraturo e l'integrazione nel Comune di Pejë/Pec' di persone traslocate appartenenti alle minoranze.

Pertanto, le Parti hanno convenuto quanto segue

Disposizioni Generali

1. Scopo:

1.1 Il presente Memorandum d'Intesa fornisce il quadro per un rapporto di lavoro fra le Parti per quanto riguarda la concessione del primo dono di 2,500,000 (due milionicinquecento mila euro, per il progetto <<Rientro delle persone spostate a livello interno nei villaggi del Kossovo, Comuni di Sigë, Siga, Brestovik e Ljevosa, Pejëe/Pec (di seguito denominato il Progetto).

1.2 UNMIK manterrà la totale responsabilità e rendicontazione della realizzazione del Progetto . UNMIK stipulerà un accordo con l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (di seguito denominata "IOM") per la gestione del Progetto, ivi compresa la contabilità dei fondi e la sorveglianza del progetto . I termini e le responsabilità dell'IOM relative al Progetto saranno oggetto di un accordo separato fra UNMIK e IOM .

2. L'Oggetto:

2.1 Il Progetto mira ad aiutare il rientro delle persone traslocate a livello interno (di seguito denominate "IDPS") nei villaggi del Kossovo di Sige/Siga, Brestovik e Ljevosa, Ljevosa, Peje / Comune di Pec.

2.2 L'oggetto è descritto con maggiori dettagli nelle Norme UNMIK per i << rientri volontari assistiti >>, allegato in quanto Annesso I, che aggiorna la proposta di progetto originale denominata " Piano dei rientri inter-comunali - Comune di Peje/Pec .

2.3 La data d'inizio prevista per il Progetto sarà situata entro un periodo di trenta (30) giorni dalla firma del Memorandum d'Intesa e dalla ricezione dei fondi.

Scambio d'informazioni:

3.1 Il presente Memorandum d'Intesa è fondato su uno scambio d'informazioni e sull'accettazione di regolari comunicazioni fra le Parti , riguardo ai punti di carattere generale e specifico aventi attinenza con il Progetto. Queste comunicazioni serviranno a mantenere ciascuna Parte informata per quanto riguarda le altre politiche e attività, in vista della loro compatibilità e del loro coordinamento, e saranno conservate ai fini di una distribuzione limitata se sono designate in quanto tali.

3.2 L'UNMIK fornirà al Donatore tutta la documentazione scritta pertinente relativa al Progetto.

3.3 Entrambe le Parti nomineranno rispettivamente dei Punti Focali, i quali serviranno da canali di comunicazioni fra le Parti. I Punti Focali s'incontreranno periodicamente nel corso del Progetto per rivedere congiuntamente la progressione della messa in opera del Progetto, e forniranno direttive, se necessario. I Punti Focali informeranno le controparti su tutti gli sviluppi significativi e si consulteranno su tutte le questioni aventi conseguenze materiali per il Progetto.

3.4 Il Donatore può essere invitato a condividere la a politica e le altre discussioni di UNMIK, che sono suscettibili di avere un impatto sul Progetto.

Attività del Donatore

4.1 Il Donatore fornirà le risorse finanziarie dettagliate nel Documento del Progetto, allegato in quanto Annesso I, e trasferirà l'ammontare di due milioni cinquecentomila euro (2,500,000) euro come stipulato nel sub-paragrafo 1.1. del conto UNMIK n. 400 5812094/00 alla Commerzbank AG, Filiale principale di Francoforte - Codice della banca tedesca COBA DE FF XXX, all'attenzione del Signor Frank Schwebel ,....D-60261 Francoforte - Germania

Attività di UNMIK :

5.1. UNMIK notificherà il Donatore non oltre dieci giorni lavorativi dopo la data d'inizio del Progetto

5.2 UNMIK si accerterà che i doni siano identificati in quanto Fondi del Donatore e che siano conservati in un conto separato nel sistema contabile del Ministero delle Finanze, dell'Economia e del Tesoro.

5.3 UNMIK si accerterà che i fondi del Donatore siano utilizzati esclusivamente ai fini del progetto e nell'ambito di quest'ultimo.

5.4 UNMIK si accerterà che i pagamenti e gli acquisti per le attività coperte dal presente Memorandum d'Intesa siano effettuati secondo modalità compatibili con i parametri e le prassi contabili generalmente accettate.

Resoconti finanziari

6.1 Su base annuale UNMIK fornirà al Donatore un rapporto finanziario e descrittivo.

6.2 Al completamento del Progetto , UNMIK fornirà al Donatore resoconti finanziari e descrittivi , spiegando in modo particolareggiato accurate informazioni dei progressi effettuati in connessione al progetto e tutte le spese a carico del progetto. Le fatture originali, le ricevute e gli altri scontrini o prove di pagamento saranno disponibili per l'ispezione e la revisione da parte del Donatore su richiesta

Disponibilità dei beni

7.1 Al momento del completamento del Progetto e della finalizzazione dei conti, la proprietà di beni mobili ed immobili sarà assegnata all'UNMICK

7.2 UNMICK, allo scadere o alla cessazione del presente Memorandum o al momento del completamento del Progetto ed alla finalizzazione dei conti, rimborserà immediatamente al Donatore tutti i fondi non spesi, ivi compreso qualsiasi interesse maturato su questi fondi durante il periodo del progetto , non oltre sessanta giorni (60) dopo che il rapporto finanziario finale è stato sottoposto al Donatore.

Disposizioni varie

8. <u>Regolamento delle controversie</u>:

8.1 Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in connessione con il presente Memorandum d'Intesa nonché l'infrazione, la cui cessazione per invalidità sarà regolata tramite negoziati e consultazioni amichevoli in buona fede fra le Parti.

8.2 Se le Parti non risolvono la disputa, la controversia o il reclamo per mezzo di negoziazioni su argomenti strettamente collegati all'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa, esso sarà regolato mediante le Regole di arbitrato in conformità alla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio internazionale (UNCITRAL) attualmente in vigore. Vi sarà un (1) unico arbitro. Qualora le Parti non concordino sulla nomina dell'arbitro, la designazione sarà effettuata dalla Camera internazionale di Commercio. Il luogo dell'arbitrato sarà Vienna, Austria, salvo se diversamente convenuto dalle Parti . La lingua utilizzata nel processo arbitrale sarà l'inglese. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti.

9. <u>Forza Maggiore</u>:

9.1 Nel caso di qualsiasi forza maggiore che abbia come effetto d'impedire all'una o all'altra Parte di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, si porrà immediatamente fine a detto Memorandum, senza responsabilità, per una o più di queste ragioni

9.2 La Forza maggiore di cui nel presente contesto significa "calamità naturali" (guerra dichiarata o non dichiarata), regolamenti governativi terrorismo, disastri, scioperi, disordini, riduzione dei mezzi di trasporto o circostanze analoghe al di là del controllo della Parte che rendono impossibile, illegale o impraticabile dal punto di vista commerciale per una delle Parti o per entrambi di adempiere ai suoi obblighi in base al presente accordo, in tutto o in parte.

10 Entrata in vigore:

9. 10.1 Il presente Memorandum d'Intesa diverrà effettivo al momento della firma in appresso di ciascuna Parte.

10.1 Durata :

11.1 Il termine di validità del presente Memorandum d'Intesa sarà di (2) due anni dall'inizio effettivo del Progetto .

12. Emendamenti

12.1 Le Parti possono emendare il presente Memorandum d'Intesa per mezzo di uno scambio di Note. L'emendamento approvato di cui sopra entrerà in vigore al momento della ricezione della nota di accettazione o in qualsiasi altra data indicata nelle note, che le parti abbiano specificamente approvato.

13. Avviso:

qualsiasi avviso fornito in correlazione al presente Memorandum d'Intesa sarà espresso in lingua inglese e si considererà che sia stato dato validamente da una Parte all'altra , oppure inviato mediante posta raccomandata , tramite fax o telegramma all'altra Parte, all'indirizzo indicato nel Preambolo del presente Memorandum

14. Lingua

14.1 Il presente Memorandum è stato redatto in due (2) esemplari identici in lingua inglese , uno (1) dei quali sarà conservato dal Donatore, ed uno (1) da UNMICK

Per il Governo della Repubblica Italiana :
S.E. Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

Per UNMIK.

S.E. Harri Holkeri
Rappresentante Generale
del Segretario Generale
Per il Kossovo/ Capo dell'UNMIK

55.

Roma, 18 settembre 2003

Accordo Quadro Italia - ETF
(Fondazione Europea per la Formazione Professionale)

(Entrata in vigore: 18 settembre 2003)

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Governo della Repubblica italiana

E

La Fondazione Europea per la Formazione

Preambolo

- Considerando il Regolamento del Consiglio 1360/90 del 7 Maggio 1990 che ha istituito una Fondazione Europea per la Formazione (E.T.F.), successivamente emendato dai Regolamenti del Consiglio n. 2063 del 27 Luglio 1994 e n. 1572 del 17 Luglio 1998;
- Considerando la legge n° 49 del 26 Febbraio 1987 che regola la cooperazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) con i Paesi in via di sviluppo;
- Facendo riferimento alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 5 Giugno 1984 che propone il ricorso ad iniziative di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione Europea per sostenere iniziative di sviluppo;
- Considerando l'Accordo Quadro del 12 Luglio 1985 tra il Governo Italiano e la Commissione delle Comunità Europee, rinnovato per il periodo 1991-1996 ed emendato sulla base dell'Accordo Marin-de Michelis del 23/04/91 ed Andreatta-Marin del 31/08/93, poi ulteriormente rinnovato per un periodo di 5 anni a mezzo scambio lettere Dini-Pinheiro del 28/8/97 e successivamente per un periodo di 5 anni con scadenza il 31/3/2003. Attualmente è in corso di approvazione un nuovo rinnovo fino al 31.12.2004;
- Considerando l'Accordo relativo alla costituzione della sede tra l'E.T.F. ed il Governo italiano del 19/12/1994, ratificato con legge n. 111/199 (GU supplemento, n. 100 del 2 maggio 1997);
- Considerando i termini dell'Accordo Quadro triennale preesistente, stipulato tra l'E.T.F. e il Governo italiano, tramite la D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri, in data 17/05/2000;

Il Governo della Repubblica italiana, tramite la D.G.C.S., e l'E.T.F. di seguito denominate "le Parti",

concordano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'oggetto principale del presente accordo è la definizione di regole e procedure che disciplinino la cooperazione tra l'E.T.F. e la D.G.C.S. rivolta al sostegno di iniziative nel settore dello sviluppo delle risorse umane nei Paesi e nei Territori di pertinenza delle attività dell'E.T.F. ed eleggibili per la Cooperazione italiana in base alla normativa vigente.

Articolo 2

Tipi di cooperazione

La cooperazione tra le Parti può realizzarsi secondo due direttrici:

1. Cooperazione a mezzo di contribuzione finanziaria parallela ad iniziative che rivestono un interesse comune delle Parti nei Paesi di cui all'art. 1;

2. Assistenza tecnica dell'E.T.F. alla D.G.C.S. rivolta a consentire a quest'ultima di attuare proprie iniziative nei Paesi, nei Territori e nei settori di cui sopra.

Articolo 3

Modalità di cooperazione

1. All'inizio di ogni anno l'E.T.F. provvederà ad informare la D.G.C.S. delle iniziative suscettibili di supporto tecnico e finanziario nei Paesi e Territori di cui al presente Accordo. Tali informazioni includeranno una completa descrizione di ogni progetto o programma proposto ed indicazioni sul contributo finanziario che la Fondazione od altri finanziatori intendano versare.

2. La D.G.C.S. deciderà liberamente quante e quali iniziative sostenere specificando la portata del proprio contributo finanziario.

3. Di seguito le Parti concorderanno una lista delle iniziative da sviluppare congiuntamente secondo l'una o l'altra delle direttrici previste all'art. 2, dettagliando le attività da svolgere nell'ambito di ogni singolo progetto o programma, le modalità di gestione, la tempistica per l'esecuzione ed i rapporti da presentare.

4. Almeno una volta all'anno, in data da concordare, le Parti si incontreranno per una revisione delle attività in corso di esecuzione e per pianificare la gestione di progetti e/o programmi futuri.

5. La D.G.C.S. potrà proporre all'E.T.F. la partecipazione di propri esperti in missioni di identificazione di bisogni nei settori e paesi di competenza dell'E.T.F. stessa, nonché la partecipazione alla predisposizione di bandi di gara, alla valutazione e monitoraggio delle attività.

Articolo 4

Regole Amministrative e Finanziarie

1. Le Parti concordano nell'ottemperare alle procedure finanziarie ed amministrative necessarie all'espletamento delle iniziative previste dal presente Accordo, applicando ciascuna le regole che le disciplinano nel proprio ordinamento.
2. Resta ben inteso che lo svolgimento congiunto delle attività del presente Accordo è senza scopo di lucro per entrambe le Parti ed è diretto al solo conseguimento dell'oggetto di cui all'art. 1.
3. Nei casi previsti agli artt. 2(2) e 5, dei rimborsi spese potranno essere richiesti dalle Parti. Detti rimborsi saranno effettuati sulla base delle Regole vigenti in ciascuno degli ordinamenti delle Parti contraenti.
4. Sulle iniziative finanziate dalla D.G.C.S., l'E.T.F. si impegna a far effettuare a sue spese una valutazione esterna da parte di esperti appositamente contrattati.

Articolo 5

Distaccamento di esperti

1. Al fine di garantire una efficiente cooperazione, le Parti potranno concordare il distaccamento temporaneo di propri esperti ciascuno presso l'altra Istituzione.
2. Le modalità e la tempistica di detti distaccamenti verranno definiti dalle Parti con riguardo agli specifici obiettivi da conseguire.
3. Gli oneri finanziari di ogni distaccamento verranno regolati secondo le modalità previste all'art. 4 di cui sopra.

Articolo 6

Copyright

1. Il Copyright sui contenuti dei testi e di ogni altro documento prodotto durante lo svolgimento congiunto delle iniziative contemplate dal presente accordo all'art. 3(3), appartiene in eguale misura ad entrambe le Parti.
2. La pubblicazione e diffusione di documenti e/o informazioni di cui al comma 1, potrà avvenire solo previo accordo scritto di entrambe le Parti.
3. Per quanto attiene alle iniziative sviluppate dalle parti disgiuntamente e/o per quelle iniziative alle quali l'E.T.F. presta la sola assistenza tecnica, il copyright appartiene alla Parte che ha sostenuto gli oneri finanziari dell'iniziativa.

Articolo 7

Modifiche dell'accordo

1. Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso delle iniziative comuni, il presente Accordo potrà essere emendato previo mutuo consenso delle Parti.
2. Qualsiasi emendamento apportato dovrà rivestire la forma scritta ed essere allegato al presente Accordo.

Articolo 8

Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo si considera in vigore a partire dalla data della firma apposta dalle Parti contraenti. L'Accordo rimarrà poi in vigore per tre anni calcolati a partire dalla data della firma. Esso si rinnova automaticamente alla scadenza per un eguale periodo qualora nessuna delle Parti dichiari per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza la propria volontà di non rinnovare l'Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente dal presente Accordo dandone notifica scritta tre mesi prima. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà il completamento dei progetti in corso.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

Qualora nel corso dello svolgimento delle iniziative contemplate dal presente Accordo dovessero insorgere controversie tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione dello stesso, le Parti troveranno la soluzione per via diplomatica.

Fatto e firmato a Roma il 18/09/2003, in due originali in lingua italiana.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Il Governo della Repubblica italiana

Giuseppe Deodato

Direttore Generale

della Cooperazione allo Sviluppo

La Fondazione Europea per

Formazione Professionale

Peter De Rooij

Direttore

56.

Tirana, 26 aprile 2002

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sul funzionamento delle sezioni scolastiche bilingui italo-albanesi

(Entrata in vigore: 22 settembre 2003)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SUL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI SCOLASTICHE BILINGUI ITALO-ALBANESI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, qui di seguito denominati "le Parti",

RIFERENDOSI all'articolo 4 dell'Accordo Culturale del 12 settembre 1994 tra l'Italia e l'Albania;

RIFERENDOSI al Memorandum d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ed il Ministero dell'Educazione albanese del 29 aprile 1998, esprimono soddisfazione per l'avvio di sezioni bilingui italo-albanesi e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Sono istituite sezioni bilingui presso i seguenti licei albanesi:

a) Liceo linguistico "Asim Vokshi" di Tirana dall'a.s. 1998/99;
b) Liceo linguistico "Faik Konica" di Korca dall'a.s. 2000/2001.
c) Liceo linguistico "Shejnaze Juka" di Scutari dall'a.s. 2000/2001;

ARTICOLO 2

Le sezioni bilingui di cui sopra sono articolate in un corso di studi quinquennale con l'insegnamento intensivo dell'italiano nell'anno propedeutico, corrispondente alla classe I e l'insegnamento della lingua italiana nonché di altre materie in lingua italiana nelle classi II-III-IV-V, come indicato dal curriculum concordato dalle Parti (All.1).

ARTICOLO 3

Il piano di studi e le modalità di valutazione finale degli studi delle sezioni bilingui, definiti da esperti delle due Parti, sono allegati alla presente intesa (All. 1 e All. 2) e ne fanno parte integrante.
Gli studenti diplomati presso dette sezioni potranno iscriversi alle Università italiane, agli stessi corsi ai quali il diploma da accesso nelle Università albanesi, con esonero dalla prova di lingua italiana e al di fuori del limite di posti normalmente previsti per gli studenti stranieri.
Il piano orario degli insegnamenti impartiti in ciascuno degli anni della sezione bilingue ed i programmi di insegnamento definiti dalle due Parti potranno essere integrati e/o modificati previo accordo di entrambe le Parti sulla base della valutazione dei risultati delle attività di dette sezioni effettuata attraverso incontri periodici di esperti delle due Parti, comunque, entro il termine del penultimo anno di corso.

ARTICOLO 4

La Parte italiana si impegna, ove richiesto dalla Parte albanese e nei limiti della disponibilità di bilancio, ad inviare docenti di ruolo – nelle more della formazione di docenti locali – per lo svolgimento delle attività di insegnamento intensivo della lingua italiana e di altre materie in lingua italiana ovvero a fornire contributi finanziari ai licei albanesi al fine dell'assunzione di insegnanti da parte dei medesimi.
Detti interventi della Parte italiana verranno annualmente concordati tra le due Parti.

I docenti italiani fanno parte del corpo docente delle scuole e partecipano insieme ai colleghi albanesi alla programmazione didattico-educativa ed alla valutazione degli alunni.

ARTICOLO 5

La Parte italiana contribuisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, al funzionamento delle sezioni bilingui mediante la fornitura di testi scolastici e di materiale didattico multimediale. Assicura inoltre l'assistenza tecnica alle sezioni bilingui e ai docenti impegnati nelle medesime.

ARTICOLO 6

La Parte italiana si impegna a riservare parte dei corsi estivi di perfezionamento organizzati da istituzioni universitarie specializzate nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera, per docenti albanesi di italiano che insegnano nelle classi di cui sopra.

La Parte italiana si impegna a sostenere, mediante contributi e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, lo sviluppo delle attività di formazione dei docenti albanesi di italiano e di altre discipline insegnate in italiano.

ARTICOLO 7

La Parte albanese, nell'ambito del contingente di borse di studio offerte nei Programmi di collaborazione culturale tra i due Paesi dal Ministero degli Affari Esteri italiano, riserverà ai docenti delle sezioni bilingui una parte delle borse di studio.

ARTICOLO 8

La Parte albanese si impegna a creare le condizioni ottimali per il funzionamento delle sezioni italo-albanesi di cui al presente Memorandum ed assicura facilitazioni amministrative per i docenti italiani, in conformità con la normativa locale.

ARTICOLO 9

Le Parti convengono di effettuare periodicamente, in tempo utile rispetto alla data di rinnovo del Programma di Collaborazione, un approfondito esame del funzionamento delle sezioni bilingui alla luce delle norme contenute nel presente Memorandum al fine di studiarne e concordarne eventuali modifiche, aggiornamenti e miglioramenti.

ARTICOLO 10

Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al successivo articolo 11. Qualora le modifiche riguardino gli Annessi tecnici, dette modifiche entreranno in vigore al momento della firma.
Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 11

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure interne necessarie allo scopo. Il presente Memorandum avrà la durata di cinque anni, e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi identici.
Il presente Memorandum potrà essere denunciato sei mesi prima della scadenza del suo periodo di durata e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.
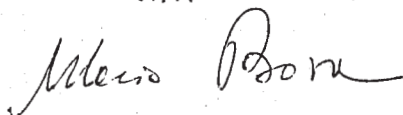
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a TIRANA il 26. 4. 2002 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
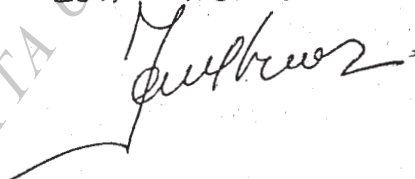
Per il Governo
della Repubblica Italiana

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
MARIO BOVA

Per il Governo
della Repubblica di Albania

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE
E DELLA SCIENZA
LUAN MEMUSHI

ALL. 1

SEZIONE BILINGUE ITALO-ALBANESE
QUADRO ORARIO presso i LICEI
"ASIM VOKSHI" - TIRANA
" SHEINAZE JUKA" - SCUTARI
"FAIK KONICA" - KORCA

MATERIE	I Anno propedeutico	II	III	IV	V	TOTALE ORE
Lingua e letteratura italiana	18	6	5	5	5	39
Storia universale (in italiano)	-	2	2	1	2	7
Matematica (in italiano)	-	3	3	2	3	11
Informatica (in italiano)	-	-	-	2	2	4
Fisica (in italiano)	-	2	2	2	2	8
Biologia (in italiano)	-	-	-	2	2	4
Arte (in italiano)	-	-	2	2	-	4
Totale ore in italiano	18	13	14	16	16	77
Lingua albanese	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*10*
Letteratura albanese	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*15*
Storia albanese	-	-	-	*2*	*2*	*4*
Matematica	*3*	-	-	-	-	*3*
Lingua straniera	-	*3*	*3*	*3*	*3*	*12*
Filosofia	-	-	-	-	*2*	*2*
Economia	-	-	-	*2*	-	*2*
Conoscenze in sociologia	-	*2*	*2*	-	-	*4*
Chimica	-	*2*	*2*	-	-	*4*
Geografia	*1*	*2*	*2*	-	-	*5*
Educazione fisica	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*10*
TOTALE ORE per classe	29	29	30	30	30	148
% ore in italiano	62%	45%	47%	53%	53%	52%

ALL. 2

INTESA SUGLI ESAMI FINALI DELLE SEZIONI BILINGUI ITALO-ALBANESI

PREMESSA

Il corso di studi delle sezioni bilingui si conclude con un esame di Stato.

Il superamento delle prove d'esame è certificazione del curricolo di studi compiuto e consente la prosecuzione degli studi a carattere universitario sia nell'uno che nell'altro Paese.

Le prove, sia scritte che orali, previste per le discipline insegnate in italiano, si svolgono in italiano.

1. ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE

1.1 All'esame conclusivo accedono gli studenti che hanno riportato un giudizio positivo nelle materie previste per l'ultima classe del corso.

1.2 L'esame consta di prove scritte e di prove orali.

Le prove scritte obbligatorie sono:

a) Prova di letteratura albanese
b) Prova di lingua e letteratura italiana
c) Matematica in italiano

Le prove orali obbligatorie sono:

a) Lingua albanese
b) Letteratura albanese
c) Lingua e letteratura italiana
d) Prova in lingua italiana su una materia scelta dallo studente tra fisica o storia.

2. ARTICOLAZIONE E CONTENUTO DELLE PROVE

2.1 Le tracce per le prove scritte di italiano sono concordate tra il Ministero dell'Educazione albanese ed il Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

3. COMMISSIONE D'ESAME

3.1 La Commissione d'esame è composta secondo le modalità previste nelle scuole albanesi ed è integrata da un Commissario italiano nominato dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

3.2 Per la valutazione delle prove scritte e orali che si svolgono in italiano deve essere assicurata la presenza, nella Commissione d'esame, di Commissari delle relative materie con competenze in lingua italiana.

3.3 Il Commissario nominato dalla Parte italiana vigilerà affinché lo svolgimento delle prove sia coerente con le finalità del curricolo bilingue e con i programmi effettivamente svolti senza interferire nelle modalità e nel contenuto dell'esame alla cui direzione è preposto il Presidente della Commissione.

4. VALUTAZIONE

4.1 La valutazione nelle singole prove sarà effettuata secondo le modalità e nella forma previste nella Repubblica albanese.

4.2 La valutazione finale, secondo la normativa albanese, viene espressa in decimi, da un minimo di 5 (sufficiente) ad un massimo di 10, e sarà il risultato di cinque valutazioni parziali conseguite nelle seguenti prove:
- letteratura albanese scritto e orale: un voto
- lingua albanese orale: un voto
- lingua e letteratura italiana scritto e orale: un voto
- matematica scritta: un voto
- materia orale in lingua italiana (o fisica o storia): un voto

4.3 La corrispondenza dei voti secondo il sistema di valutazione italiano sarà effettuata secondo i criteri indicati dalla tabella predisposta dal competente Ufficio del Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

5. RICONOSCIMENTO DEL TITOLO FINALE

5.1 L'Ambasciata d'Italia rilascerà una "dichiarazione di valore in loco" - anche ai fini dell'iscrizione presso le Università italiane con esonero dalla prova scritta di lingua italiana e al di fuori del contingente previsto per gli studenti stranieri - del titolo di studio finale conseguito presso il corso bilingue secondo quanto contenuto nel Memorandum.

5.2 Il titolo di studio finale sarà riconosciuto ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, a partire dagli esami sostenuti secondo le modalità sopra indicate a conclusione del ciclo di studi secondario.

57.

Roma, 19 aprile 2000

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Burkina Faso

(Entrata in vigore: 7 ottobre 2003)

ACCORD DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République Italienne, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 20 Juin 1996 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Burkina Faso, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) du montant total de l'encours de principal, à compter du 20 Juin 1996, des dettes envers l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero (ci-après dénommée "SACE") résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Burkina Faso (ci-après dénommée "Gouvernement") conclu en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 15 Mars 1991;

b) du montant total de l'encours de principal, à compter du 20 Juin 1996, des dettes envers la "SACE" résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le "Gouvernement" conclu en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 7 Mai 1993.

Les montants des dettes concernées sont indiqués dans l'Annexe à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que les intérêts courus sur les Accords de consolidation conclus en application des Procès-Verbaux du Club de Paris des 15 Mars 1991 et 7 Mai 1993 depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 19 Juin 1996 inclus, sont exclus du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I du présent Accord seront remboursées par le "Gouvernement" à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs, comme suit:

20.12.1999	0.23%
20.6.2000	0.25%
20.12.2000	0.27%
20.6.2001	0.28%
20.12.2001	0.30%
20.6.2002	0.32%
20.12.2002	0.34%
20.6.2003	0.36%
20.12.2003	0.38%
20.6.2004	0.41%
20.12.2004	0.43%
20.6.2005	0.46%
20.12.2005	0.48%
20.6.2006	0.51%
20.12.2006	0.54%
20.6.2007	0.57%
20.12.2007	0.60%
20.6.2008	0.63%
20.12.2008	0.67%
20.6.2009	0.70%
20.12.2009	0.74%
20.6.2010	0.78%
20.12.2010	0.82%
20.6.2011	0.87%
20.12.2011	0.91%
20.6.2012	0.96%
20.12.2012	1.01%
20.6.2013	1.07%
20.12.2013	1.12%
20.6.2014	1.18%
20.12.2014	1.24%
20.6.2015	1.30%
20.12.2015	1.37%
20.6.2016	1.44%
20.12.2016	1.51%
20.6.2017	1.59%
20.12.2017	1.67%
20.6.2018	1.75%
20.12.2018	1.84%
20.6.2019	1.93%
20.12.2019	2.02%
20.6.2020	2.12%
20.12.2020	2.23%
20.6.2021	2.34%
20.12.2021	2.45%
20.6.2022	2.57%
20.12.2022	2.70%
20.6.2023	2.83%
20.12.2023	2.97%
20.6.2024	3.12%
20.12.2024	3.27%
20.6.2025	3.43%
20.12.2025	3.59%
20.6.2026	3.77%
20.12.2026	3.95%
20.6.2027	4.14%
20.12.2027	4.34%
20.6.2028	4.55%
20.12.2028	4.77%
20.6.2029	5.01%

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes de l'Article II ci-dessus, le "Gouvernement" s'engage à régler à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes concernées, calculés à partir du 20 Juin 1996 jusqu'au règlement total des dites dettes aux taux d'intéret indiqués aux alinéas suivants:

i) en ce qui concerne les dettes visées à l'Article I, **a)**, au taux de 1,59 % par an;

ii) en ce qui concerne les dettes visées à l'Article I, **b)**, au taux de 1,42 % par an.

2) Les intérêts seront réglés, dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs, en versements semestriels (20 Juin - 20 Décembre), le premier échéant le 20 Juin 1999.

ARTICLE IV

Le "Gouvernement" s'engage à régler à la "SACE", au plus tard le 31 Mars 2000, les dettes dues au titre d'opérations garanties par la "SACE" n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, échues et non encore réglées.

Des intérêts de retard au taux de 3 % par an seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux Articles II et III du présent Accord, le "Gouvernement" s'engage à régler promptement à la "SACE" des intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "EURIBOR" à six mois rélevés sur le Financial Times à la date d'échéance, augmenté de 0,50 % par an.

ARTICLE VI

Sur une base volontaire et bilatérale, les Parties signataires du présent Accord pourront appliquer les dispositions indiquées à la Section II, 3. du Procès Verbal du Club de Paris du 20 Juin 1996 (Conversion de dettes).

ARTICLE VII

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I ci dessus.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord continueront d'être appliquées à moins que les pays créanciers du Club de Paris constatent que les conditions prévues par le Procès-Verbal du 20 Juin 1996 ne sont pas satisfaites.
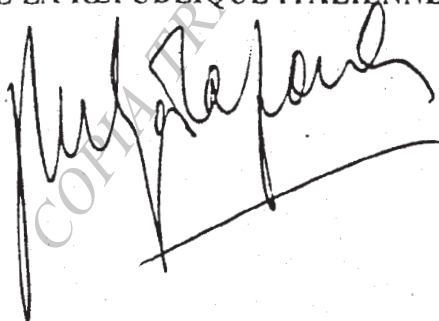
ARTICLE IX

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiqués officiellement la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à ..Rome...... en deux exemplaires, en langue française le..19...Avril 2000

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DU BURKINA FASO

Béatrice Damiba

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DI DEBITI FRA I L GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ILGOVERNO DEL BURKINA FASO

Il Governo del Burkina Faso ed il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica fra i due paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 20 giugno 1996 fra i Paesi partecipanti al Club di Parigi, concernente il consolidamento del debito del Burkina Faso, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dell' ammontare totale del saldo a debito del capitale, a decorrere dal 20 giugno 1996, dei debiti dovuti all'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero (di seguito denominato "SACE") derivanti dall'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Burkina Faso, di seguito denominato "Governo") concluso in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 15 marzo 1991;

b) dell' ammontare totale del saldo a debito del capitale, a decorrere dal 20 giugno 1996, dei debiti dovuti alla SACE derivanti dall'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il "Governo" concluso in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 7 maggio 1993;

Gli importi dei summenzionati debiti sono indicati nell'Annesso al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che gli interessi decorrenti sugli Accordi di consolidamento stipulati in applicazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 15 marzo 1991 e 7 maggio 1993 dall'ultima scadenza d' interessi fino al 19 giugno 1996 compreso, sono esclusi dal presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all' Articolo I del presente Accordo saranno rimborsati dal "Governo" alla SACE nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

20.12.1999	0.23%
20.6.2000	0.25%
20.12.2000	0.27%
20.6.2001	0.28%
20.12.2001	0.30%
20.6.2002	0.32%
20.12.2002	0.34%
20.6.2003	0.36%
20.12.2003	0.38%
20.6.2004	0.41%
20.12.2004	0.43%
20.6.2005	0.46%
20.12.2005	0.48%
20.6.2006	0.51%
20.12.2006	0.54%
20.6.2007	0.57%
20.12.2007	0.60%
20.6.2008	0.63%
20.12.2008	0.67%
20.6.2009	0.70%
20.12.2009	0.74%
20.6.2010	0.78%
20.12.2010	0.82%
20.6.2011	0.87%
20.12.2011	0.91%
20.6.2012	0.96%
20.12.2012	1.01%
20.6.2013	1.07%
20.12.2013	1.12%
20.6.2014	1.18%
20.12.2014	1.24%
20.6.2015	1.30%
20.12.2015	1.37%
20.6.2016	1.44%
20.12.2016	1.51%
20.6.2017	1.59%
20.12.2017	1.67%
20.6.2018	1.75%
20.12.2018	1.84%
20.6.2019	1.93%
20.12.2019	2.02%
20.6.2020	2.12%
20.12.2020	2.23%
20.6.2021	2.34%
20.12.2021	2.45%
20.6.2022	2.57%
20.12.2022	2.70%
20.6.2023	2.83%
20.12.2023	2.97%
20.6.2024	3.12%
20.12.2024	3.27%
20.6.2025	3.43%
20.12.2025	3.59%
20.6.2026	3.77%
20.12.2026	3.95%
20.6.2027	4.14%
20.12.2027	4.34%
20.6.2028	4.55%
20.12.2028	4.77%
20.6.2029	5.01%

ARTICOLO III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi dell'Articolo II precedente il "Governo s'impegna a pagare alla SACE gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a decorrere dal 20 giugno 1996 fino al saldo totale di tali debiti ai tassi d'interesse indicati ai seguenti capoversi;

i) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo 1, a) al tasso dell'1,59% annuo;

ii) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo 1,b) al tasso dell'1,42% annuo.

2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie , in rate semestrali (20 giugno - 20 dicembre), la prima delle quali a scadere il 20 giugno 1999.

ARTICOLO IV

Il "Governo" s'impegna a pagare alla SACE non oltre il 31 marzo 2000, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla SACE che non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo, scaduti e non ancora pagati.

Su questi importi saranno percepiti interessi di mora al tasso del 3%.

ARTICOLO V

In caso di ritardo di oltre trenta giorni di qualsiasi pagamento previsto agli Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo " s'impegna a pagare sollecitamente alla SACE interessi di mora conteggiati secondo il tasso d'interesse corrispondente all' EURIBOR a sei mesi rilevato sul Financial Times alla data di scadenza ed aumentato dello 0,50% annuo.

ARTICOLO VI

Su base volontaria e bilaterale, le Parti firmatarie del presente Accordo potranno applicare le disposizioni indicate alla Sezione II. 3 del Processo Verbale del Club di Parigi del 20 giugno 1996 (conversione di debiti).

ARTICOLO VII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicate, salvo se i paesi creditori del Club di Parigi constatano che le condizioni previste dal Processo-Verbale del 20 giugno 1996 non sono soddisfatte.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in due esemplari in lingua francese, il 19 aprile 2000

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL DEL BURKINA FASO

58.

Vienna, 8 ottobre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNIDO per l'esecuzione di un Progetto in Algeria chiamato «Rafforzamento delle capacità delle strutture d'appoggio ed assistenza alle PMI dell'industria agroalimentare in Algeria»

(Entrata in vigore: 8 ottobre 2003)

ACCORD PORTANT CREATION D'UN FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE PORTANT CREATION D'UN FONDS D'AFFECTATION SPECIALE EN VUE DU FINANCEMENT D'UN PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES D'APPUI ET ASSISTANCE A LA MISE A NIVEAU DES PME DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN ALGERIE

CONSIDERANT que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ci-dessous dénommée "l'ONUDI") et le Gouvernement de la République italienne (ci-dessous dénommé "le Donateur") sont convenus de coopérer à l'exécution d'un projet en Algérie intitulé « Renforcement des capacités des structures d'appui et assistance à la mise à niveau des PME de l'industrie agroalimentaire en Algérie » (ci-dessous dénommé "le projet"), lequel projet est décrit de façon plus détaillée dans le descriptif de projet TF/ALG/03/002 daté de Novembre 2002 qui constitue l'annexe A au présent Accord, dont il fait partie intégrante;

CONSIDERANT que le Donateur a informé l'ONUDI de son intention de verser des fonds pour couvrir les dépenses relatives au projet;

CONSIDERANT que l'ONUDI et le Donateur sont convenus que l'ONUDI serait responsable, aux termes du présent Accord et conformément aux dispositions de son règlement financier et de ses règles de gestion financière, de la gestion des fonds versés par le donateur pour couvrir les dépenses relatives au projet;

L'ONUDI et le Donateur conviennent de ce qui suit :

Article premier

1. Le Donateur mettra à la disposition de l'ONUDI, de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessous, une somme estimée à 1.050.850 Euros et l'ONUDI utilisera ces fonds pour couvrir les dépenses relatives au projet, y compris les dépenses d'appui.

2. Le Donateur, conformément au calendrier des paiements qui constitue l'annexe B au présent Accord, déposera les fonds susmentionnés en deux versements successifs, le premier versement d'un montant de 443.730 Euros et le second d'un montant de 607.120 Euros. Les fonds susmentionnés seront déposés, en monnaies convertibles librement

utilisables, au UNIDO Euro Account No.0029-05107/00, Bank Austria Creditanstalt AG, VIC Rotunda Branch, Wagramerstrasse5, A-1400 Vienna, Austria, en indiquant le numéro de projet TF/ALG/03/002 .

3. L'ONUDI constituera un fonds d'affectation spéciale, régi par les dispositions de son règlement financier et de ses règles de gestion financière, pour l'encaissement et la gestion desdits fonds, y compris les intérêts échus.

4. Le fonds d'affectation spéciale et les activités financées par prélèvements sur ce fonds seront gérés par l'ONUDI conformément à ses règlements, règles, instructions administratives et directives applicables. En conséquence, le personnel sera engagé et administré, le matériel, les fournitures et les services seront achetés et les marchés seront passés conformément aux dispositions desdits règlements, règles, instructions administratives et directives.

5. Tous les comptes et états financiers seront libellés en dollars des Etats-Unis et il n'y aura ni comptabilité ni rapports dans d'autres monnaies. Aux fins de l'enregistrement des contributions reçues et/ou des paiements effectués, toutes les transactions seront converties en dollars des Etats-Unis au taux de change comptable officiel de l'ONU en vigueur à la date de chaque encaissement et/ou paiement.

<u>Article II</u>

Le fonds d'affectation spéciale sera utilisé par l'ONUDI pour couvrir les dépenses effectives afférentes au projet décrit à l'annexe A et financer les services d'appui assurés par l'ONUDI pour l'exécution du projet. Le montant des services d'appui est fixé à 9 % du montant total des dépenses financées par le fonds d'affectation spéciale.

<u>Article III</u>

1. L'ONUDI entreprendra et poursuivra les opérations prévues par le présent Accord dès réception d'une copie du présent Accord, signée par les deux parties, et de contributions suffisantes conformément à l'article premier.

2. Le Donateur s'engage à prendre à sa charge les dépenses effectives correspondant aux services spécifiés dans le descriptif de projet figurant à l'annexe A, et l'ONUDI s'engage à ne pas prendre d'engagements pour des services non spécifiés dans ledit descriptif de projet sans l'accord écrit du Donateur.

3. Si l'ONUDI estime nécessaires des modifications dans les éléments du projet et/ou des services supplémentaires, non prévus dans le descriptif de projet, elle soumettra au Donateur, pour approbation, un budget révisé faisant apparaître les changements d'apports et/ou les ajustements de financement requis.

Article IV

L'équipement, le matériel, les fournitures et tous les autres biens financés par le présent fonds d'affectation spéciale seront la propriété de l'ONUDI. Sauf disposition contraire du descriptif de projet, une fois achevés les travaux d'exécution du projet, la propriété de l'équipement, du matériel et des fournitures ainsi que des autres biens nécessaires au fonctionnement du projet sera transférée au Gouvernement algérien ou à une entité désignée par lui.

Article V

L'évaluation des activités financées par le présent fonds d'affectation spéciale sera faite conformément aux dispositions figurant à l'annexe A.

Article VI

Le présent fonds d'affectation spéciale fera exclusivement l'objet des procédures de vérification intérieure et de vérification extérieure des comptes qui sont prévues par le règlement financier, les règles de gestion financière, les instructions administratives et les directives de l'ONUDI.

Article VII

En sus des rapports spécifiés à l'annexe A, l'ONUDI fournira au Donateur les états et rapports suivants établis conformément à la présentation normalement adoptée par l'ONUDI en matière de comptabilité et de rapports financiers

a) Un état financier annuel indiquant les recettes et les dépenses de l'année ainsi que l'actif et le passif au 31 décembre en ce qui concerne les fonds versés par le Donateur;

b) Un état financier final, dans les six mois suivant la dénonciation ou l'expiration du présent Accord, dans lequel seront clairement indiquées les recettes et les dépenses afférentes au projet pour toutes les lignes budgétaires.

Article VIII

L'ONUDI avisera le Donateur de l'achèvement des activités pour lesquelles le fonds d'affectation spéciale a été constitué. La date de cette notification sera considérée comme étant la date d'achèvement des travaux d'exécution du projet. Le présent Accord demeurera en vigueur aux fins indiquées à l'article X.

Article IX

Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie par écrit avec un préavis de trente jours, étant entendu que les dispositions de l'article X demeureront en vigueur aux fins qui y sont indiquées.

Article X

A l'achèvement des travaux d'exécution du projet au sens de l'article VIII ou lors de la dénonciation du présent Accord en vertu de l'article IX, le fonds d'affectation spéciale restera ouvert jusqu'à ce que toutes les dépenses engagées par l'ONUDI aient été réglées. Tout solde dû à l'ONUDI en vertu de l'article III sera prélevé par l'ONUDI sur le fonds d'affectation spéciale et le Donateur remboursera l'ONUDI en cas de solde négatif dudit fonds.

Sur présentation d'un état financier final conformément à l'article VII b), tout excédent éventuel du fonds d'affectation spéciale sera restitué au Donateur ou utilisé conformément à sa demande.

Article XI

Les noms et adresses ci-dessous sont spécifiés aux fins du présent Accord :

a) Pour le Donateur
Nom : Représentation permanente de l'Italie auprès des organisations internationales
Adresse : Hoher Markt 8-9
Ville et pays : 1010 Vienne (Autriche)
Téléphone/télécopie : (01) 535 16 29 / (01) 535 16 29 35

b) Pour l'ONUDI
Madame Haruko Hirose
Adjointe au Directeur général et
Directrice principale
Division de la coordination des programmes et des opérations hors siège
B.P. 300
Centre international de Vienne
A-1400 Vienne (Autriche)
Téléphone : (+43.1) 260 260
Télécopie : (+43.1) 260 26 6813

Article XII
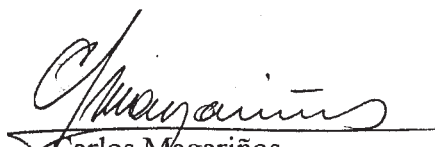
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre d'une disposition contenue dans le présent Accord sera réglé par consultations et négociations.

Article XIII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle il sera signé.
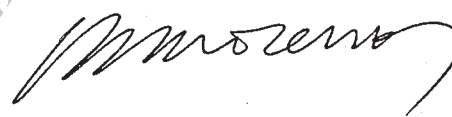
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en deux exemplaires établis en français, à Vienne, le 8 octobre 2003.

Pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel :

Carlos Magariños
Directeur général

Pour le Donateur :

Claudio Moreno
Ambassadeur
Représentant permanent

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES D'APPUI ET ASSISTANCE A LA MISE A NIVEAU DES PME DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE EN ALGERIE

TF/ALG/03/002
(ANNEXE A)

Novembre 2002

DOCUMENT DE PROJET

Titre: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES D'APPUI ET ASSISTANCE A LA MISE A NIVEAU DES PME DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE EN ALGERIE

Budget total: € 1.050.850 (Frais d'Agence inclus)

Date envisagée de démarrage: 1er trimestre 2003

Durée estimée: 2 ans

Lieu du projet: Alger (Algérie)

Contrepartie nationale: Ministère de l'Industrie et de la Restructuration

Agence d'Exécution du Projet: **ONUDI**

BREVE DESCRIPTION:

La présente proposition de projet a pour but de contribuer au programme de restructuration et de mise à niveau développé dans le contexte de la libéralisation et de l'ouverture de l'économie en Algérie. Elle vise à assister les autorités algériennes à améliorer la productivité et la compétitivité industrielles, à faciliter l'intégration, à créer des emplois et à développer le secteur privé, à travers notamment l'exécution d'un projet pilote de développement des structures des capacités d'intervention et la mise à niveau des PME industrielles choisies dans le secteur prioritaire de l'agro-alimentaire. Le projet tient compte des efforts de l'Algérie en matière d'intégration à l'économie mondiale, tout particulièrement de ses efforts d'intégration à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et à l'Union Européenne (UE). Compte tenu du fait que l'industrie agro-alimentaire en Algérie est confrontée à des problèmes de gestion, technologiques et de qualité rendant l'accès difficile aux marchés et aux investissements, le projet permettra :

- le renforcement des capacités d'intervention du centre technique agro-alimentaire ;
- la mise à niveau et l'amélioration de la compétitivité d'un échantillon de 12 entreprises industrielles appartenant au secteur agro-alimentaire ;
- la formation de 20 ingénieurs et cadres selon la démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ;
- la mise en place du programme HACCP dans 12 entreprises de l'industrie agro-alimentaire ;
- l'assistance pour le compagnonnage industriel et le partenariat.

Cette proposition de projet constitue une sous-composante du programme intégré révisée en 2002 par l'ONUDI avec les autorités algériennes et constitue une continuité des activités du projet pilote financé par l'Italie et exécuté par l'ONUDI.

SOMMAIRE

1. Contexte

1.1 Politique du gouvernement

- L'industrie algérienne, au lendemain de l'indépendance, avait une place mineure et se limitait presque essentiellement aux industries de transformation. Les plus importantes unités industrielles se situaient dans le domaine:
- de la mécanique (deux unités de montages de camions et de voitures) ;
- des matériaux de construction (ciment, briques et tuiles) ;
- des industries de transformation (cuir, peaux, textile) ;
- des constructions électriques (câbles), métalliques (emballages, charpentes) ;
- du papier d'Alfa, etc;

Le programme de développement industriel lancé depuis visait essentiellement à satisfaire le marché intérieur en biens d'équipement et biens de consommation, en créant une base industrielle capable de répondre aux besoins induits par le développement du bâtiment et travaux publics, de l'agriculture, de l'hydraulique et des transports. L'effort d'investissement algérien a représenté plus de 40% du PIB dans les années 70, pour descendre à plus de 30% dans les années 80.

La promotion d'une économie ouverte et concurrentielle, choix stratégique décidé par le gouvernement algérien et reconfirmé par le président algérien au mois d'avril 2001 dans le programme de relance économique est matérialisé notamment par les discussions en cours pour la signature de l'accord du cycle de l'Uruguay Round et par le paraphe de l'accord de zone de libre-échange avec l'Union Européenne au mois de décembre 2001. Ce choix stratégique d'économie ouverte au monde aura pour conséquence l'ouverture et l'intégration progressive de l'industrie à la dynamique de la concurrence internationale.

Pour faciliter et soutenir cette dynamique d'intégration, le gouvernement algérien a développé en l'an 2001 un programme de relance économique. Il ressort de ce programme que les objectifs opérationnels que se propose de réaliser le Programme d'appui à la relance économique sont la réactivation de la demande; le soutien aux activités créatrices de valeur ajoutée et d'emploi qui se réalisent à travers une promotion de l'exploitation agricole et de l'entreprise productive notamment locale, de petite et moyenne envergure; la réhabilitation des infrastructures notamment celles qui peuvent permettre un redémarrage des activités économiques et la couverture des besoins nécessaires des populations en matière de développement des ressources humaines.

Ce programme prendra largement en compte trois objectifs qualitatifs majeurs: la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois, l'équilibre régional et la revitalisation de l'espace algérien. Les caractéristiques spatiales de la pauvreté dictent l'adoption d'actions de relance fondées sur le renforcement des équipements socio-collectifs des communes les plus défavorisées permettant ainsi de répondre aux impératifs de service public et d'équilibre régional.

Aujourd'hui, et malgré les réformes, le secteur public industriel reste dominant avec plus de 214.000 emplois à fin 1998 contre moins de 80.000 dans le secteur privé. La production industrielle représente 14% de la production intérieure brute.

Le secteur industriel algérien dispose d'atouts réels:

1. Il existe un potentiel industriel important et des réserves en terme de productivité et de capacité. Ce potentiel est d'autant plus appréciable qu'il constitue un réservoir de production pour la conquête de marchés extérieurs dans le cadre d'une politique de diversification des exportations hors hydrocarbures.

2. Il s'agit d'un outil industriel relativement récent, viable au plan technique mais nécessitant des investissements de réhabilitation et de mise à niveau pour l'amélioration de la qualité des produits fabriqués.
3. Il dispose d'un potentiel humain formé et expérimenté et qui évolue dans un contexte culturel et scientifique en développement (universités, écoles d'ingénieurs et instituts de formation) et qui a gardé des relations industrielles étroites avec leurs partenaires européens.
4. Des avantages comparatifs certains existent en terme de ressources naturelles, énergie et main-d'œuvre.
5. Le marché algérien, en dépit de la contraction constatée suite aux politiques restrictives induites par la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel, reste un marché très porteur et diversifié dont le potentiel de développement se confirmera avec la reprise de la croissance amorcée.
6. Les réformes, la privatisation et les restructurations en cours qui ne sont qu'au début de leur mise en œuvre et la liberté totale d'investir pour les investisseurs privés nationaux et étrangers sont des incitations à des partenariats avec des opérateurs étrangers.
7. L'adhésion en cours de discussion de l'Algérie à la Zone de libre échange avec l'Union Européenne et à l'OMC confirme la volonté d'insertion du pays dans l'économie mondiale et la proximité de l'Europe est un facteur incitatif pour les partenaires étrangers.

L'analyse des problèmes de l'industrie en Algérie qui suit est fondamentalement basée sur la problématique de transition d'une économie administrée et centralisée vers une économie de marché. De ce point de vue la nécessité de restructuration industrielle doit être vue comme la transaction de cette transition avec le transfert à l'Etat des objectifs macro-économiques et sociaux portés par les entreprises dans le système ancien, et le re-positionnement de l'entreprise dans la sphère marchande de création de richesse dans une économie concurrentielle avec un objectif de performance économique et financière.

Dans ce sens, la mise à niveau des entreprises industrielles n'est pas seulement un objectif managérial dans les domaines des produits, du marché, des finances et de l'emploi. Elle concerne aussi l'ensemble des opérateurs institutionnels qui jouent un rôle important en matière d'accompagnement.

1.2 Politique sectorielle

Le secteur public occupe plus de 56% de l'emploi et contribue pour 75% de la production du secteur agro-alimentaire national et 30% pour la valeur ajoutée. Il réalise également la quasi-totalité des importations des produits de base (blés, semoule, farine, huiles, lait et sucre). La plupart des industries agro-alimentaires IAA sont concentrées dans la première transformation et sont en général peu rentables.

Ce secteur a connu depuis l'indépendance des bouleversements considérables résultant de:

l'évolution importante du modèle de consommation dans son volume et sa structure;
la politique de développement industriel national;
l'internationalisation de l'économie agro-alimentaire.

	Production brute Mds de DA	Valeur ajoutée Mds de DA	Effectif (1000)
Total industrie hors hydrocarbure	206	100,9	503.342
I A A	115,6	39,5	94.975
%	55	48	19

Cependant, depuis ces toutes dernières années, les importations de ces produits sont libérées.

Le secteur des industries agro-alimentaires comprend onze filières:

- Produits céréaliers
- Lait et dérivés
- Corps gras
- Produits oléicoles
- Sucres, boissons non alcoolisées
- Boissons alcoolisées
- Conserves de fruits et légumes
- Viandes (blanches et rouges)
- Produits avicoles
- Poissons
- Aliments de bétail.

Le secteur agro-alimentaire a connu depuis l'indépendance différentes transformations organisationnelles.

La première phase est intervenue au cours des premières années de l'indépendance par la création de sociétés nationales.

En 1982 est intervenue la deuxième phase qui correspond à la première restructuration organique des entreprises publiques qui s'est traduite par la multiplication de ces dernières (passage de 9 sociétés nationales à 26 entreprises nationales).

La troisième phase a été annoncée en 1988 avec l'avènement des réformes économiques qui ont conféré à l'entreprise le statut d'entreprise publique économique (EPE) et consacre leur autonomie.

Ces nouvelles entreprises relèvent de 2 secteurs ministériels fonctionnels et sont ventilés comme suit, par filière:

a) Ministère de l'Industrie et de la Restructuration:

- les 5 entreprises régionales des industries des dérivés des céréales (ERIAD);
- l'entreprise nationale du sucre (ENASUCRE);
- l'entreprise nationale des corps gras (ENCG);
- les 3 entreprises des eaux minérales (EMAL, EMIB, et EMIS);
- la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA).

b) Ministère de l'Agriculture:

- les 3 offices régionaux du lait (ORELAI, OROLAIT, ORLAC);
- les 3 offices régionaux de la viande (ORVE, ORVO, OREVIC);
- les 3 offices régionaux d'aviculture (ORAVIE, ORAVIO, ORAC);
- les 3 offices régionaux de production oléicole (ORPO, ORECPO, OREPO);
- l'office national de commercialisation des vins (ONCV);
- l'office national des aliments de bétail (ONAB);
- l'office national de la datte (OND);
- l'entreprise nationale des jus et conserves (ENAJUC);
- l'entreprise nationale des pêches océaniques (ENOCEP);
- l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

N-B: La filière pêche relève du Secrétariat d'Etat à la pêche, lui-même rattaché au Ministère de l'Agriculture.

A ces entreprises d'envergure nationale ou régionale, il y a lieu d'ajouter une dizaine (10) d'entreprises locales qui sont pour la plupart de petite taille aussi bien sur le plan de leur effectif que sur le plan de leur volume d'affaire et/ou de leur production.

La gestion de ces entreprises agro-alimentaires est actuellement confiée à deux holding publics créés en 1995:

- le holding public agro-alimentaire de base;
- le holding public agro-alimentaire divers.

L'orientation et le contrôle de ces holding sont assurés par le Conseil National de Participation de l'Etat (CNPE) et le Conseil de surveillance.

Le holding public agro-alimentaire gère un portefeuille constitué de 12 entreprises réparties en trois groupes:

- le groupe des céréales avec 5 entreprises (ERIAD);
- le groupe lait composé de 3 entreprises (offices des laits);
- le groupe de "production végétale" comprenant 3 entreprises (ENCG, ENASUCRE et SNTA).

Le portefeuille du holding public agro-alimentaire divers est composé de 13 entreprises regroupées en 4 filières:

- viande: ORAVIO - ORAVIE - ORAC - ORVE;
- boissons: ONCV - EMAL - EMIS - EMIB;
- transformation: ENAJUS - ENAFROID et stockage;
- ingénierie: BNEDER - ENACT;

Le secteur privé est faiblement représenté dans les industries agro-alimentaires de base. Par secteurs d'activités, le recensement des unités industrielles relevant du secteur privé se présente comme suit:

Secteurs d'activités	Nombre
Limonaderies	530
Confiseries-Biscuiteries	220
Conserveries fruits & légumes	17
Chocolateries	52
Fromageries & produits laitiers	66
Aliments de bétail & aviculture	2000
Fabriquants d'arômes & glaces	44
Lait et dérivés	124
Moulins industriels	6

Source: MIR

.3 *Caractéristiques du secteur*

a majorité des industries agro-alimentaires peuvent se caractériser par:

- le marché national se trouve en pleine mutation compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation générale des prix. Une première tendance laisse apparaître un tassement et un fléchissement de la demande pour la plupart des produits alimentaires;
- la libéralisation du commerce extérieur et la réalisation d'investissements privés durant ces dernières années assurent une concurrence de plus en plus grande des produits fabriqués par les industries agro-alimentaires ;

- les échéances économiques et publiques prochaines, telles que l'entrée de l'Algérie à l'OMC et le traité de libre échange avec l'Union Européenne risquent d'être lourdes de conséquences, notamment pour la branche agro-alimentaire dans la mesure où il s'agit de produits de masse qui restent l'apanage de quelques firmes au niveau mondial qui s'imposent par les coûts et la marque;
- l'ensemble des entreprises des IAA sont issues de la restructuration des grandes sociétés nationales de l'époque. Cette restructuration qui a abouti à la configuration actuelle n'a pas été pensée et réalisée dans le cadre d'une vision globale d'un développement rational des différentes filières;
- l'engagement de l'Etat dans la sphère de production des IAA durant une longue période historique, outre les mauvaises performances économiques qu'elle a générées, a également contribué à façonner une mentalité de rente qui demeure à ce jour;
- l'impératif de produire sous la forte pression de la demande des produits sensibles, a conduit à une utilisation intensive et irrationnelle de l'outil de production. Cette utilisation a entraîné un essoufflement et un vieillissement prématuré de l'appareil de production avec une régression des fonctions maintenance, contrôle de qualité et formation;
- la majorité des entreprises de l'agro-alimentaire ont développé en leur sein toutes les fonctions d'appui et de soutien logistiques (flottes de transport, dépôts, réseaux de distribution, unités de travaux, ateliers divers, stock stratégique, activités de montage, de développement, etc.). Ces fonctions logistiques, particulièrement lourdes, ont généré des coûts de structures excessifs;
- dans toute la branche des IAA, la filière céréales et la filière lait représentent à elles seules une position stratégique largement prédominante par leur important potentiel industriel résultant des investissements massifs consentis par l'Etat durant ces dernières années;
- le management des entreprises des différentes filières est accaparé essentiellement par les problèmes liés à l'activité distribution et commercialisation où la pression exercée sur les dirigeants est quasi-permanente à tous les niveaux des paliers hiérarchiques. Cette situation a conduit à la marginalisation des fonctions principales de l'entreprise;
- une productivité relativement faible pour l'ensemble des filières. Il reste cependant utile de souligner qu'au plan technique et technologique, il existe un important gisement de production et de productivité dans la majorité des usines des différentes filières;
- toutes les industries agro-alimentaires sont caractérisées par un sous-encadrement plus ou moins prononcé d'une filière à l'autre et par une stabilité et une ancienneté importante du personnel. La stabilité et l'ancienneté du personnel, caractéristiques de la ressource humaine des IAA ont également forgé une mentalité ambiante largement habile aux changements;
- les entreprises de la quasi-majorité des filières assurent des activités très diversifiées et leur configuration industrielle actuelle ne leur garanti par des niveaux de flexibilité, de performance et de compétitivité optimales. Cette configuration industrielle ne favorise pas ces opérations de privatisation projetée;
- le système de management actuel reste inadapté à l'environnement actuel qui subit de profondes mutations. L'absence de formation et sélection d'équipes dirigeantes, demeure également un trait caractéristique.

1.4 Hypothèses et risques

1.4.1 Hypothèses aux différents niveaux

Au niveau global, il convient de mentionner que l'objectif global pourra être réalisé plus facilement avec la mise en œuvre des mesures présidentielles annoncées par le président algérien lors de présentation du programme de relance économique.

A la demande du Ministère de l'Industrie et de la restructuration « MIR » et pour des raisons budgétaires, le nombre d'entreprises bénéficiaires est fixé à douze (12). Ces entreprises seront sélectionnées dans une population de plusieurs dizaines d'entreprises et seront représentatives des branches du secteur de l'agro-alimentaire. Ces entreprises n'ont bien évidemment pas encore adhéré au programme national de mise à niveau lancé en l'an 2001 en Algérie.

Elles seront sélectionnées en fonction notamment des critères suivants:

- l'éligibilité au Programme National de Mise à Niveau;
- le nombre des emplois de l'entreprise ne devra pas excéder 250 emplois.
- le potentiel des PME/PMI comme modèle pour les autres entreprises de son secteur en ce qui concerne les produits, le marché, la situation concurrentielle;
- le potentiel matériel et la volonté de l'entreprise à appliquer les programmes de mise à niveau;
- l'importance de l'entreprise pour l'Algérie sur les plans exportation, valeur ajoutée et emploi;
- l'appréciation par l'entreprise de l'opportunité qui lui est présentée, la motivation de cette entreprise et sa disposition à coopérer, à faciliter la mission des experts et à appliquer les recommandations proposées;
- le degré d'urgence du plan de mise à niveau pour l'entreprise face aux impératifs de l'ouverture du marché.
- la compétence et le dynamisme de l'entrepreneur et de son équipe de gestionnaires.

Le MIR présentera une liste d'entreprises éligibles, une pré-sélection des entreprises se fera par le comité de suivi qui sera créé et qui groupera l'ONUDI et le MIR. La sélection des entreprises bénéficiaires se fera conjointement par le comité de suivi au démarrage du projet.

Pour le programme de formation de futurs formateurs, il est à noter que les formateurs candidats doivent avoir une compétence particulière, une expérience dans le secteur et dans la formation et des qualités de « leadership », il s'agit d'un élément-clé pour assurer l'effet multiplicateur et la durabilité du projet après la fin des activités. Les formateurs étrangers doivent avoir une expérience de 10 ans minimum dans le secteur et dans la formation.

1.4.2 Risques

Pour éviter tout retard dans l'exécution du projet, il est indispensable que chaque entreprise remette toutes les informations nécessaires et réponde au questionnaire de diagnostic dans les délais fixés par le comité de gestion et le responsable du projet au Siège qui est le chef du projet de l'ONUDI. Les responsables de l'entreprise doivent également être disponibles lors des visites de l'entreprise. Les risques d'indisponibilité sont très faibles compte tenu de l'intérêt que porte le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration et les responsables des entreprises à ce projet.

Le second risque porte sur les difficultés éventuelles de financement de l'investissement matériel requis pour la mise à niveau des entreprises. Ce risque est faible du fait que l'un

des critères de sélection des entreprises est la capacité de financement de l'entreprise. La banque de l'entreprise va être impliquer dans la finalisation du programme de mise à niveau et son engagement pour la participation au financement sera demandé pour valider le programme de mise à niveau. Le risque de non financement est donc très faible surtout que le gouvernement a mis en place le programme national de mise à niveau.

1.5 *Bénéficiaires et acteurs principaux*

Les principaux bénéficiaires de ce projet sont: le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration, le Ministère de la PMI-PME, le Centre Technique de l'Agro-Alimentaire, les associations professionnelles et les bureaux d'étude, un échantillon de 12 PME (au total) sélectionnées et appartenant au sous-secteur prioritaire (agro-alimentaire). Ces bénéficiaires verront leurs capacités renforcées et leurs performances développées.

Les principaux acteurs concernés par la restructuration et la mise à niveau sont le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration MIR, le Ministère de la PMI-PME et les structures et institutions d'appui aux entreprises agro-alimentaires.

Dans les sections suivantes sont rappelées les principales missions qui leur sont confiées dans le cadre de la mise à niveau et le développement industriel.

LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION

Les orientations générales recueillies au niveau du Ministère en terme de politique générale peuvent être résumées ainsi:

- mise à niveau de l'entreprise plutôt que restructuration industrielle;
- mise à niveau de l'environnement industriel, contrôle de qualité, gestion des zones industrielles, système de données et d'informations industrielles, etc;
- abandon des activités non rentables et des centres de consommation de ressources même si l'entreprise peut en assumer le financement;
- recentrage sur les métiers de base et élagage des activités annexes et connexes;
- filialisation des unités de production comme étape de la privatisation;
- renforcement des capacités nationales à travers la formation,
- enfin les projets neufs doivent être essentiellement l'œuvre de promoteurs privés.

Ainsi deux axes d'actions se dessinent pour le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration:

- Au niveau macro-économique, élaborer des stratégies industrielles qui serviront de base aux politiques de soutien et d'incitation, ces politiques consensuelles vont être élaborées avec les autres départements sectoriels: identification des menaces et opportunités offertes par les capacités nationales et internationales, les marges de manœuvres et les axes majeurs d'action avec les moyens disponibles.
- Appliquer le programme national de mise à niveau lancé par le chef du gouvernement algérien au mois de février 2001.

La mutation des activités du Ministère vers la gestion d'un système industriel complexe par nature nécessite non seulement que les structures et les rôles du MIR s'adaptent à ces changements mais que les autres acteurs (Ministère de la PMI-PME, entreprises, autres départements ministériels, etc.) perçoivent ces mutations.

LE MINISTERE DE LA PMI-PME

Le Ministère de la PMI-PME est chargé du développement de la petite et moyenne entreprise en Algérie. Les dernières données relatives au secteur de la PME/PMI, tous secteurs économiques confondus, font état de l'existence de 177.365 entreprises privées dont 34.060 sont des personnes morales, le reste étant des personnes physiques.

CONSTRUCTION	42.563
INDUSTRIE	88.187
COMMERCE	21.647
SERVICES PUBLICS	21.978
AGRICULTURE	2.990
TOTAL	**177.365**

Le nombre d'entreprises industrielles du secteur des PMI de 5 salariés et plus s'élève à près de 25.000 dont environ un millier ont plus de 10 salariés et environ 200 sont dans le secteur des EPL (Entreprises Publiques Locales). Les PMI sont très fortement concentrées autour des trois grands pôles régionaux que sont l'Algérois et l'Oranie, et récemment le M'zab, néanmoins les intentions d'investissements sont beaucoup mieux distribuées régionalement.

Les principaux secteurs d'activité sont la production des matériaux de construction, bois, papier, agro-alimentaire, textiles et cuirs. La taille supérieure de ces entreprises varie entre: 21 et 200 travailleurs pour le public, 20 et 50 travailleurs pour le privé.

L'effectif salarié total, estimé à 130.000 en 1993 est inférieur à 80.000 salariés aujourd'hui. Les performances économiques de la PME/PMI bien que modestes ne sont pas négligeables et ce secteur représente environ 25% de l'emploi et 10% de la valeur ajoutée du secteur industriel.

Malgré l'existence d'une base industrielle importante, la sous-traitance demeure très peu développée, car les contraintes de prix, qualité et délai imposées par les donneurs d'ordres sont plus dures que sur les autres marchés. Les PME/PMI produisent essentiellement des biens de consommation courante tandis que les biens intermédiaires et les équipements commencent seulement à être produits.

LES STRUCTURES D'APPUI

Les structures existantes actuellement interviennent dans les domaines d'activité suivants:

- établissement de formation;
- offices interprofessionnels;
- centre de fabrication d'équipements, accessoires et pièces de rechange;
- centre d'engineering" et de recherche.

a) Etablissements de formation:

Il existe actuellement plusieurs instituts de formation d'ingénieurs et de techniciens en agro-alimentaires dépendant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, à savoir:

- L'Institut National Agronomique (INA, Alger);
- Les instituts nationaux d'enseignement supérieur d'agronomie (INES d'Agronomie) implantés à travers dix wilayas;
- l'Institut National des Industries Agro-Alimentaires (INIA) de Boumerdès.

Parallèlement à ces instituts, le Centre de Recherche en Industries Alimentaires (CRIAA) - Blida) assure également des formations de perfectionnement et de recyclage.

b) Centres interprofessionnels:

Deux centres ont été créés récemment, un pour la filière céréale et l'autre pour la filière lait

(CNIF lait - Centre National interprofessionnel de la filière lait).

c) Centre de fabrication d'équipements:

Il s'agit du Centre de fabrication d'équipements des industries alimentaires (CEIAL de Blida) spécialisé dans la fabrication d'équipements, accessoires et pièces de rechange destinés plus particulièrement à l'industrie de la Meunerie. D'autres entreprises de l'industrie mécanique ont commencé récemment à s'intéresser à la fabrication d'équipements et pièces pour les I.A.A. (ENCC, PMO).

d) Centre d'engineering et de recherche:

Dans ce domaine, il existe actuellement un seul centre d'engineering et de recherche, spécialisé dans les I.A.A. : le Centre de Recherche en Industries Agro-Alimentaires (CRIAA - ex: ENIAL).

Hormis les institutions de formation qui sont suffisamment encadrées, le reste des structures d'appui et de soutien demeure étriqué.

e) Centre technique de l'Agro-Alimentaire:

Son développement reste une priorité pour le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration et les entreprises agro-alimentaires en Algérie. Le centre technique doit répondre aux besoins d'assistance technique des entreprises. Les principales activités du centre englobent:

- Analyse et Essai: le Centre met à la disposition des industriels un équipement pilote et des laboratoires assurant:
  - L'optimisation des conditions de fabrication
  - Essais de nouveaux procédés
  - Essais de nouveaux équipements
  - Mise au point de nouveaux produits
  - Des analyses pour l'auto contrôle des analyses réglementaires (Physico-chimiques, Microbiologiques et Sensorielles)
- Diagnostic et Etudes: Le Centre met à la disposition des professionnels une panoplie d'outils leur permettant de mieux affronter les marchés et de préparer leurs entreprises à la concurrence internationale (Diagnostics stratégiques et études de mise à niveau, Assurance Qualité «ISO 9000 et Audit de la démarche HACCP) et Etudes Technico-Economiques «Etudes de faisabilité, études préalables à l'investissement et études de marché».
- Conseils et Assistance dans les domaines de la Mise à Niveau, Assurance Qualité, HACCP, et enfin de Réglementation.
- Formation dans les domaines de l'Ingénierie de la formation, au niveau Inter Entreprises et Intra Entreprises et Séminaires de Sensibilisation
- Information, au niveau surtout de la Veille Technologique et de la Vulgarisation de la Normalisation.

1.6 Problèmes à résoudre

Plusieurs entreprises industrielles algériennes sont ou seront menacées suite à l'ouverture du marché et après l'entrée en vigueur de l'accord de zone de libre-échange avec l'Union Européenne et l'OMC. La situation de certaines de ces entreprises risque de se détériorer si des mesures d'accompagnement et de mise à niveau ne sont pas prises immédiatement.

Ces entreprises ont besoin de façon urgente d'une assistance technique pour leur mise à niveau. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange avec tous les pays du Bassin Sud de la Méditerranée et l'ouverture économique des pays de l'Europe de l'Est, l'Algérie et particulièrement les entreprises industrielles qui ont un potentiel pour l'exportation vont trouver beaucoup de difficultés à pouvoir se positionner solidement dans cet espace. La compétitivité sera très vive et un effort considérable de marketing, de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité est indispensable.

En raison du nombre assez élevé d'entreprises concernées par la mise à niveau, la stratégie adoptée consiste à renforcer les capacités nationales à travers le développement d'un Centre Technique de l'Agro-Alimentaire, la formation des ingénieurs et cadres des bureaux d'études et ingénieurs conseils d'une part et à fournir une assistance pilote à un nombre limité d'entreprises représentatives appartenant au sous-secteur prioritaire en Algérie: l'agro-alimentaire. Pour des raisons budgétaires, le nombre d'entreprises bénéficiaires est de 12 PME industrielles. La sélection se fera dans une population de plusieurs dizaines d'entreprises représentatives du sous-secteur en fonction des critères énumérés ci-dessus..

2. Intervention

2.1 Objectifs de développement

Soutenir la dynamique de restructuration, de compétitivité, d'intégration, de croissance de l'industrie algérienne et de développement de l'emploi à travers le renforcement des capacités des structures d'appui et la mise à niveau de douze (12) PME industrielles de l'agro-alimentaire dans le contexte du processus de libéralisation et de l'ouverture de l'économie en Algérie.

2.2 Objectifs immédiats

Améliorer la compétitivité de l'industrie algérienne à travers le renforcement des capacités des structures d'appui du centre technique agro-alimentaire, les associations professionnelles, les bureaux d'études et la mise à niveau de 12 PME du secteur prioritaire de l'agro-alimentaire.

2.3 Résultats et activités

La compétitivité d'une industrie dépend pour une large part de son environnement. C'est pourquoi le présent projet comporte un ensemble cohérent visant à l'amélioration de l'environnement institutionnel (1 centre technique, les bureaux d'étude, etc) et la mise à niveau de l'entreprise. La contribution de l'ONUDI, portant sur le renforcement des capacités des structures d'appui, portera notamment sur un diagnostic du centre technique, un renforcement des capacités de ces structures pour appuyer la mise à niveau ainsi que la mise à niveau à titre pilote de 12 PME du secteur de l'agro-alimentaire y compris le partenariat et le compagnonnage industriels. Les bénéficiaires du projet seront sélectionnés parmi les acteurs des secteurs agro-alimentaires.

La présente proposition comporte 7 résultats:

1- Un rapport d'évaluation des capacités du centre technique agro-alimentaire ainsi que des associations professionnelles au sein du secteur agro-alimentaire en matière d'assistance et de mise à niveau des PME préparé.

2- Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire en matière d'assistance et de mise à niveau des PME.

3- Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparé pour chacune des 12 PME sélectionnées
4- 12 PME assistées à la mise en œuvre des plans de mise à niveau.
5- 20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point)
6- Programme de HACCP mis en place dans 12 entreprises agro-alimentaires
7- Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées.

Résultats et activités

	Logique d'intervention
Objectif global	Soutenir la dynamique de restructuration, de compétitivité, d'intégration, de croissance de l'industrie algérienne et de développement de l'emploi à travers le renforcement des capacités des structures d'appui et la mise à niveau de douze (12) PME industrielles de l'agro-alimentaire dans le contexte du processus de libéralisation et de l'ouverture de l'économie en Algérie.
Objectif spécifique	Renforcement des capacités des structures d'appui dans le cadre du programme de mise à niveau des PME agro-alimentaires.
Résultat 1	Un rapport d'évaluation des capacités du centre technique agro-alimentaire ainsi que des associations professionnelles agro-alimentaires en matière d'assistance et de mise à niveau des PME préparé et validé.
Activité 1	1. Identifier les structures d'appui et les associations professionnelles fournissant l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME agro-alimentaires.
Activité 2	2. Evaluer les capacités du centre techniques et des associations professionnelles et déterminer les besoins de ces structures dans le domaine de l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME
Activité 3	3. Elaborer un plan d'actions pour renforcer les capacités des structures d'appui dans le domaine de l'assistance technique et la mise à niveau des PME
Activité 4	4. Organiser un séminaire pour présenter, discuter et valider le plan d'actions
Résultat 2	Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire et des associations professionnelles en matière d'assistance et de mise à niveau des PME.
Activité 1	1.Sélection des modules de formation et des formateurs
Activité 2	2. Sélection des consultants internationaux
Activité 3	3. Préparation des supports de formation pour 4 thèmes sélectionnés
Activité 4	4. Organisation des séminaires et ateliers de 3 jours par thème
Activité 5	5. Complément de formation en Italie pour 10 futurs formateurs
Activité 6	6. Assistance technique au laboratoire d'analyse et d'essai et dotation de petits équipements
Résultat 3	Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparé pour chacune des 12 PME sélectionnées
Activité 1	1.Identifier les 12 entreprises et établir un questionnaire de diagnostic stratégique
Activité 2	2. Procéder au diagnostic des produits-marchés et du positionnement stratégique.
Activité 3	3. Faire un diagnostic financier.
Activité 4	4. Procéder au diagnostic des compétences managériales.
Activité 5	5. Procéder au diagnostic des compétences techniques et de qualité.
Activité 6	6. Formuler un rapport de diagnostic stratégique global pour chaque entreprise et étudier les stratégies possibles.

Activité 7	7. Préparer un plan de mise à niveau par entreprise en dégageant les actions prioritaires.
Activité 8	8. Organiser un séminaire de présentation des résultats des études de 2 jours pour 150 participants du secteur de l'agro-alimentaire.
Résultat 4	Environ 12 PME assistées à la mise en œuvre des plans de mise à niveau.
Activité 1	1.Assister directement chaque entreprise dans la mise en œuvre des actions prioritaires immatérielles de mise à niveau (marketing, management, qualité, gestion de la production, etc).
Activité 2	2. Mettre en œuvre les actions liées à la formation, à l'introduction et l'amélioration des systèmes de gestion et de qualité.
Activité 3	3. Assister à titre pilote 6 entreprises à mettre en place un système qualité et à la certification ISO 9000.
Activité 4	4. Organiser un séminaire de dissémination et de présentation des actions de mise à niveau de 2 jours pour 150 personnes
Résultat 5	20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point).
Activité 1	1.Identification des besoins de formation.
Activité 2	2.Sélection de 20 ingénieurs et cadres.
Activité 3	3. Préparation des programmes et des supports de formation (y compris matériel de démonstration).
Activité 4	4.Sélectionner 10 experts et les former en audit de l'HACCP (5 jours).
Activité 5	5. Accompagnement des experts formés dans la mise en place des systèmes HACCP dans les entreprises.
Résultat 6	Programme de HACCP mis en place dans 12 entreprises agro-alimentaires.
Activité 1	1.Evaluation de la situation en termes d 'hygiènes et de salubrité (BPF et HACCP) dans les entreprises sélectionnées.
Activité 2	2. Mise en place de programmes assurance de la salubrité des produits selon la démarche HACCP.
Activité 3	3. Audit HACCP des 12 entreprises.
Activité 4	4.Mise en place des actions correctives.
Activité 5	5.Séminaire de dissémination de l'HACCP y compris documentation nécessaire.
Résultat 7	Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées.
Activité 1	1.Identification des PME cibles en Algérie et notamment en Italie.
Activité 2	2.Recherche de partenariats.
Activité 3	3.Organisation d'un voyage d'études en Italie pour contacts et discussions(12 pers. x 5 jours).
Activité 4	4.Assister à la mise en œuvre des actions de partenariat d'entreprises.

2.4. Cadre logique

A partir des résultats et activités définis plus haut, le cadre logique se présente comme suit :

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global	Soutenir la dynamique de restructuration, de compétitivité, d'intégration, de croissance de l'industrie algérienne et de développement de l'emploi à travers le renforcement des capacités des structures d'appui et la mise à niveau de douze (12) PME industrielles de l'agro-alimentaire dans le contexte du processus de libéralisation et de l'ouverture de l'économie en Algérie.	Augmentation de la production des produits agro-alimentaires, Amélioration de la productivité et de la qualité des produits, accroissement de l'exportation et nouvelles créations de l'emploi.	Statistiques de la production, de l'exportation et de l'emploi, bilans des entreprises bénéficiaires.	Mise en place du programme de mise à niveau des entreprises agro-alimentaires
Objectif spécifique	Renforcement des capacités des structures d'appui dans le cadre du programme de mise à niveau des PME agro-alimentaires.	Centre technique opérationnel et intervenant dans le domaine de la mise à niveau des PME	Rapport d'activité du centre technique de l'agro-alimentaire	Adhésion des entreprises au programme algérien de mise à niveau
Résultat 1	Un rapport d'évaluation des capacités du centre technique agro-alimentaire ainsi que des associations professionnelles agro-alimentaires en matière d'assistance et de mise à niveau des PME préparé et validé.	Rapport préparé	Rapport validé par les autorités algériennes	
Activité 1	1. Identifier les structures d'appui et les associations professionnelles fournissant l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME agro-alimentaires.	1 mois expert nat.	2000 €	
Activité 2	2. Evaluer les capacités du centre techniques et des associations profession. et déterminer les besoins de ces structures dans le domaine de l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME	1 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat.	11500 € 4000 €	
Activité 3	3. Elaborer un plan d'actions pour renforcer les capacités des structures d'appui dans le domaine de l'assistance technique et la mise à niveau des PME	0.5 mois expert int. Sen. 1 mois expert nat.	5750 € 2000 €	

Activité 4	4. Organiser un séminaire pour présenter, discuter et valider le plan d'actions	40 participants pour une journée	3000 €	
Résultat 2	Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire et des associations professionnelles en matière d'assistance et de mise à niveau des PME.	Accroissement du nombre d'interventions d'assistance technique du centre	Rapport d'activité du centre technique	Prise en charge par le gouvernement de l'investissement matériel pour le centre
Activité 1	1.Sélection des modules de formation et des formateurs	1 mois expert nat.	2000 €	
Activité 2	2. Sélection des consultants internationaux	ONUDI	Pour mémoire	
Activité 3	3. Préparation des supports de formation pour 4 thèmes sélectionnés	2 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat.	23000 € 4000 €	
Activité 4	4. Organisation des séminaires et ateliers de 3 jours par thème pour 40 participants par thème	1 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat. Frais d'organisation	11500 € 4000 € 20000 €	
Activité 5	5. Complément de formation avancé en Italie pour 10 futurs formateurs	10 futurs formateurs formés (une semaine en Italie)	40000 €	
Activité 6	6. Assistance technique au laboratoire d'analyse et d'essai et dotation de petits équipements	1 mois expert inter. Sen. Equipement labo.	~~11500~~ € 125000 €	
Résultat 3	Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparé pour chacune des 12 PME sélectionnées	Rapport de diagnostic et plan de mise à niveau par entreprise préparé	Rapport de diagnostic et plan de mise à niveau par entreprise validé	
Activité 1	1.Identifier les 12 entreprises et établir un questionnaire de diagnostic stratégique	1 mois expert national Annonce dans les journaux pour appel à candidature	2000 € 2000 €	
Activité 2	2. Procéder au diagnostic des produits-marchés et du positionnement stratégique.	1.5 mois expert inter. Senior 4 mois expert nat.	17250 € 8000 €	
Activité 3	3. Faire un diagnostic financier.	5 mois expert national	10000 €	
Activité 4	4. Procéder au diagnostic des compétences managériales.	2 mois expert inter. senior 4 mois expert nat.	23000 € 8000 €	
Activité 5	5. Procéder au diagnostic des compétences techniques et de qualité.	3 mois expert inter. Sen. 3 mois expert nat.	34500 € 6000 €	
Activité 6	6. Formuler un rapport de diagnostic stratégique global pour chaque entreprise et étudier les stratégies possibles.	1 mois expert int. 3 mois expert nat.	11500 € 6000 €	
Activité 7	7. Préparer un plan de mise à niveau par entreprise en dégageant les actions prioritaires.	1 mois expert inter.	11500 €	
Activité 8	8. Organiser un séminaire de présentation des résultats des études de 2	Frais d'organisation du séminaire	10000 €	

	jours pour 150 participants du secteur de l'agro-alimentaire.			
Résultat 4	Environ 12 PME assistées à la mise en œuvre des plans de mise à niveau.	Réalisation des programmes de mise à niveau	Performances améliorées	
Activité 1	1.Assister directement chaque entreprise dans la mise en œuvre des actions prioritaires immatérielles de mise à niveau (marketing, management, qualité, gestion de la production, etc.).	10 mois expert internat. Senior. 24 mois expert nat. (2 mois par entrep.)	115000 € 48000 €	
Activité 2	2. Mettre en œuvre les actions liées à la formation, à l'introduction et l'amélioration des systèmes de gestion et de qualité.	4 séminaires de formation organisés x 40 participants par séminaire x 3 jours par thème	20000 €	
Activité 3	3. Assister à titre pilote 6 entreprises à mettre en place un système qualité et à la certification ISO 9000.	2 mois expert intern. Sen. 6 mois expert nat.	23000 € 12000 €	
Activité 4	4. Organiser un séminaire de dissémination et de présentation des actions de mise à niveau de 2 jours pour 150 personnes	Séminaire organisé pour 150 personnes x 2 jours	15000 €	
Résultat 5	20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point).	20 ingénieurs qualifiés en HACCP	Intervention pour faire audit HACCP	
Activité 1	1.Identification des besoins de formation.	2 semaines	Pour mémoire	
Activité 2	2.Sélection de 20 ingénieurs et cadres.	1 mois expert nat.	2000 €	
Activité 3	3. Préparation des programmes et des supports de formation (y compris matériel de démonstration).	1 mois expert intern. 2 mois expert nat.	11500 € 4000 €	
Activité 4	4.Sélectionner 10 experts et les former en audit de l'HACCP (5 jours).	0.5 mois expert intern. 1 mois expert national Frais d'organisation	5750 € 2000 € 6000 €	
Activité 5	5. Accompagnement des experts formés dans la mise en place des systèmes HACCP dans les entreprises.	1 mois expert internat. Frais de déplacement et de séjour à l'intérieur du pays pour les experts à former	11500 € 10000 €	
Résultat 6	Programme de HACCP mis en place dans 12 entreprises agro-alimentaires.	Programmes HACCP opérationnels	Entreprises certifiées HACCP	Prise en charge des équipements nécessaires par les entreprises

Activité 1	1.Evaluation de la situation en termes d 'hygiènes et de salubrité (BPF et HACCP) dans les entreprises sélectionnées.	1.5 mois expert internat. Sen. 6 mois experts nat. formés	17250 € 12000 €	
Activité 2	2. Mise en place de programmes assurance de la salubrité des produits selon la démarche HACCP.	1.5 mois experts intern. Sen. 6 mois expert nat. formés	17250 € 12000 €	
Activité 3	3. Audit HACCP des 12 entreprises.	1 mois expert intern. sen	11500 €	
Activité 4	4.Mise en place des actions correctives.	1.5 mois expert intern. Sen. 3 mois expert nat.	17250 € 6000 €	
Activité 5	5.Séminaire de dissémination de l'HACCP y compris documentation nécessaire.	Séminaire organisé pour 100 ingénieurs et cadres x2 jours	10000 €	
Résultat 7	Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées.	Accords de partenariats négociés	Au moins 6 accords de partenariats conclu	En coopération avec le bureau de Milan
Activité 1	1.Identification des PME cibles en Algérie et en Italie et préparation des dossiers de partenariat .	1.5 mois expert internat. senior 3 mois experts nat.	17250 € 6000 €	
Activité 2	2.Recherche de partenariats.	1 mois expert internat. sen.	11500 €	
Activité 3	3.Organisation d'un voyage d'affaires, en Italie pour contacts et discussions(12 pers. x 6 jours).	1 mois expert intern. Sen. Frais de voyage pour 12 chefs d'entreprises x 6 jours	11500 € 18000 €	
Activité 4	4.Assister à la mise en œuvre des actions de partenariat d'entreprises.	1 mois expert intern. Sen. 2 mois expert nat.	11500 € 4000 €	

N.B:

- Les missions des fonctionnaires ONUDI ne sont pas incluses € 20 000.
- Les voyages des experts internationaux (46x € 600) ne sont pas inclus € 27 600
- Les services techniques de coordination globale, d'évaluation des rapports et de supervision technique de l'ONUDI 2.5 h/m d'experts seniors ne sont pas inclus € 28750.

3. Mise en œuvre du projet

3.1 Moyens physiques et non-physiques

Le projet d'un montant de € 1.050.850 sera financé par un don de l'Italie. D'un commun accord, l'Algérie et l'Italie chargent l'ONUDI de l'exécution du projet. L'ONUDI assurera l'exécution du projet qui vise à mettre à niveau et améliorer la compétitivité de 12 entreprises agro-alimentaires bénéficiaires du projet. L'ONUDI fournira les services d'appui techniques pour le choix, la supervision des bureaux d'études et la coordination globale du projet. En raison du nombre élevé d'entreprises bénéficiaires du projet (12) et du nombre assez élevé d'experts (3 à 4 par entreprise) devant intervenir pour le diagnostic et la mise à niveau, l'ONUDI fera recours à des bureaux d'études nationaux et internationaux ou centres techniques. Les termes de référence seront finalisés deux mois avant le démarrage du projet.

Les bureaux d'études retenus doivent disposer d'une grande expérience en matière de diagnostic et de mise en place de programme de restructuration et de mise à niveau. Les experts proposés doivent être hautement qualifiés dans leurs spécialités.

3.2 Organisation, procédures et modalités d'exécution

L'agence d'exécution du projet sera l'ONUDI. L'ONUDI dispose d'une vaste expérience internationale dans ce domaine et a déjà contribué à la formulation et au démarrage du programme de mise à niveau en Algérie à travers l'assistance au Ministère de l'Industrie et de la Restructuration et l'assistance pour la mise à niveau de 20 entreprises industrielles.

L'action envisagée de soutien à la mise à niveau des entreprises industrielles agro-alimentaires couvre des domaines variés et étendus: technologie industrielle, qualité, formation, marché international, compétitivité, environnement. L'ONUDI, par les actions qu'elle a déjà entreprises, par son expérience internationale, et en particulier dans les pays du Maghreb, est dans une position privilégiée pour assister l'Algérie et le MIR à entreprendre les diagnostics et les programmes de mise à niveau des entreprises sélectionnées et à renforcer les capacités des structures d'appui.

Le projet sera réalisé selon l'approche appliquée et exigée par le Ministère de l'Industrie et de la restructuration pour la Mise à Niveau des entreprises. Il comprendra:

- **Un diagnostic des produits-marchés et du positionnement stratégique de l'entreprise** dans une perspective de 5 - 10 ans portant sur:
  - une analyse de la politique commerciale suivie par l'entreprise au niveau stratégie, objectifs à court et moyen terme, moyens, marché et position concurrentielle (par rapport aux pays concurrentiels);
  - une analyse des composantes du marketing mix portant sur la gamme des produits fabriqués, la qualité, l'emballage, les prix, la publicité et la distribution.
- **Un diagnostic technique et technologique** portant sur les principales fonctions techniques, de gestion et de qualité couvrant:
  - les techniques de production;
  - l'appréciation des moyens de production et de la technologie adoptée;
  - l'appréciation de la qualité (contrôle, normalisation...);
  - l'identification des besoins éventuels technologiques et industriels pour l'adaptation de l'offre à la demande des marchés cibles;
  - l'analyse des conditions d'hygiène et de salubrité et l'audit HACCP ;
  - l'analyse des coûts et des prix de revient.
- **Le choix de stratégie de mise à niveau et la formulation d'un plan de mise à niveau** en concertation avec les principaux partenaires et les banquiers de l'entreprise.
- **L'encouragement** des entreprises algériennes bénéficiaires du projet à s'associer et **à prendre des initiatives de partenariat** avec des entreprises italiennes.
- **La mise en place et le suivi des actions à court et à moyen terme de mise à niveau et d'introduction du HACCP**.

La contrepartie du Gouvernement sera le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration MIR. Le MIR est chargé par le Gouvernement Algérien de gérer et de coordonner le programme national de mise à niveau.

Lors de la réalisation du projet, les experts internationaux discuteront et coordonneront leur plan de travail avec un comité de gestion qui sera créé pour ce projet. Ce comité regroupe un représentant du MIR, un représentant de l'Italie et un représentant de l'ONUDI. Des

iscussions et des consultations seront également programmées avec les fonctionnaires et es principales institutions concernées.

.3 Calendrier d'exécution

La durée prévue pour l'exécution du projet est estimée à 24 mois. Le calendrier détaillé d'exécution est présenté en annexe.

Toutefois, il convient de préciser que 2 phases sont à distinguer au niveau du projet :

La première phase ou partie comprendra les actions suivantes qui peuvent démarrer dès le début du projet :

- Un rapport d'évaluation des capacités du centre technique agro-alimentaire ainsi que des associations professionnelles au sein du secteur agro-alimentaire en matière d'assistance et de mise à niveau des PME préparé.
- Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire en matière d'assistance et de mise à niveau des PME.
- Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparé pour chacune des 12 PME sélectionnées.
- La mise en oeuvre des plans de mise à niveau pour 12 PME.

La deuxième phase sera consacrée à :

- La formation de 20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point).
- La mise en place de programme de HACCP dans 12 entreprises agro-alimentaires.
- Le Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées.

Lors des 2 phases, il sera procéder à l'organisation de séminaires de présentation et de diffusion des résultats du projet.

3.4 Coûts et plans de financement

La contribution de l'Italie permettra de financer:

- le coût de diagnostic pour chaque entreprise;
- l'assistance technique requise pour la mise en oeuvre du programme de mise à niveau de chaque entreprise;
- l'assistance technique requise pour renforcer les capacités du centre technique et des structures d'appui

Le tableau ci- après présente l'ensemble des résultats, activités et la programmation des activités prévues:

...s et	Description des résultats et activités	Moyens (H/Mois ou H/semaine)	Indicateur source	Coût en €	Mois
...ltat 1	Un rapport d'évaluation des capacités du centre technique agro-alimentaire ainsi que des associations professionnelles agro-alimentaires en matière d'assistance et de mise à niveau des PME préparé et validé.		Rapport préparé		**Mois 1 à mois 6**
...vité 1	1. Identifier les structures d'appui et les associations professionnelles fournissant l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME agro-alimentaires.	1 mois expert nat.		2000 €	Mois 1
...vité 2	2. Evaluer les capacités du centre techniques et des associations profession. et déterminer les besoins de ces structures dans le domaine de l'assistance à la restructuration et la mise à niveau des PME	1 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat.		11500 € 4000 €	Mois 2
...vité 3	3. Elaborer un plan d'actions pour renforcer les capacités des structures d'appui dans le domaine de l'assistance technique et la mise à niveau des PME	0.5 mois expert int. Sen. 1 mois expert nat.		5750 € 2000 €	Mois 5
...vité 4	4. Organiser un séminaire pour présenter, discuter et valider le plan d'actions	40 participants pour une journée		3000 €	Mois 6
...ltat 2	Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire et des associations professionnelles en matière d'assistance et de mise à niveau des PME.	Accroissement du nombre d'interventions d'assistance technique du centre	Rapport d'activité du centre technique		Mois 7 à mois 12
...vité 1	1.Sélection des modules de formation et des formateurs	1 mois expert nat.		2000 €	Mois 7
...vité 2	2. Sélection des consultants internationaux	ONUDI		Pour mémoire	Mois 7
...vité 3	3. Préparation des supports de formation pour 4 thèmes sélectionnés	2 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat.		23000 € 4000 €	Mois 8
...vité 4	4. Organisation des séminaires et ateliers de 3 jours par thème pour 40 participants par thème	1 mois expert int. Sen. 2 mois expert nat. Frais d'organisation		11500 € 4000 € 20000 €	Mois 10
...vité 5	5. Complément de formation avancé en Italie pour 10 futurs formateurs	10 futurs formateurs formés (une semaine en Italie)		40000 €	Mois 11
...vité 6	6. Assistance technique au laboratoire d'analyse et d'essai et dotation de petits équipements	1 mois expert inter. Sen. Equipement labo.		11500 € 125000 €	Mois 12

[illegible]at 3	Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparé pour chacune des 12 PME sélectionnées	Rapport de diagnostic et plan de mise à niveau par entreprise préparé	Rapport de diagnostic et plan de mise à niveau par entreprise validé		Mois 7à mois 14
[illegible]é 1	1.Identifier les 12 entreprises et établir un questionnaire de diagnostic stratégique	1 mois expert national Annonce dans les journaux pour appel à candidature		2000 € 2000 €	Mois 7
[illegible]té 2	2. Procéder au diagnostic des produits-marchés et du positionnement stratégique.	1.5 mois expert inter. Senior 4 mois expert nat.		17250 € 8000 €	Mois 8
[illegible]ité 3	3. Faire un diagnostic financier.	5 mois expert national		10000 €	Mois 8
[illegible]ité 4	4. Procéder au diagnostic des compétences managériales.	2 mois expert inter. senior 4 mois expert nat.		23000 € 8000 €	Mois 8
[illegible]ité 5	5. Procéder au diagnostic des compétences techniques et de qualité.	3 mois expert inter. Sen. 3 mois expert nat.		34500 € 6000 €	Mois 9
[illegible]vité 6	6. Formuler un rapport de diagnostic stratégique global pour chaque entreprise et étudier les stratégies possibles.	1 mois expert int. 3 mois expert nat.		11500 € 6000 €	Mois 12
[illegible]vité 7	7. Préparer un plan de mise à niveau par entreprise en dégageant les actions prioritaires.	1 mois expert inter.		11500 €	Mois 14
[illegible]vité 8	8. Organiser un séminaire de présentation des résultats des études de 2 jours pour 150 participants du secteur de l'agro-alimentaire.	Frais d'organisation du séminaire		10000 €	Mois 14
[illegible]ultat 4	Environ 12 PME assistées à la mise en œuvre des plans de mise à niveau.	Réalisation des programmes de mise à niveau	Performances améliorées		Mois 14 à mois 22
[illegible]ivité 1	1.Assister directement chaque entreprise dans la mise en œuvre des actions prioritaires immatérielles de mise à niveau (marketing, management, qualité, gestion de la production, etc.).	10 mois expert internat. Senior. 24 mois expert nat. (2 mois par entrep.)		115000 € 48000 €	Mois 15
[illegible]tivité 2	2. Mettre en œuvre les actions liées à la formation, à l'introduction et l'amélioration des systèmes de gestion et de qualité.	4 séminaires de formation organisés x 40 participants par séminaire x 3 jours par thème		20000 €	Mois 16
[illegible]tivité 3	3. Assister à titre pilote 6 entreprises à mettre en place un système qualité et à la certification ISO 9000.	2 mois expert intern. Sen. 6 mois expert nat.		23000 € 12000 €	Mois 16

tivité 4	4. Organiser un séminaire de dissémination et de présentation des actions de mise à niveau de 2 jours pour 150 personnes	Séminaire organisé pour 150 personnes x 2 jours		15000 €	Mois 22
sultat 5	20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point).	20 ingénieurs qualifiés en HACCP	Intervention pour audit HACCP		Mois 16 à Mois 22
tivité 1	1.Identification des besoins de formation.	2 semaines		Pour mémoire	Mois 16
tivité 2	2.Sélection de 20 ingénieurs et cadres.	1 mois expert nat.		2000 €	Mois 16
tivité 3	3. Préparation des programmes et des supports de formation (y compris matériel de démonstration).	1 mois expert intern. 2 mois expert nat.		11500 € 4000 €	Mois 16
tivité 4	4.Sélectionner 10 experts et les former en audit de l'HACCP (5 jours).	0.5 mois expert intern. 1 mois expert national Frais d'organisation		5750 € 2000 € 6000 €	Mois 16
tivité 5	5. Accompagnement des experts formés dans la mise en place des systèmes HACCP dans les entreprises.	1 mois expert internat. Frais de déplacement et de séjour à l'intérieur du pays pour les experts à former		11500 € 10000 €	Mois 22
ultat 6	Programme de HACCP mis en place dans 12 entreprises agro-alimentaires.	Programmes HACCP opérationnels	Entreprises certifiées HACCP		Mois 16 à mois 23
ivité 1	1.Evaluation de la situation en termes d'hygiènes et de salubrité (BPF et HACCP) dans les entreprises sélectionnées.	1.5 mois expert internat. Sen. 6 mois experts nat. formés		17250 € 12000 €	Mois 17
ivité 2	2. Mise en place de programmes assurance de la salubrité des produits selon la démarche HACCP.	1.5 mois experts intern. Sen. 6 mois expert nat. formés		17250 € 12000 €	Mois 19
ivité 3	3. Audit HACCP des 12 entreprises.	1 mois expert intern. sen		11500 €	Mois 21
ivité 4	4.Mise en place des actions correctives.	1.5 mois expert intern. Sen. 3 mois expert nat.		17250 € 6000 €	Mois 22
ivité 5	5.Séminaire de dissémination de l'HACCP y compris documentation nécessaire.	Séminaire organisé pour 100 ingénieurs et cadres x2 jours		10000 €	Mois 23

at 7	Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées.	Accords de partenariats négociés	Au moins 6 accords de partenariat s conclus	En coop. avec le bureau de Milan	Mois 16 à mois 23
té 1	1.Identification des PME cibles en Algérie et notamment en Italie et préparation du dossier de partenariat.	1.5 mois expert internat. senior 3 mois experts nat.		17250 € 6000 €	Mois 16
ité 2	2.Recherche de partenariats.	1 mois expert internat. sen.		11500 €	Mois 17
ité 3	3.Organisation d'un voyage d'affaires en Italie pour contacts et discussions(12 pers. x 6 jours).	1 mois expert intern. Sen. Frais de voyage pour 12 chefs d'entreprises x 6 jours		11500 € 18000 €	Mois 19
ité 4	4 Assister à la mise en œuvre des actions de partenariat d'entreprises.	1 mois expert intern. Sen. 2 mois expert nat.		11500 € 4000 €	Mois 23

Le tableau ci-après récapitule les coûts par résultat et par phase:

hase		**670000**	**Résultats 1 + 2 + 3 + 4**
tats	**Activités**	**Coût €**	**Observations**
at 1	1	2000	Rémunération
	2	15500	Rémunération + frais de séjour
	3	7750	Rémunération + frais de séjour
	4	3000	Frais d'organisation séminaire
	Coût voyages (3)	1800	
résultat 1		**30050**	
tat 2	1	2000	Rémunération
	2	-	
	3	27000	Rémunération + frais de séjour
	4	35500	Rémunération + frais de séjour
	5	40000	Rémuneration du bureau de formation (22000 €) et frais de voyage (10x600 €) et de séjour (120 €x10 x10 futurs formateurs) en Italie
	6	136500	Rémunération + frais de séjour + équipements
	Coût voyages (5)	3000	
résultat 2		**244000**	
ltat 3	1	4000	Rémunération
	2	25250	Rémunération + frais de séjour
	3	10000	Rémunération
	4	31000	Rémunération + frais de séjour
	5	40500	Rémunération + frais de séjour
	6	17500	Rémunération + frais de séjour
	7	11500	Rémunération + frais de séjour
	8	10000	Frais d'organisation séminaire
	Coût voyages (8)	4800	
l résultat 3		**154550**	
ltat 4	1	163000	Rémunération + frais de séjour
	2	20000	Frais d'organisation de séminaires
	3	35000	Rémunération + frais de séjour

	4	15000	Frais d'organisation de séminaire
	Coût voyages (14)	8400	
[illegible] résultat 4		**241400**	
[illegible]e phase		**245350**	**Résultats 5 + 6 + 7**
[illegible]ltat 5	1	-	
	2	2000	Rémuneration
	3	15500	Rémunération + frais de séjour
	4	13750	Rémunération + frais de séjour
	5	21500	Rémunération + frais de séjour
	Coût voyages (4)	2400	
[illegible] Résultat 5		**55150**	
[illegible]ltat 6	1	29250	Rémunération + frais de séjour
	2	29250	Rémunération + frais de séjour
	3	11500	Rémunération + frais de séjour
	4	23250	Rémunération + frais de séjour
	5	10000	Frais d'organisation séminaire
	Coût voyages (6)	3600	
[illegible] Résultat 6		**106850**	
[illegible]ltat 7	1	23250	Rémunération + frais de séjour
	2	11500	Rémunération + frais de séjour
	3	29500	Rémunération + frais de séjour + Frais de voyage en Italie pour 12 chefs d'entreprisesx 600 € + frais de séjour (12 x150x6)
	4	15500	Rémunération + frais de séjour
	Coût voyages (6)	3600	
[illegible] Résultat 7		**83350**	

[illegible]issions des fonctionnaires ONUDI: [illegible]phase: [illegible]e phase:	**20 000** 10 000 10 000	9 missions sont prévues pour permettre à des fonctionnaires de l'ONUDI de participer au lancement du projet, à des séminaires techniques, tenue bisannuelle du comité, etc.
[illegible]ces techniques de coordination globale, [illegible]luation des rapports et de supervision [illegible]ique de l'ONUDI: [illegible]phase: 1.5 h/m [illegible]e phase: 1.0 h/m	**28750** 17250 11500	Il s'agit de la rémunération des services rendus par le responsable technique du projet et par des fonctionnaires de l'ONUDI. Ces services couvrent la coordination globale, l'évaluation des rapports, la participation active à des séminaires et la supervision technique de l'ONUDI.
[illegible] Total: [illegible]phase: [illegible]e phase:	**964100** 697250 266850	
[illegible]cipation aux frais de siège de l'ONUDI	**86750**	
[illegible]AL: [illegible]phase: [illegible]e phase:	**1050850** 759950 290850	

3.5 Conditions spéciales: mesures d'accompagnement du gouvernement

Apports du Ministère de l'Industrie et de la Restructuration

Le MIR désigne un responsable coordinateur du projet qui sera membre du comité de suivi. Il en va de même pour l'ONUDI qui désigne son responsable de projet.

- La mise à disposition de toutes les informations techniques utiles pour le diagnostic et pour la mise en oeuvre du programme de mise à niveau;
- la prise en charge du coût des cadres et ingénieurs du MIR et du centre technique de l'agro-alimentaire affectés au projet
- La fourniture de la logistique et du support administratif.

Apports des entreprises:

- La mise à disposition de toutes les informations utiles pour le diagnostic et pour la mise en oeuvre du programme de mise à niveau;
- la désignation d'un cadre supérieur de l'entreprise pour assurer la coordination entre les responsables de l'entreprise et les consultants;
- le financement de l'investissement matériel nécessaire à la mise à niveau (conformément aux dispositions du Programme National de Mise à Niveau).

4. Facteurs assurant la viabilité

4.1 Politiques de soutien

Le MIR est déjà directement impliqué dans les opérations de mise à niveau des entreprises industrielles pour le compte du gouvernement. Les résultats du projet seront, par essence, durables puisqu'ils apporteront aux entreprises bénéficiaires dans les domaines de marché, de technologie et du management des changements structurels permanents. Du fait de la présence de consultants algériens et du staffing essentiellement algérien, les effets du projet pourront être diffusés dans les différentes branches de l'industrie en Algérie. On peut s'attendre à ce que des consultants nationaux recrutés pour le projet soient par la suite engagés par le MIR et par le centre technique de l'agro-alimentaire pour intervenir dans des missions semblables dans des entreprises industrielles en Algérie.

4.2 Capacités institutionnelles et de gestion

Le cadre institutionnel algérien relatif à la mise à niveau industrielle est parfaitement défini, mis en place et mobilisé compte tenu de la priorité donnée par les autorités à ce sujet prioritaire dans le contexte général du développement et de relance économique en Algérie.

Au niveau national, la coordination sera assurée par le MIR qui est en charge de la mise à niveau et du renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles en Algérie. Le MIR dispose d'une première expérience dans ce domaine et il est l'institution chargée de la gestion, de la coordination et du suivi du programme national de Mise à Niveau en Algérie.

5 Suivi et évaluation

La contrepartie nationale (MIR), en association avec le responsable du projet à l'ONUDI, devra préparer tous les six mois un rapport d'avancement du projet. Ce rapport sera transmis à la partie italienne et fera l'objet de la tenue semestrielle du comité de suivi du projet. Le Comité de suivi regroupe le MIR, l'Italie et l'ONUDI.

Le projet fera l'objet d'une évaluation tripartite, conformément aux usages et procédures établis par l'ONUDI et la partie italienne pour le contrôle de l'exécution des projets. Un rapport d'avancement sera préparé à la fin de la première année et soumis à la réunion d'évaluation tripartite à laquelle sont invités de représentants du MIR, du Gouvernement Italien et de l'ONUDI). L'évaluation portera entre autres sur le respect des prévisions

ıdgétaires, l'état d'avancement des résultats et des activités du projet ainsi que la qualité ɜs prestations fournies. Le responsable du siège de l'ONUDI participera à cette évaluation. n rapport final de projet sera préparé par le MIR en collaboration avec l'ONUDI pour étude rs de la réunion d'examen tripartite finale. Il sera préparé une ébauche suffisamment à ıvance pour en permettre l'examen et l'accord technique par toutes les parties au moins ɜux mois avant l'examen tripartite final.

PRODUITS	INDICATEURS DE SUCCES	ANNEE 1 Trimestre				ANNEE 2 Trimestre			
Un rapport d'évaluation des capacités des structures d'appui pour les entreprises du secteur agro-alimentaire	Rapport d'évaluation préparé et validé	x	x						
Capacités renforcées du centre technique agro-alimentaire en matière d'assistance et de mise à niveau des PME	Rapport d'activités du centre technique			x	x				
Un rapport de diagnostic et un plan de mise à niveau préparés pour chacune des 12 PME sélectionnées	Rapport de diagnostic et plan de mise à niveau préparés et validés			x	x	x			
12 PME assistées à la mise en œuvre des plans de mise à niveau.	Performances améliorées					x	x	x	x
20 Ingénieurs et cadres formés selon la démarche HACCP (Hazard analysis critical control point)	Interventions pour audit HACCP						x	x	x
Programme de HACCP mis en place dans 12 entreprises agro-alimentaires	Entreprises certifiées HACCP						x	x	x
Compagnonnage industriel et partenariat mis en œuvre pour les 12 PME sélectionnées	Au moins 6 accords de partenariat conclus						x	x	x

Annexe B

à l'Accord de fonds d'affectation spéciale

TF/ALG/03/002

CALENDRIER DES PAIEMENTS

Après la signature de l'Accord, et à l'issue des procédures d'approbation pour le déboursement des fonds.. 443.730,00 Euro

Après approbation par le Donateur du rapport annuel et du rapport financier correspondant .... 607.120,00 Euro

ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN FONDO SPECIALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA IN VISTA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PME DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE IN ALGERIA

CONSIDERANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (di seguito denominata ONUDI) ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominata "il DONATORE ") hanno stabilito di comune accordo di cooperare all'esecuzione di un progetto in Algeria intitolato "Rafforzamento delle capacità delle strutture di appoggio ed assistenza per l'aggiornamento delle PME dell'industria agroalimentare in Algeria (di seguito denominato "IL PROGETTO") il quale progetto è descritto in modo più dettagliato nella descrizione del progetto TF/ALG/03/002 in data Novembre 2002 che costituisce l'allegato A al presente Accordo , di cui fa parte integrante;

CONSIDERANDO che il Donatore ha informato l'ONUDI del suo intento di versare dei fondi per coprire le spese relative al progetto ;

CONSIDERANDO che l'ONUDI ed il Donatore hanno concordato che l'ONUDI sarebbe responsabile , ai sensi del presente Accordo e conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario ed alle sue regole di gestione finanziaria, della gestione dei fondi versati dal donatore per coprire le spese relative al progetto ;

L'ONUDI ed il Donatore concordano quanto segue:

Articolo primo

1. Il Donatore metterà a disposizione dell'ONUDI, nel modo indicato al paragrafo 2 in appresso, una somma valutata in 1.050.850 euro e l'ONUDI utilizzerà questi fondi per coprire le spese relative al progetto, comprese le spese di appoggio.
2. Il Donatore , conformemente allo scadenzario dei pagamenti che costituisce l'allegato B del presente Accordo , depositerà i sopra menzionati fondi in due versamenti successivi, il primo versamento essendo di un ammontare di 443.730 euro ed il secondo di un ammontare di 607.120 euro. Questi fondi saranno depositati in valuta convertibile liberamente utilizzabile nel conto UNIDO Euro n. 0029-05107/00 Band Austria Creditanstalt AG, VIC Rotunda Branch Wagramerstrasse 5 A-1400 Vienna, indicando il numero di progetto TF/ALG/03/002.

3. L'ONUDI costituirà un fondo di stanziamento speciale , regolato dalle disposizioni del suo regolamento finanziario e dalle sue norme di gestione finanziaria , per l'incasso e la gestione di questi fondi , compresi gli interessi scaduti.

4. Il fondo di stanziamento speciale et le attività finanziate mediante prelievi su questi fondi saranno gestiti dall'ONUDI conformemente ai suoi regolamenti regole, istruzioni amministrative e direttive applicabili. Di conseguenza, il personale sarà assunto e amministrato , il materiale, le forniture ed i servizi saranno acquistati ed i contratti saranno stipulati secondo le disposizioni di tali regolamenti, regole, disposizioni amministrative e direttive.

5. Tutti i conti ed i rendiconto finanziari saranno espressi in dollari USA e non vi sarà né contabilità né rapporti in altre valute. Ai fini della registrazione dei contributi ricevuti

e/o dei pagamenti tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale dell'ONU in vigore alla data di ciascun incasso e/o pagamento

Articolo II

Il fondo di stanziamento speciale sarà utilizzato dall'ONUDI per coprire le spese effettive afferenti al progetto descritto all'Allegato A e finanziare i servizi di appoggio forniti dall'ONUDI per l'esecuzione del progetto. L'ammontare dei servizi di appoggio è stabilito in 9% dell'ammontare totale delle spese finanziate per mezzo dle fondo di stanziamento speciale.

Articolo III

1. L'ONUDI intraprenderà e proseguirà le operazioni previste dal presente Accordo non appena avrà ricevuto un esemplare dle presente Accordo, firmato dalle due Parti nonché sufficienti contributi conformemente all'articolo primo.

2. Il Donatore s'impegna a farsi carico delle spese effettive corrispondenti ai servizi specificati nella descrizione del progetto figurante nell'annesso A, e l'ONUDI s'impegna a non essere vincolato per servizi non specificati in tale descrizione di progetto senza l'accordo scritto del Donatore.

3. Se l'ONDULI ritiene che sono necessarie modifiche negli elementi dle progetto e/o dei servizi supplementari non previsti nella descrizione del progetto , essa sottoporrà al Donatore, per approvazione, un bilancio preventivo riveduto contenente i cambiamenti di risorse e/o gli aggiustamenti di finanziamento richiesti.

Articolo IV

Le attrezzature, il materiale, le forniture e tutti gli altri beni finanziati dal presente fondo di stanziamento speciale saranno di proprietà dell'ONUDI Salvo diversa disposizione della descrizione di progetto, una volta completati i lavori di esecuzione del progetto la proprietà delle attrezzature, del materiale, le forniture e tutti gli altri beni finanziati dal presente fondo nonché degli altri beni necessari al funzionamento del progetto sarà trasferita al Governo algerino o ad un'entità da questi designata.

Articolo V

La valutazione delle attività finanziate dal presente fondo di stanziamento speciale sarà effettuata conformemente alle disposizioni dell'Allegato A.

Articolo VI

Il presnete Fondo di stanziamento speciale sarà esclusivamente oggetto delle procedure di revisione interna e di revisione esterna dei conti previste dal regolamento finanziario , dalle regole di gestione finanziaria , dalle disposizioni amministrative e dalle direttive dell'ONU.

Articolo VII

Oltre ai rapporti specificati nell'Allegato A, l'ONUDI fornirà la Donatore i rendiconto ed i rapporti seguenti, compilati conformemente alla presentazione di regola adottata dall'ONUDI in materia di compatibilità e di rapporti finanziari.

a) un rendiconto finanziario annuale indicante le entrate e le spese dell'anno per quanto concerne i fondi versati dal Donatore.

b) Un rendiconto finanziario finale , nei sei mesi successivi alla denuncia o allo scadere dle presnete Accordo, in cui saranno chiaramente indicate le entrate e le spese afferenti al progetto per tutte le linee di bilancio .

Articolo VIII

L'ONUDI informerà il Donatore del completamento delle attività per le quali è stato costituito il fondo di stanziamento speciale. La data di questa notifica sarà considerata come essendo la data di completamento dei lavori di esecuzione del progetto. Il presente Accordo rimarrà in vigore ai fini indicati all'articolo X.

Articolo IX

Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti o da entrambi per iscritto, con un preavviso di trenta giorni, rimanendo inteso che le disposizioni dell'Articolo X rimarranno in vigore ai fini che vi sono indicati.

Articolo X

Al completamento dei lavori di esecuzione del progetto ai sensi dell'articolo VIII o la momento della denuncia del presente Accordo in forza dell'articolo IX, il fondo di stanziamento speciale rimarra aperto fin tanto che tutte le spese impegnate dall'ONUDI non saranno state regolate. Ogni saldo dovuto all'ONUDI in forza dell'Articolo III sarà prelevato dall'ONUDI sul fondo di stanziamento speciale ed il Donatore rimborserà l'ONDULI in caso di saldo negativo di detto fondo.

Dietro presentazione di un rendiconto finanziario finale conformemente all'Articolo VII b) ogni eventuale eccedenza del fondo di stanziamento speciale sarà restituito al Donatore o utilizzato conformemente alla sua domanda.

Articolo XI

Una volta completati i lavori di esecuzione del progetto ai sensi dell'articolo VIII o della denuncia del presente Accordo in forza dell'Articolo IX, il fondo di stanziamento speciale rimarrà aperto fino al saldo totale di tutte le spese incorse dall'ONUDI. Qualsiasi saldo dovuto all'ONUDI in forza dell'articolo III sarà prelevato dall'ONUDI sul fondo di stanziamento speciale ed il Donatore rimborsera l'ONUDI in caso di saldo negativo di detto fondo.

Dietro presentazione di un rendiconto finanziario finale, conformemente all'articolo VII b), ogni eventuale eccedenza del fondo di stanziamento speciale sarà restituito al Donatore o utilizzato conformemente alla sua domanda.

Articolo XI

I seguenti nomi ed indirizzi sono specificati ai fini del presente Accordo.

a) Per il Donatore
Nome: Rappresentanza Permanente dell'Italia presso le organizzazioni internazionali
Indirizzo Hohwer Mark 8-9
Città e paese : 1010 Vienna (Austria)
Telefono/fax : (01)535 16 29 (01) 535 16 29 35

b) Per l'ONUDI
Sig.ra Haruko Hirose
Assistente del Direttore Generale e
Direttrice Principale
Divisione del coordinamento dei programmi e delle operazioni fuori sede
B.P.
Centro internazionale di Vienna
A-1400 Vienna (Austria)
Telefono: (+43 1) 260 26 6813

Articolo XII

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o alla realizzazione di una disposizione contenuta nel presente Accordo sarà risolta per mezzo di consultazioni e negoziazioni.

Articolo XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui è firmato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari compilati in francese, a Vienna, l'8 ottobre 2003.

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

Carlos Magarinos
Direttore generale

Per il Donatore

Claudio Moreno
Ambasciatore
Rappresentante permanente

DOCUMENTO DEL PROGETTO

Titolo:	**RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' DELLE STRUTTURE DI APPOGGIO ED ASSISTENZA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INDUSTRIA AGRO ALIMENTARE IN ALGERIA**
Bilancio preventivo totale	Euro 1.050.850 (Spese di Agenzia incluse)
Data d'inizio prevista	1° trimestre 2003
Durata prevista	2 anni
Luogo del progetto	Algeri (Algeria)
Controparte nazionale	Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione
Agenzia esecutiva del Progetto :	ONUDI

BREVE DESCRIZIONE

La presente proposta di progetto mira a contribuire al programma di ristrutturazione e di aggiornamento sviluppato nel contesto della liberalizzazione e dell'apertura dell'economia in Algeria.Essa ha come scopo quello di assistere le autorità algerine a migliorare la produttività e la competitività industriali, di agevolare l'integrazione, di creare posti di lavoro e di sviluppare il settore privato, attraverso l'esecuzione di un progetto pilota di sviluppo delle strutture delle capacità d'intervento e l'aggiornamento delle Piccole e Medie Imprese industriali scelte nel settore prioritario dell'agro alimentare. IL progetto tiene conto degli sforzi dell'Algeria in materia d'integrazione all'economia mondiale, in particolare dei suoi forzi d'integrazione nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e nell'Unione europea (EU). In considerazione del fatto che l'industria agro-alimentare in Algeria si deve confrontare a problemi di gestione tecnologici e di qualità che non facilitano l'accesso ai mercati ed agli investimenti, il progetto permetterà :

- il rafforzamento delle capacità d'intervento del centro tecnico agro-alimentare ;
- l'aggiornamento ed il miglioramento della competitività di un campione di 12 imprese industriali appartenenti al settore agro-alimentare;
- la formazione di 20 ingegneri e quadri secondo l'iniziativa HACCP (Analisi dei rischi) ;
- la realizzazione del programma HACPP in 12 imprese dell'industria agro-alimentare;
- l'assistenza per la solidarietà industriale ed il partenariato.

Questa proposta di progetto costituisce una sotto-componente del programma integrato riveduto nel 2002 dall'ONUDI con le autorità algerine e costituisce la continuità delle attività del progetto pilota finanziato dall'Italia ed eseguito dall'ONUDI.

INDICE

1. Contesto

1.1 Politica del governo

- L'industria algerina, all'indomani dell'indipendenza, ebbe un ruolo minore che si limitava quasi essenzialmente alle industrie di trasformazione

Le principali unità industriali si situavano nel settore :

- della meccanica (due unità per l'assemblaggio di camion e di automobili ;
- materiali di costruzione (cemento, mattoni e tegole)

delle industrie di trasformazione (cuoio , pellame, tessili;

delle costruzioni elettriche (cavi) , metalliche (imballaggi , armature)

della Carta ALFA, ecc.

Il programma di sviluppo industriale promulgato mirava sostanzialmente a fornire al mercato interno attrezzature e beni di consumo , creando una base industriale idonea a rispondere ai bisogni indotti dallo sviluppo delle costruzioni e dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dei trasporti . Lo sforzo d'investimento algerino ha rappresentato oltre il 40% del PIL negli anni 70, fino a diminuire di oltre il 30% negli anni 80.

La promozione di un'economia aperta e concorrenziale , scelta strategica decisa dal governo algerino e riconfermata dal presidente algerino nel mese di aprile 2001 nel programma di rilancio economico si è concretizzata soprattutto con le discussioni in corso per la firma dell'accordo del ciclo dell'Uruguay Round e con la parafatura dell'accordo relativo alla zona di libero scambio con l'Unione Europea nel mese di dicembre 2001. Tale scelta strategica di economia aperta al mondo avrà come conseguenza l'apertura e l'integrazione progressiva dell'industria alla dinamica della concorrenza internazionale .

Al fine di facilitare e sostenere questa dinamica d'integrazione il governo algerino ha sviluppato nell'anno 2001 un programma di rilancio economico.Risulta da questo programma che gli obiettivi operativi che il programma d'appoggio al rilancio economico intende sostenere sono: la riattivazione della domanda; il sostegno alle attività creatrici di valore aggiunto e d'impiego che si realizzano mediante una promozione dello sfruttamento agricolo e dell'impresa produttiva, in particolare quella locale , di piccole e medie dimensioni; la riabilitazione delle infrastrutture , in particolare di quelle atte a permettere un nuovo rilancio delle attività economiche nonché la copertura dei bisogni delle popolazioni in materia di sviluppo delle risorse umane.

Questo programma terrà conto soprattutto di tre obiettivi qualitativi principali: la lotta contro la povertà, la creazione di posti di lavoro , l'equilibrio regionale e la rivitalizzazione dello spazio algerino. Le caratteristiche spaziali della povertà esigono l'adozione di azioni di rilancio fondate sul rafforzamento delle attrezzature socio-collettive dei comuni maggiormente sfavoriti , consentendo loro di far fronte alle esigenze categoriche del servizio pubblico e dell'equilibrio regionale

Oggi, malgrado le riforme, il settore pubblico industriale rimane predominante con oltre 214.000 impieghi fine 1988 contro meno di 80.000 nel settore privato. La produzione industriale rappresenta 14% della produzione interna lorda.

Il settori industriale algerino dispone di risorse reali:

1 Esiste un rilevante potenziale industriale nonche riserve in termini di produttività e di capacità. Questo potenziale è tanto più apprezzabile nella misura in cui costituisce un

serbatoio di produzione per la conquista dei mercati esterni nel quadro di una politica di differenziazione delle esportazioni diversi dagli idrocarburi.

2. Si tratta di uno strumento industriale relativamente recente fattibile a livello tecnico ma che necessita di investimenti di riabilitazione e di aggiornamento per migliorare la qualità dei prodotti fabbricati.

3. Esso dispone di un potenziale umano formato e sperimentato, che evolve in un contesto culturale e scientifico in via di sviluppo (università, scuole d'ingegneri ed istituti di formazione) e che ha mantenuto strette relazioni industriali con i partner europei.

4. Esistono in ogni caso vantaggi comparativi certi in termini di risorse naturali, di energia e di mano d'opera.

5. Il mercato algerino, al di là della contrattazione constatata a seguito delle politiche restrittive indotte dalla messa in opera del programma di aggiustamento strutturale , rimane un mercato assai portante e diversificato il cui potenziale di sviluppo sarà confermato con la ripresa della crescita avviata.

6. Le riforme, la privatizzazione e le ristrutturazione in corso che sono solo all'inizio della loro messa in opera, nonché la libertà totale d'investire per tutti gli investitori privati nazionali e stranieri sono altrettanti incentivi a partenariati con operatori stranieri.

7. L'adesione, in corso di discussione, dell'Algeria alla Zona di libero scambio con l'Unione Europea ed l'OMC, conferma la volontà del paese d'inserirsi nell'economia mondiale ; la prossimità dell'Europa è un incentivo per i partner stranieri.

L'analisi in appresso, relativa ai problemi dell'industria in Algeria si basa fondamentalmente sulla problematica di transizione di un'economia amministrata e centralizzata verso un'economia di mercato. Sotto questo punto di vista, la necessità di una ristrutturazione industriale deve essere vista in quanto transazione di questa transizione , con il trasferimento allo Stato degli obiettivi macro-economici e / sociali introdotti dalle imprese nel vecchio sistema , nonché come riposizionamento dell'impresa nella sfera commerciale di creazione di ricchezza in un'economia concorrenziale con un obiettivo di successo economico e finanziario.

In tal senso, l'aggiornamento delle imprese industriali non è solamente un obiettivo manageriale nei settori dei prodotti, del mercato, delle finanze e del lavoro. Essa concerne altresì l'insieme degli operatori istituzionali che svolgono un ruolo importante in materia di accompagnamento.

1.2 Politica settoriale.

1.3 Il settore pubblico occupa oltre il 56% del lavoro e contribuisce in misura del 75% alla produzione del settore agro-alimentare e del 30% per il valore aggiunto. Esso fornisce inoltre la quasi-totalità delle importazioni dei prodotti di base (grano, semola, farina olii, latte e zucchero). La maggior parte delle industrie alimentari IAA sono concentrate nella prima trasformazione e sono, di regola, poco redditizie.

1.4 Questo settore ha conosciuto, a decorrere dall'indipendenza, considerevoli perturbazioni risultanti da:

una rilevante evoluzione del modello di consumo nel suo volume e nella sua struttura ,

l'internazionalizzazione dell'economia agro-alimentare.

	Produzione lorda Mds di DA	Valore aggiunto Mds di DA	Effettivo (1000)

Totale industria all'infuori degli idrocarburi	206	100,9	503.342
I A A	115,6	39,5	94.975
%	55	48	19

Tuttavia, nel corso dei recenti anni, è stata data via libera alle importazioni di questi prodotti .

L'insieme delle industrie agro-alimentari comprende undici settori:

-Prodotti cerealicoli

-Latte e derivati

-materie grasse

-Prodotti oleicoli

-Zuccchero, bevande non alcolizzate

-Bevande alcolizzate

-Conserve di frutta e legumi

-Carni (bianche e rosse)

-Prodotti avicoli

-Pesci

-Alimenti per il bestiame

Il settore agro-alimentare è stato oggetto , fin dall'indipendenza , di svariate trasformazioni organizzative .

La prima fase è intervenuta durante i primi anni dell'indipendenza , mediante la creazione di società nazionali.

Nel 1982 è intervenuta la seconda fase che corrisponde alla prima ristrutturazione organica delle aziende pubbliche , che si è tradotta con la moltiplicazione di queste ultime (passaggio di 9 società nazionali a 26 aziende nazionali)

La terza fase è stata annunciata nel 1988 con la messa in opera delle riforme economiche che hanno conferito all'azienda lo statuto di azienda pubblica economica (EPE) e sancito la loro autonomia

Queste nuove aziende dipendono da 2 settori ministeriali funzionali e sono ripartite come segue, a seconda dei settori :

a) Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione :

- le 5 aziende regionali delle industrie dei derivati di cereali (ERIAD);
  - l'azienda nazionale dello zucchero (ENASUCRE) ;
  - l'azienda nazionale delle materie grasse (ENCG);
  - le tre aziende delle acque minerali (EMAL,EMIB, E EMIS);
  - IL monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi (SNTA)

b) Ministero dell'agricoltura:

- i tre uffici regionali del latte (ORELAI. OROLAIT, ORLAC);
- I tre uffici regionali della carne (ORVE ,ORVO,OREVIC);
- I tre uffici regionali dell'avicoltura(ORAVIA,ORAVIO, ORAC);
- I tre uffici regionali della produzione oleicola (ORPO,ORECPO OREPO);
- L'ufficio nazionale di commercializzazione dei vini (ONCV);
- L'ufficio nazionale degli alimenti per il bestiame (ONAB) ;
- L'ufficio nazionale del dattero (OND);
- L'azienda nazionale dei succhi e delle conserve (ENAJUC)
- L'azienda nazionale della pesca oceanica (ENOCEP);
- L'ufficio algerino inter-professionale dei cereali(OAIC).

N.B. Il settore della pesca dipende dal Segretariato di Stato per la pesca, quest'ultimo collegato al Ministero dell'Agricoltura.

A queste aziende di dimensioni nazionali o regionali, occorre aggiungere una decina (10) di imprese locali che per la maggior parte sono di piccole dimensioni a livello sia che sul piano del loro fatturato e/o della loro produzione.

La gestione di queste industrie agro-alimentari è attualmente affidata a due consorzi pubblici creati nel 1995:

-consorzio pubblico agro-alimentare di base;

altro consorzio pubblico agro-alimentare

L'orientamento ed il controllo di questi consorzi sono a carico del Consiglio Nazionale di partecipazione dello Stato (CNPE) e del Consiglio di sorveglianza Il consorzio pubblico agro-alimentare gestisce un portafoglio costituito da 12 imprese, suddivise in tre gruppi :

Il gruppo dei cereali con 5 imprese (ERIAD);

Il gruppo latte composto da 3 imprese (uffici del latte);

Il gruppo di "produzione vegetale " comprendente 13 imprese raggruppate in 4 settori :

- carne: ORAVIO -ORAVIE - ORAC -ORVE

-bevande : ONCV- EMAL - EMIS - EMIB;

-trasformazione : ENAJUS - ENAFROID e stoccaggio;

-ingegneria : BNEDER - ENACT

Il settore privato è scarsamente rappresentato nelle industrie agro-alimentari di base. Secondo i settori di attività, il censimento delle unità industriali che dipendono dal settore privato si presenta come segue

Settori di attività	N° quantitativo
Limonate	530
Dolciumi -Biscotti	220
Conserve frutta e legumi	17
Cioccolata	52
Formaggi e prodotti caseari	66
Alimenti per il bestiame & avicoltura	2000
Fabbricazione di aromi e gelati	44
Latte e derivati	124
Mulini industriali	6

.3 *Caratteristiche del settore*

La maggioranza delle industrie agro-alimentari si caratterizzano per il fatto che:

- il mercato nazionale è in piena mutazione , in considerazione del calo del potere di acquisto e dell'aumento generale dei prezzi. Una prima tendenza fa comparire un appiattimento ed una diminuzione della domanda per la maggior parte dei prodotti alimentari ;

- la liberalizzazione del commercio estero e la realizzazione di investimenti privati negli ultimi anni garantiscono una concorrenza sempre più ampia dei prodotti fabbricati dalle industrie agro-alimentari;

- le prossime scadenze economiche e pubbliche , quali l'entrata dell'Algeria nell'OMC ed il trattato di libero scambio con l'Unione Europea rischiano di avere conseguenze pesanti, in particolare per il settore agro-alimentare nella misura in cui si tratta di prodotti di massa che rimangono appannaggio di alcune ditte a livello mondiali che s impongono per i costi e la marca;

l'insieme delle imprese delle IAA sono prodotte dalla ristrutturazione delle grandi società dell'epoca. Questa ristrutturazione che dato luogo alla configurazione attuale non è stata pensata e realizzata nel quadro di una visione globale di uno sviluppo razionale dei vari settori;

- l'impegno dello Stato nella sfera di produzione delle IAA per un lungo periodo storico, oltre alle scarse prestazioni economiche che ha generato. ha altresi' contribuito a forgiare una mentalità di rendita che tuttora sussiste,

-l'imperativo di produrre sotto la forte pressione della domanda di prodotti sensibili , ha dato luogo a un uso intensivo e irrazionale dello strumento di produzione. Tale uso ha comportato un peso indebito sull'apparato di produzione nonché un invecchiamento prematuro dello stesso, con la regressione delle funzioni di manutenzione, di controllo di qualità e di formazione;

-la maggioranza delle imprese dell'agro alimentare hanno sviluppato al loro interno tutte le funzioni di appoggio e di sostegno logistico (flotte per il trasporto, depositi, reti di distribuzione, , unità dei lavori , svariate officine , stock strategico, attività di assemblaggio,

di sviluppo ecc.)Tali funzioni logistiche particolarmente rilevanti hanno generato eccessivi costi delle strutture;

-In tutto l'insieme delle IAA, il settore cereali ed il settore latte rappresentano a essi soli, una posizione strategica predominante per via del rilevante potenziale industriale risultante dai massicci investimenti consentiti dallo Stato durante questi ultimi anni.;

-la gestione delle imprese nei vari settori è essenzialmente accaparrata dai problemi connessi all'attività di distribuzione e commercializzazione, dove la pressione esercitata è praticamente permanente a tutti i livelli della gerarchia. Questa situazione ha condotto alla marginalizzazione delle funzioni principali dell'impresa;

- una produttività relativamente per l'insieme dei settori. Si ritiene tuttavia dover sottolineare che a livello tecnico e tecnologico esiste un rilevante giacimento di produzione e di produttività nella maggior parte degli stabilimenti dei vari settori;

-tutte le industrie agro-alimentari sono caratterizzate da un sotto-inquadramento più o meno pronunciato da un settore all'altro e dalla stabilità e anzianità importante del personale. La stabilità e anzianità del personale, caratteristiche della risorsa umana delle IAA hanno altresì forgiato una mentalità ambientale predisposta ai cambiamenti;

- le imprese della maggior parte dei settori garantiscono attività differenziate che la loro attuale configurazione non garantisce con livelli di flessibilità, di prestazioni e di competitività ottimali. Tale configurazione industriale non favorisce le operazioni di privatizzazione previste;

l'attuale sistema di gestione rimane inadatto per l'ambiente attuale che subisce profonde mutazioni. La mancanza di formazione e la selezione di squadre dirigenti, è altresì una connotazione caratteristica.

1.4 Ipotesi e rischi

1.4.1 Ipotesi ai vari livelli

A livello globale, conviene menzionare che l'obiettivo globale potrà essere realizzato più agevolmente mediante l'attuazione delle misure presidenziali annunciate dal presidente algerino al momento della presentazione del programma di rilancio economico .

Au domanda del Ministero dell'Industria e della ristrutturazione <<MIR>> e per ragioni di bilancio, il numero d'imprese beneficiarie è stabilito in 12 (12). Queste imprese saranno selezionate in una popolazione di oltre decine di imprese e saranno rappresentative dei rami del settore dell'agro-alimentare. Tuttavia queste imprese non hanno ancora sufficientemente aderito al programma nazionale di aggiornamento varato nel 2001 in Algeria .

Esse saranno selezionate soprattutto in funzione dei seguenti criteri:

- eleggibilità per il Programma Nazionale di Aggiornamento;

-il numero dei posti di lavoro dell'impresa non dovrà eccedere 250 impieghi.

- il potenziale delle PME/PMI in quanto modello per le altre imprese del suo settore per quanto concerne i prodotti, il mercato, la situazione concorrenziale.
- -il potenziale materiale e la volontà dell'impresa di applicare i programmi di aggiornamento
- l'importanza dell'impresa per l'Algeria a livello esportazione, valore aggiunto e posti di lavoro,
- l'apprezzamento da parte dell'impresa dell'opportunità che le viene presentata, la motivazione di tale impresa e la sua disponibilità di

cooperare, di facilitare la missione degli esperti e di applicare le raccomandazioni proposte ;

- il grado di urgenza del piano di aggiornamento per l'impresa a fronte degli imperativi dell'apertura del mercato;
- la competenza ed il dinamismo dell'imprenditore e del suo gruppo di gestori.

Il MIR presenterà una lista di imprese eleggibili, una preselezione delle imprese sarà effettuata dal comitato di verifica da istituire e che raggrupperà l'ONUDI ed il MIR. La selezione delle imprese beneficiarie sarà effettuata congiuntamente dal comitato di verifica al momento dell'inizio del progetto.

Per il programma di formazione dei futuri formatori, è da notare che i formatori candidati devono avere una particolare competenza, un'esperienza nel settore ed in materia di formazione e qualità di leadership, si tratta di un elemento chiave per garantire l'effetto moltiplicatore e la sostenibilità del progetto dopo la fine delle attività. I formatori stranieri devono avere un'esperienza di 10 anni come minimo nel settore e in materia di formazione.

1.4.2 Rischi

Per evitare qualsiasi ritardo nell'esecuzione del progetto è indispensabile che ogni impresa consegni tutte le informazioni necessarie e risponda al questionario di diagnosi nei tempi stabiliti dal comitato di gestione e dal responsabile del progetto nella Sede che è il capo del progetto dell'ONUDI. I responsabili dell'impresa devono inoltre essere disponibili al momento delle visite all'impresa. I rischi d'indisponibilità sono poco probabili, in considerazione dell'interesse che il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione, nonché i responsabili delle imprese portano a questo progetto.

Il secondo rischio è quello delle eventuali difficoltà di finanziamento dell'investimento materiale richiesto per l'aggiornamento delle imprese. Questo rischio è debole per via del fatto che uno dei criteri di selezione delle imprese è la capacità di finanziamento dell'impresa- La banca dell'impresa sarà dunque implicata nella finalizzazione del programma di aggiornamento e si richiederà il suo impegno per la partecipazione al finanziamento in vista di avallare il programma di aggiornamento. Il rischio di una mancanza di finanziamento è dunque irrisorio, visto che il Governo ha già attuato il programma nazionale di aggiornamento.

1.5 Beneficiari e protagonisti principali

I principali beneficiari di questo progetto sono: il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione, il Ministero della PMI-PME, il Centro tecnico dell'Agro-alimentare, le associazioni professionali e gli uffici studi, un campione di 12 PME (in totale) selezionate e appartenenti al sotto-settore prioritario (agro alimentare). Questi beneficiari vedranno le loro capacità rafforzate e le loro prestazioni sviluppate.

I protagonisti interessati dalla ristrutturazione e dall'aggiornamento sono il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione MIR, il Ministero della PMI-PME e le strutture e le istituzioni di appoggio alle imprese agro-alimentari.

Nei settori in appresso, si ricordano le principali missioni che sono loro conferite nell'ambito dell'aggiornamento e dello sviluppo industriale.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELLA RISTRUTTURAZIONE

Gli orientamenti generali raccolti a livello del Ministero in termini di politica generale possono essere così raccolti

- aggiornamento dell'impresa piuttosto che ristrutturazione industriale;
- aggiornamento dell'ambiente industriale, controllo di qualità, gestione delle zone industriali, sistema di dati e d'informazioni industriali, ecc.
- -abbandono delle attività non redditizie e dei centri di consumo di risorse, anche se l'impresa può farsi carico del finanziamento.
- concentrazione sui mestieri di base e sfrondatura di attività annesse e connesse;
- filializzazione delle unità di produzione in quanto tappa di privatizzazione;
- rafforzamento delle capacità nazionali per mezzo della formazione;
- Infine, i nuovi progetti devono essere essenzialmente l'opera di promotori privati

In tal modo due assi di azioni si profilano per il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione:

- A livello macro-economico, elaborare strategie industriali che serviranno di base alle politiche di sostegno e incentivanti, tali politiche consensuali saranno presto elaborate assieme agli altri dipartimenti settoriali : individuazione delle minacce e delle opportunità offerte dalle capacità nazionali ed internazionali, dai margini di manovra e dalle principali assi di azione, assieme ai mezzi disponibili
- Applicare il programma nazionale di aggiornamento varato dal capo di governo algerino nel mese di febbraio 2001

La mutazione delle attività del Ministero verso la gestione di un sistema industriale di per sé complesso necessita non solo che le strutture ed i ruoli del MIR si adattino a questi cambiamenti ma anche che gli altri protagonisti (Ministero della PMI-PME, aziende, altri dipartimenti ministeriali,ecc.) percepiscano questi cambiamenti.

Il Ministero della PMI-PME è incaricato dello sviluppo della piccola e media impresa in Algeria. Gli ultimi dati relativi al settore della PME/PMI, in tutti i settori economici , indicano l'esistenza di 177.365 imprese private di cui 34.060 sono persone giuridiche, le altre essendo persone fisiche .

COSTRUZIONI	42.563
INDUSTRIA	88.187
COMMERCIO	21.647
SERVIZI PUBBLICI	21.978
AGRICOLTURA	2.990
TOTALE	**177.365**

Il numero di imprese industriali del settore delle PMI di 5 salariati e oltre, ammonta a circa 25.000 di cui un migliaio circa hanno oltre 10 salariati e 200 circa sono incluse nel settore delle EPL (Imprese Pubbliche Locali). Le PMI sono fortemente concentrate intorno ai tre grandi poli regionali che sono la regione di Algeri e l'Orania, e, recentemente il M'zab, tuttavia gli intenti di investimento sono ora distribuiti molto meglio a livello regionale

I principali settori di attività sono la produzione di materiali di costruzione , legno, carta, agro-alimentare , tessili e cuoio. La massima dimensione di queste imprese varia fra: 21 e 200 lavoratori per il pubblico, 20 e 50 lavoratori per il privato

In totale il lavoratore stipendiato , stimato in 130 effettivi nel 1993 è inferiore a 80.000 lavoratori stipendiati di oggi Le prestazioni economiche della PME/PMI, benché modeste, non sono tuttavia trascurabili, e questo settore rappresenta all'incirca il 25% dell'impiego e 10% del valore aggiunto del settore industriale

Malgrado l'esistenza di una importante base industriale , il sub-appalto è poco sviluppato , in quanto le costrizioni dei prezzi, la qualità ed i termini imposti dai clienti sono ben più rigorosi che sugli altri mercati Le PME/PMI producono essenzialmente beni di consumo correnti, mentre i beni intermediari e le attrezzature iniziano solo ora ad essere prodotte.

STRUTTURE DI APPOGGIO

Le strutture esistenti attualmente intervengono nei seguenti settori di attività :

- istituto di formazione;
- uffici inter-professionali
- centri di fabbricazione, di attrezzature, di accessori e di parti di ricambio ;
- centro d'engineering e di ricerca.

a) Istituti di formazione

Esistono attualmente vari istituti di formazione per gli ingegneri e per i tecnici in agro-alimentari , dipendenti dal Ministero dell'Insegnamento Superiore, vale a dire:

- L'Istituto Nazionale Agronomico (INA, Algeri)
- Gli istituti nazionali d'insegnamento superiore di agronomia (INES di Agronomia) installati attraverso dieci wilayas ;
- L'Istituto Nazionale delle Industrie Agro-Alimentari (INIA) di Boumerdès .

Parallelamente a questi istituti , il Centro di ricerca in industrie alimentari (CRIAA) - Blida) provvede altresi' alla formazione in materia di perfezionamento e di riciclaggio.

b) Centri interprofessionali

Due centri sono stati creati recentemente, uno per il settore cereale e l'altro per il settore latte (CNIF Lait) Centro nazionale interprofessionale del settore latte).

c)Centro di fabbricazione di attrezzature:

Si tratta del Centro di fabbricazione di attrezzature delle industrie alimentari (CEIAL di Blida) specializzato nella fabbricazione di attrezzature, accessori e parti di ricambio destinate in modo particolare all'industria della Meunerie. Altre imprese dell'industra meccanica hanno di recente iniziato ad interessarsi alla fabricazione di attrezzature e di parti di ricambio per le I.A.A. (ENC,PMO).

d) Centro d'ingegneria e di ricerca:

In questo settore esiste oggigiorno un solo centro d'ingegneria e di ricerca, specializzato nelle I.A.-A.- il Centro di ricerca in Industrie Agro-alimentari (CRIAA- ex Enial)

Salvo le istituzioni di formazione che sono sufficientemente inquadrate, la rimanenza delle strutture di appoggio e di sostegno rimane insufficiente.

e) Centro tecnico dell'Agro-Alimentare :

Il suo sviluppo è prioritario per il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione e per le imprese agro-alimentari in Algeria . IL Centro tecnico deve rispondere ai bisogni di assistenza tecnica delle imprese: le principali attività del centro comportano:

□ Analisi e collaudo: il Centro mette a disposizione degli industriali delle attrezzature pilota e dei laboratori che garantiscono:

l'ottimizzazione delle condizioni di fabbricazione

il collaudo di nuovi procedimenti

il collaudo di nuove attrezzature

la messa a punto di nuovi prodotti

Analisi per l'auto controllo delle analisi regolamentari

(Fisico-chimiche, Microbiologiche e Sensoriali

□ Diagnosi e studio Il Centro mette a disposizione dei professionisti una panoplia di strumenti che consenta loro di meglio affrontare i mercati e di preparare le loro imprese alla concorrenza internazionale (Diagnosi strategica, e studi di aggiornamento, Garanzia Qualità <<ISO 9000 e Audit del procedimento HACCP e Studi tecnico-economici <<Studi di fattibilità, studi propedeutici all'investimento ed alle ricerche di mercato>>.

□ Consigli e assistenza nei settori dell'aggiornamento, della Garanzia Qualità,HACCP e infine della Regolamentazione

□ Formazione nei settori dell'ingegneria della formazione, a livello inter-imprese e intra-imprese e seminari di sensibilizzazione

□ Informazione,a livello soprattutto della vigilanza tecnologica e della volgarizzazione della normalizzazione .

1.6 Problemi da risolvere

Svariate imprese industriali algerine sono o saranno minacciate a seguito dell'apertura del mercato e dopo l'entrata in vigore dell'accordo della zona di libero scambio con l'Unione europea e l'OMC La situazione di alcune di queste imprese rischia di deteriorarsi se non sono immediatamente adottate misure di accompagnamento e di aggiornamento.

Tali imprese hanno urgentemente bisogno di un'assistenza tecnica per il loro aggiornamento. Con l'entrata in vigore della zona di libero scambio con tutti i paesi del Bacino Sud del Mediterraneo e l'apertura economica dei paesi dell'Europa dell'Est, l'Algeria ed in modo particolare le imprese industriali che hanno un potenziale per l'esportazione, incontreranno molte difficoltà prima di poter posizionarsi solidamente in questo spazio. La competività sarà elevata, dunque è indispensabile uno sforzo considerabile di marketing, di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità.

Visto il numero sostanzialmente elevato di imprese interessate dall'aggiornamento, la strategia adottata consiste nel rafforzare le capacità nazionali attraverso lo sviluppo di un Centro tecnico dell'Agro alimentare, la formazione di ingegneri e quadri degli uffici studi e di ingegneri consulenti da un lato ed a fornire un'assistenza pilota ad un numero limitato d'imprese rappresentative appartenenti al sotto-settore prioritario in Algeria : l'Agro-alimentare". Per ragioni di bilancio, il numero di imprese beneficiarie è di 12 PME Industriali . La selezione avverrà in una popolazione di oltre decine d'imprese rappresentative del sotto-settore, in funzione dei criteri sopra enumerati

2. Intervento

2.1 Obiettivi di sviluppo

Sostenere la dinamica di ristrutturazione, di competitività, d'integrazione , di crescita dell'Industria algerina e di sviluppo del lavoro attraverso il rafforzamento delle capacità delle strutture d'appoggio e l'aggiornamento di dodici (12) PME industriali dell'Agro-alimentare nel contesto del processo di liberalizzazione e dell'apertura dell'economia in Algeria.

2.2 Obiettivi immediati

Migliorare la competitività dell'industria algerina attraverso il rafforzamento delle capacità delle strutture di appoggio del centro tecnico agro-alimentare, le associazioni professionali , gli uffici studi e l'aggiornamento di 12 PME del settore prioritario dell'Agro-alimentare

2.3 Risultati e attività .

La competitività di un'industria dipende in gran parte dal suo ambiente. Ecco perché il presente progetto comporta un insieme coerente volto al miglioramento dell'ambiente istituzionale (1 centro tecnico , gli uffici studi ecc., e l'aggiornamento dell'impresa. Il contributo ONUDI che si appoggia sul rafforzamento delle capacità delle strutture di appoggio, verterà in particolare su una diagnosi del centro tecnico, un rafforzamento delle capacità di queste strutture per sostenere l'aggiornamento, nonché l'aggiornamento a titolo pilota di 12 PME del settore dell'Agro-alimentare , ivi compreso il partenariato e la solidarietà industriale. I beneficiari del progetto saranno selezionati fra i protagonisti dei settori agro-alimentari.

La presente proposta comporta 7 risultati .

1. Un rapporto di valutazione delle capacità del centro tecnico agro -alimentare in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME preparate.

2. Capacità rafforzate del centro tecnico agro-alimentare in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME.

3 - Un rapporto di diagnosi ed un piano di aggiornamento predisposto per ciascuna delle 12 PME selezionate .

4 -12 PME assistite per la realizzazione di piani di aggiornamento ,

5 20 ingegneri e quadri formati conformemente all'Iniziativa HACCP (analisi dei rischi nei punti di controllo)

6. Programma di HACCP realizzato in 12 imprese agro-alimentari.

7. Solidarietà industriale e partenariato realizzato per le 12 PME selezionate.

Risultati ed attività

	Logica d'intervento
Obiettivo globale	Sostenere la dinamica di ristrutturazione, di competitività, d'integrazione, di crescita dell'industria algerina e di sviluppo dell' impiego attraverso il rafforzamento delle capacità delle strutture di sostegno e l'aggiornamento di dodici (12) PME industriali dell'agro-alimentare nel contesto del processo di liberalizzazione e dell'apertura dell'economia in Algeria
Obiettivo specifico	Rafforzamento delle capacità delle strutture di sostegno nel

	quadro del programma di aggiornamento delle PME agro-alimentari
Risultato 1	Un rapporto di valutazione delle capacità del centro tecnico agro-alimentare nonché delle associazioni professionali agro-alimentari in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME, preparato e avallato.
Attività 1	1. Individuare le strutture di sostegno e le associazioni professionali che forniscono assistenza alla ristrutturazione e all'aggiornamento delle PME agro-alimentari
Attività 2	2. Valutare le capacità del centro tecnico e delle associazioni professionali e determinare i bisogni di queste strutture nel settore di assistenza alla ristrutturazione ed all'aggiornamento delle PME.
Attività 3	3. Elaborare un piano d'azione per rafforzare le capacità delle strutture di sostegno nel settore dell'assistenza tecnica e di aggiornamento delle PME
Attività 4	4. Organizzare un seminario per presentare, discutere ed avallare il piano d'azione
Risultato n° 2	Capacità rafforzate del centro tecnico agro-alimentare e delle associazioni professionali in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME
Attività 1	1. Selezione dei moduli di formazione e dei formatori
Attività 2	2. Selezione dei consulenti internazionali
Attività 3	3. Preparazione di supporti di formazione per 4 temi selezionati
Attività 4	4. Organizzazione di seminari e di laboratori di tre giorni per tema
Attività 5	5. Complemento di formazione in Italia per 10 futuri formatori
Attività 6	6. Assistenza tecnica per il laboratorio di analisi e di collaudo e dotazione di piccole attrezzature
Risultato 3	Un rapporto di diagnosi ed un piano di aggiornamento predisposto per ciascuna delle 12 PME selezionate
Attività 1	Individuare le 12 imprese e istituire un questionario di diagnosi strategica
Attività 2	2. Procedere alla diagnosi dei prodotti-mercato e del posizionamento strategico
Attività 3	3. Fare una diagnosi finanziaria
Attività 4	4. Procedere alla diagnosi delle competenze manageriali
Attività 5	5. Procedere alla diagnosi delle competenze tecniche e di qualità
Attività 6	6. Formulare un rapporto di diagnosi strategica globale per ciascuna impresa e studiare le possibili strategie
Attività 7	7. Predisporre un piano di aggiornamento per ogni impresa, enucleando le azioni prioritarie
Attività 8	8. Organizzare un seminario di presentazione dei risultati degli studi

	di 2 giorni per 150 partecipanti del settore agro-alimentare
Risultato 4	Circa 12 PME assistite per la realizzazione dei piani di aggiornamento
Attività 1	1. Assistere direttamente ogni impresa per la messa in opera delle azioni prioritarie immateriali di aggiornamento(marketing, gestione, qualità, gestione della produzione ecc.
Attività 2	2. Mettere in opera le azioni connesse alla formazione , all'introduzione, ed al miglioramento dei sistemi di gestione e di qualita
Attività 3	3. Assistere a titolo pilota 6 imprese à mettere in opera un sistema qualità e applicare la certificazione ISO 9000
Attività 4	4. Organizzare un seminario di disseminazione e di presentazione delle azioni di aggiornamento di 2 giorni per 150 persone.
Risultato 5	20 ingegneri e quadri formati secondo l'iniziativa HACCP ((Analisi dei rischi nel punto di controllo critico)
Attività 1	1. Individuazione dei bisogni di formazione
Attività 2	2. Selezione di 20 ingegneri e quadri
Attività 3	3 Predisposizione di programmi e di supporti di formazione (ivi compreso il materiale per la dimostrazione
Attività 4	4. Selezionare 10 esperti e formarli in audit dell'HACCP (5 giorni)
Attività 5	5. Accompagnamento degli esperti formati per quanto riguarda il posizionamento dei sistemi HACCP nelle imprese
Risultato 6	Programma HACCP messo in funzione in 12 imprese agro-alimentari
Attività 1	1. Valutazione della situazione in termini d'igiene e di salubrità (BPF e HACCP) nelle imprese selezionate.
Attività 2	2. Messa in opera di programmi di garanzia della salubrità dei prodotti conformemente all'iniziativa HACCP.
Attività 3	3. Audit HACCP delle 12 imprese
Attività 4	4 Messa in opera di azioni di rettifica.
Attività 5	5. Seminario per la divulgazione dell'HACCP, compresa la documentazione necessaria
Risultato 7	Solidarieta industriale e partenariato funzionale per le 12 PME selezionate
Attività 1	1. Identificazione delle PME -campione in Algeria ed in particolare in Italia
Attività 2	2. Ricerca di partenariati
Attività 3	3. Organizzazione di un viaggio studio in Italia, per contatti e discussioni (12 persone x 5 giorni).
Attività 4	4.Assistere alla realizzazione delle azioni di partenariato d'imprese.

2.4 Quadro logico

Sulla base dei risultati e delle attività di cui sopra, il quadro logico si presenta come segue :

Logica d'intervento	Indicatori obiettivamente verificabili	Fonti di verifica	Ipotesi
(obiettivo globale) **Sostenere la dinamica di ristrutturazione, di competitività d'integrazione , di crescita dell'industria algerina e di sviluppo dell'impiego mediante il rafforzamento delle capacità delle strutture di sostegno e l'aggiornamento di dodici (12) PME industriali dell'agro alimentare nel contesto del processo di liberalizzazione e di apertura dell'economia in Algeria.**	Aumento della produzione dei prodotti agro-alimentari, miglioramento della produttività e della qualità dei prodotti, crescita dell'esportazione e nuovi posti di lavoro	Statistiche della produzione, dell'esportazion e e del lavoro, bilanci delle imprese beneficiarie a	**Messa in opera del programma di aggiornamento delle imprese agro-alimentari**
Obiettivo specifico Rafforzamento delle capacità delle strutture di sostegno nel quadro del programma di aggiornamento delle PME agro-alimentari	Centro tecnico operativo che interviene nel settore dell'aggiornamento delle PME	Rapporto di attività del centro tecnico dell'agro alimentare	**Adesione delle imprese al programma algerino di aggiornamento**
Risultato 1 Un rapporto di valutazione delle capacità del centro tecnico agro-alimentare nonché delle associazioni professionali agro alimentari in materia di assistenza e di aggiornamento a livello delle PME preparato e avallato	Rapporto predisposto	Rapporto avallato dalle autorità algerine	
Attività 1 Identificare le strutture di sostegno e le associazioni professionali che forniscono assistenza alla ristrutturazione ed all'aggiornamento delle	1 mese esperto nazionale	2000 euro	

PME agro-alimentari			
Attività 2 Valutare le capacità del centro tecnico e delle associazioni professionali e determinare i bisogni di queste strutture nel settore dell'assistenza alla ristrutturazione ed all'aggiornamento delle PME	Esperto internaz.Senior Senior 1 mese esperto nazionale -2 mesi	11500 euro 4000 euro	
Attività 3 Elaborare un piano d'azione per rafforzare le capacità delle strutture di sostegno nel settore dell'assistenza tecnica e aggiornamento delle PME	0,5 mesi esperto internazionale Senior.. 1 mese esperto nazionale	5750 euro 2000 euro	
Attività 4 Organizzare un seminario per presentare, discutere e avallare il piano d'azione	40 partecipanti per una giornata	3000 euro	
Risultato 2 Capacità rinforzate del centro tecnico agro-alimentare e delle associazioni professionali in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME	Accrescimento del numero d'interventi di assistenza tecnica del centro	Rapporto di attività del centro tecnico	Il Governo si fa carico dell' investimento materiale per il centro
Attività 1 Selezione dei moduli di formazione e dei formatori	1 mese esperto nazionale	2000	
Attività 2. Selezione dei consulenti internazionali	ONUDI	Pro-memoria	
Attività 3. Preparazione dei supporti di formazione per 4 temi selezionati	2 mesi /esperto internaz. Senior 2 mesi esperto nazionale .		23.000 euro 4000
Attività 4. Organizzazione di seminari ed officine tre giorni per tema alla settimana per quaranta partecipanti per tema	esperto internaz, Senior 1 mese Esperto naz. 2 mesi Spese di organizzazione	11.500 4.000 20.000	
Attività 5 Complemento di formazione avanzata in Italia per 10 futuri	10 futuri formatori formati(una settimana in Italia)	40.000	

formatori		8000	
Attività 6.- Assistenza tecnica al laboratorio di analisi e di collaudo e dotazione di piccole attrezzature	esperto internaz.Senior 1 mese Esperto nazion. 3 mesi 3 mesi esperto nazionale	115.000 125.000	
Risultato 3 Un rapporto di diagnosi e un piano di aggiornamento predisposto per ciascuna delle 12 PME selezionate	Rapporto diagnosi e aggiornamento avallato + piano di aggiornamento predisposto per impresa	11500 6.000	
Attività 1-Identificare le 12 imprese e istituire un questionario di diagnosi strategica	Esperto internaz. Sen.1-5 mesi Annuncio sui giornali per appello a candidatura	2000 2000	
Attività 2.Procedere alla diagnosi dei prodotti mercato e del posizionamento strategico	Esperto internaz.Senior - 1-5 mesi 1-6 Esperto nazionale 4 mesi	17250 8000	
Attività-3-Fare una diagnosi finanziaria	Esperto nazionale 5 mesi Realizzazione di programmi di aggiornamento	E 10000	
Attività-4. Procedere alla diagnosi delle competenze manageriali	Esperto naz. 2 mesi Esperto naz. 4 mesi	8000	
Attività 5.Procedere alla diagnosi delle competenze tecniche e di qualità	1 mese esperto nazionale	2000	
Attività 6-. Formulare un rapporto di diagnosi strategica globale per ciascuna impresa e studiare le strategie possibili	1 mese esperto intern. 3 mesi esperto nazionale	115000 6000	
Attività 7-Predisporre un piano di aggiornamento per impresa, estrapolando le azioni prioritarie	1 mese esperto internaz.	115.000	
Attività 8 Organizzare un seminario di presentazione dei risultati degli studi di 2 giorni per 150 partecipanti del settore agro-alimentare	Spese di organizzazione dei seminari	10.000	
Risultato 4 Circa 12 PME	Realizzazione di programmi	Miglioramento	

assistite per la realizzazione di piani di aggiornamento	di aggiornamento	delle prestazioni	
Attività-1 Assistere direttamente ciascuna impresa nella realizzazione di azioni prioritarie immateriali di aggiornamento (marketing, gestione, qualità, gestione della produzione ecc.)	Esperto internaz. Senior - 10 mesi Esperto nazionale 24 mesi (2 mesi per impresa	115.000 48000	
Attività 2- Attuazione di azioni connesse alla formazione, all'introduzione ed al miglioramento dei sistemi di gestione e di qualità	4 seminari di formazione organizzati x 40 partecipanti in ciascun seminario x 3 giorni per tema	20.000	
Attività 3- Assistere a titolo pilota, 6 imprese affinché possano istituire un sistema di qualità e la certificazione ISO 9000	Esperto internaz. Senior Esperto nazionale -6 mesi	23000 12000	
Attività 4 . Organizzare un seminario di divulgazione e di presentazione delle azioni di aggiornamento di 2 giorni per 150 persone	Seminario organizzato per 150 persone x 2 giorni	15000	
Risultato 5: 20 ingegneri e quadri formati secondo l'iniziativa HACCP)	20 ingegneri qualificati in HACCP	Intervento per audit HACCP	
Attività 1- Individuazione dei bisogni di formazione	2 settimane	Pro-memoria	
Attività 2: Selezione di 20 ingegneri e quadri	Esperto nazionale-- 1 mese	2000	
Attività 3: Preparazione dei programmi e dei supporti di formazione (compreso il materiale dimostrativo	" internaz.-1 mese Esperto nazionale 2 mesi	11500 4000	
Attività 4: Selezionare 10 esperti e formarli con l'audit dell'HACCP nelle imprese	Esperto internaz. 0.5 mesi -Esperto naz. 1 mese Spese organizzative	5750 2000 6000	

Attività 5- accompagnamento di esperti formati in installazione di sistemi HACCP	20 ingegneri qualificati in HACCP	Intervento per audit HACCP	
Attività 1-Individuazione bisogni di formazione	2 settimane		
Risultato 6. Installazione del programma HACCP in 12 imprese agro-alimentari	Programmi HACCP Operativi	Imprese certificate HACCP	**Attrezzature necessarie per impresa**
Attività 1: Valutazione della situazione in termini d'igiene e di salubrità (BPF e HACCP) nelle imprese selezionate	Esperto internaz. Senior 1-5 mesi Esperti nazionali formati - 6 mesi	17250 12000	
Attività 2: Installazione di programmi di garanzia della salubrità dei prodotti secondo l'iniziativa HACCP	Esperto internaz. Senior 1-5 mesi - esperti nazionali formati	17250 12000	
Attività 3: Audit HACCP delle 12 imprese	Esperto internaz.Senior 2 mesi Esperto nazionale 6 mesi Esperto internaz. Senior 1-5 mesi Esperto nazionale	23.000 12.000 17250 10,000	
Attività 4: Messa in opera di azioni correttive			
Attività 5: Seminario di divulgazione dell'HACCP, ivi compresa la documentazione necessaria necessaria	Accompagnamento di esperti formati per istallare sistemi HACCP operativi		
Risultato 7: Solidarietà industriale e partenariato realizzato per le 12 PME.	Accordi di partenariato negoziati	Almeno 6 accordi di partenariato conclusi	**IN cooperazione con l'Ufficio di Milano**
Attività 1: Identificazione delle PME-bersaglio in Algeria ed in Italia e preparazione dei fascicoli del partenariato	Esperto internaz. Senior - 1 mese Spese di viaggio		

Attività 2: Ricerca di partenariati	Esperto internaz. SEN	11500	
Attività 3 : **Organizzazione di un viaggio di affari in Italia per contatti e discussioni (12 persone per 6 giorni)**	Esperto internaz. Senior 1-5 mesi 1-6 Esperti naz. 3 mesi	17250 6000	
Attività 4. Aiutare la messa in opera delle azioni di partenariato di imprese.			

N.B.

- Le missioni dei funzionari ONUDI non sono incluse (euro 20.000)
- I viaggi degli esperti internazionali (46 x euro 600) non sono inclusi (euro 27 600.)
- I servizi tecnici di coordinamento globale, di valutazione dei rapporti e di supervisione tecnica dell'ONUDI 2,5 h/m di esperti senior non sono inclusi euro 28750.
-

3. Messa in opera del progetto

3.1 Mezzi materiali e non materiali

Il progetto di un ammontare di euro 1.0050.850 sarà finanziato da un dono dell'Italia L'Algeria e l'Italia incaricano di comune accordo l'ONUDI dell'esecuzione del progetto. L'ONUDI garantirà l'esecuzione del progetto, il quale mira ad aggiornare ed a migliorare la competitività di 12 imprese agro-alimentari beneficiarie del progetto. L'ONUDI fornirà i servizi di sostegno tecnici per la scelta, la supervisione degli uffici studi ed il coordinamento globale del progetto. In considerazione del numero rilevante di imprese beneficiarie del progetto (12) e del numero elevato di esperti (da 3 a 4 per ogni impresa) che devono intervenire per la diagnosi e l'aggiornamento , l'ONUDI farà ricorso ad uffici studi nazionali ed internazionali o a centri tecnici . Le lettere d'incarico saranno finalizzate due mesi prima dell'inizio del progetto.

3.2 Organizzazione, procedure e modalità di esecuzione

L'agenzia esecutiva del progetto sarà l'ONUDI. L'ONUDI dispone di una vasta esperienza internazionale nel settore ed ha già contribuito alla formulazione ed all'avvio del programma di aggiornamento in Algeria tramite l'assistenza del Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione e l'assistenza per l'aggiornamento di 20 imprese industriali.

L'azione prevista di sostegno all'aggiornamento delle imprese industriali agro-alimentari copre svariati ed estesi settori: tecnologia industriale, qualità, formazione, mercato internazionale, competitività, ambiente L'ONUDI , in ragione delle azioni che ha già intrapreso, della sua esperienza internazionale ed in particolare nei paesi del Maghreb, è in posizione privilegiata per assistere l'Algeria ed il MIR ad effettuare le diagnosi ed i programmi di aggiornamento delle imprese selezionate ed a rafforzare le capacità delle strutture di appoggio.

Il progetto sarà realizzato secondo l'approccio applicato e richiesto dal Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione per l'aggiornamento delle imprese. Esso comprenderà:

- Una diagnosi dei prodotti-mercato e del posizionamento strategico dell'impresa in una prospettiva di 5-10 anni vertenti su.

  un'analisi della politica commerciale seguita dall'impresa a livello strategia, obiettivi a breve e medio termine, mezzi, mercato e posizione concorrenziale (rispetto ai paesi concorrenziali).

  Un'analisi dei componenti del marketing mix vertente sulla gamma dei prodotti fabbricati, la qualità, l'imballaggio, i prezzi, la pubblicità e la distribuzione.

Una diagnosi tecnica e tecnologica vertente sulle principali funzioni tecniche, di gestione e di qualità coprenti :

le tecniche di produzione;

l'apprezzamento dei mezzi di produzione e della tecnologia adottata;

l'apprezzamento della qualità (controllo, normalizzazione)

l'individuazione degli eventuali bisogni tecnologici ed industriali, per l'adattamento dell'offerta alla domanda dei mercati- bersaglio,

l'analisi delle condizioni d'igiene e di salubrità e la revisione dei conti HACCP

l'analisi dei costi e dei prezzi di costo.

La scelta di una strategia di aggiornamento e la formulazione di un piano di aggiornamento in concertazione con i principali partners ed i banchieri dell'impresa.

L'incoraggiamento delle imprese algerine beneficiarie del progetto ad associarsi **ed a prendere** iniziative di partenariato con imprese italiane.

La controparte del Governo sara il Ministero dell'Industria e della Ristrutturazione MIR. Il MIR è incaricato dal Governo algerino di gestire e coordinare il programma nazionale di aggiornamento

Al momento della realizzazione del progetto, gli esperti internazionali discuteranno e coordineranno il loro piano di lavoro con un comitato di gestione che sarà creata per questo progetto.Detto comitato raggruppa un rappresentante del MIR, un rappresentante dell'Italia ed un rappresentante dell'ONUDI.

Dibattiti e consultazioni saranno altresi programmati con i funzionari e le principali istituzioni interessate.

3.3. Scadenzario di esecuzione

La durata prevista per l'esecuzione del progetto e stimata in 24 mesi . Lo scadenzario dettagliato per l'esecuzione è presentato in allegato.

Tuttavia, occorre precisare che due fasi sono da distinguere a livello del progetto.:

La prima fase o parte comprenderà le seguenti azioni, che possono avere inizio a decorrere dall'inizio del progetto.

Un rapporto di valutazione delle capacità del centro tecnico agro-alimentare , nonché delle associazioni professionali in seno al settore agro-alimentare in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME.

Un rapporto di diagnosi ed un piano di aggiornamento predisposto per ciascuna delle 12 PME selezionate.

La realizzazione dei piani di aggiornamento per 12 PME.

La seconda fase sarà consacrata a

- La formazione di 20 ingegneri e quadri formati sulla base dell'Iniziativa (HACCP) (Analisi dei rischi rispetto al punto critico di controllo).
- La messa in opera del programma HACCP in 12 imprese agro-alimentari;
- La solidarietà industriale ed il partenariato realizzato per le 12 PME selezionate

Durante le 2 fasi, si procederà all'organizzazione dei seminari di presentazione e di divulgazione dei risultati del progetto.

3.4 Costi e piani del finanziamento

IL contributo dell'Italia permetterà di finanziare :

- Il costo della diagnosi per ciascuna impresa;
- L'assistenza tecnica richiesta per la realizzazione del programma di aggiornamento a livello di ciascuna impresa
- L'assistenza tecnica richiesta per rafforzare le capacità del centro tecnico e delle strutture di appoggio

La tabella di seguito presenta l'insieme dei risultati delle attività e della programmazione delle attività previste.

Descrizioni risultati ed attività		Mezzi (H/Mese o H/ settimana	Indicatore di fonte	Costo in euro	Mese
Risultato1	Un rapporto di valutazione delle capacità del centro tecnico agro-alimentare nonché delle associazioni professionali agro-alimentari in materia di assistenza e di aggiornamento delle PME predisposto e avallato		Rapporto Preparato		Da 1 mese A 6 mesi
Attiv.1.	Identificare le strutture di appoggio e le associazioni professionali fornendo assistenza alla ristrutturazione ed all'aggiornamento delle PME agro-alimentari	1 mese esperto nazionale		2000 euro	1 mese
Attiv.2	2 Valutare le capacità dei centri tecnici e delle associazioni di professione e determinare i bisogni di queste strutture nel settore dell'assistenza tecnica e dell'aggiornamento delle PME	1-mese esperto internaz.-Senior 1. mesi esperto nazionale		11500 euro	2 mesi
Attiv.3	3. Elaborare un piano d'azione per rafforzare le capacità delle strutture di appoggio nel settore dell'assistenza tecnica e dell' aggiornamento a livello delle	0.5 mesi esperto int.Senior 1 mese esperto		5750 Euro 5751 Euro	5 mesi

	PME	naz.			
Attiv.4	Organizzare un seminario per presentare, discutere e avallare il piano d'azione	40 partecipanti al giorno		3000 euro	6 mesi
Risult.-2	Capacità rafforzate del centro tecnico-agro -alimentare e delle associazioni professionali in materia di assistenza e di aggiornamento a livello delle PME	Aumento del n° d'interventi di assistenza tecnica del centro	Rapporto di attività del centro tecnico		Da 7 mesi a 12 mesi
Attiv.1-	Selezione dei moduli di formazione e dei formatori	1Mese esperto nazionale		2000 euro	7 mesi
Attiv.2	2.Selezione dei consulenti internazionali	ONUDI		Pro-me moria	Mesi 7
Attiv.3	Predisposizione dei supporti di formazione per 4 temi selezionati	Esperto internazionale Senior-due mesi		Euro2300 4000	8 mesi
Attiv.4-	Organizzazione di seminari e officine di 3 giorni per tema, per 40 partecipanti per ogni tema	Esperto intern.Sen. -1 mese Esperto naz.-2 mesi Spese di organizzazione		11500 euro 4000	10 mesi
Attiv.5	5. Complemento di formazione avanzata in Italia per 10 futuri formatori	10 futuri formatori formati(una settimana in Italia		40000 euro	11 mesi
Attiv. 6	Assistenza tecnica al laboratorio di analisi e di prova e dotazione di piccole attrezzature	Espertointernaz .Senior per un mese Attrezzature officine			
Risultato 3.	Un rapporto di diagnostica ed un piano di aggiornamento predisposto per ciascuna delle 12 PME selezionate	Rapporto di diagnosi e pianod'aggiorna mento per ogni impresa avallato		11500 euro 125000 euro	12 mesi
Attività1	Individuare le 12 imprese e fornire un questionario di diagnosi strategica	Esperto nazionale-1 mese-		2000 2000	7 mesi

		Inserzione nei giornali per appello alla candidatura A			
Attività 2	Procedere alla diagnosi dei prodotti mercato e del posizionamento strategico	1.5-esperto intern.senior esperto naz. 4 mesi		7250 euro 8000	8 mesi
Attività 3	Fare una diagnosi finanziaria	Esperto naz. 5 mesi		10000 euro	8 mesi
Attività 4	Procedere alla diagnosi delle competenze manageriali	Esperto internaz. Senior -2 mesi 4 mesi esperto nazionale			
Attiv.5	Procedere alla diagnosi delle competenze tecniche e di qualità	Esperto internaz. Senior-3 mesi Esperto nazionale -3 mesi		34500 euro	9 mesi
Attiv.6	Formulare un rapporto di diagnostica strategica globale per ciascuna impresa e studiare le possibili strategie	Esperto internazionale - 1 mese - esperto nazionale 3 mesi	11500 euro		12 mesi
Attività 7	Predisporre un piano di aggiornamento per impresa, estrapolando le azioni prioritarie	Esperto- 1 mese	11500 euro	1 0000	14 mesi
Attività 8	Organizzare un seminario di presentazione dei risultati degli studi di due giorni per 150 partecipanti del settore dell'agro-alimentare	Spese di organizzazione del seminario		10.000 euro	14 mesi
Risultato 4	Circa 12 PME assistite per la realizzazione dei piani di aggiornamento	Realizzazione dei programmi di aggiornamento	Prestazioni migliorate		Da 14 a 22 mesi
Attività1-	Assistere direttamente ciascuna impresa per la realizzazione delle azioni prioritarie immateriali di aggiornamento	Esperto intern. Senior -10 mesi Esperto nazionale(2 mesi per			Da 7 a 14 mesi

		impresa			
Attività 2	Realizzare le azioni collegate alla formazione, all'introduzione ed al miglioramento dei sistemi di gestione e di qualità	4 seminari di formazione organizzati x 40 partecipanti per seminario x 3 giorni per tema		20000 euro	16 mesi
Attività 3	Assistere a titolo pilota 6 imprese per installare un sistema qualità ed applicare la certificazione ISO 9000	Esperto internazionale Senior per 2 mesi- esperto nazionale per 6 230000 euro			
Attività4	Organizzare un seminario di divulgazione e di presentazione delle azioni di aggiornamento di 2 giorni per 150 persone	Seminario organizzato per 150 persone x 2 giorni		15000 euro	22 mesi
Risultato 5	20 ingegneri e quadri formati secondo il metodo HACCP	20 ingegneri qualificati in HACCP	Intervento per audit HACCP		Da 16 a 22 mesi
Attività 1	Individuazione dei bisogni di formazione	2 settimane		Pro-memoria	16 mesi
Attività 2	Selezione di 20 ingegneri e quadri	Esperto nazionale-1 mese		2000 euro	16 mesi
Attività 3	Preparazione dei programmi e dei supporti di formazione (compreso il materiale dimostrativo)	Esperto intern.- 1 mese Esperto nazionale 2mesi		11500 4000 o	16 mesi
Attività 4	Selezionare 10 esperti e formarli in audit dell'HACCP (5 giorni	Esperto internaz. 0.5 mesi Esperto naz.1 mese Spese di organizzazione		5750 euro 2000 euro 6000 euro	16 mesi
Attività 5	Accompagnamento degli esperti formati per l'attuazione dei sistemi HACCP nelle imprese	Esperto internaz.- 1 mese Spese di viaggio e di soggiorno all'interno del		11500 euro 10000	22 mesi

		paese per gli esperti da formare			
Risultato 6	Programma HACCP installato in 12 imprese agro-alimentari	Programmi HACCP operativi	Imprese certificate HACCP		Da 16 a 23 mesi
Attività 1	Valutazione della situazione in termini d'igiene e di salubrità (BPF) e HACCP) nelle imprese selezionate	Esperto internaz Senior-1.5 mesi Esperti nazionali formati - 6 mesi		17250 12000	17 mesi
Attività2	Installazione di programmi di garanzia della salubrità dei prodotti secondo il sistema HACCP	Esperti internaz Senior - 1.5 mesi - Esperti nazionali formati-6 mesi Esperti nazionali formati - 6 mesi		17250 12000	19 mesi
Attività 3	Audit HACCP delle 12 imprese	Esperto internazionale Senior 1. mese		115000	Mese 21
Attività 4	Applicazione di azioni correttive	Esperto internazionale Senior - 1.5 mesi Esperto nazionale 3 mesi		17250 euro	22 mesi
Attività 5	Seminario di divulgazione dell'HACCP, ivi compresa la documentazione necessaria	Seminario organizzato per 100 ingegneri e quadri x 2 giorni		10000 euro	23 mesi
Risultato 7	Solidarietà industriale e partenariato messo in opera per le 12 PME selezionate Partenariato	Accordi di partenariato negoziati	Almeno 6 accordi di par-tenariato conclusi	In coope razione con l'Ufficio di Milano	Da 16 a 23 mesi
Attività 1	Individuazione delle PME	Esperto		17250	16 mesi

	bersaglio in Algeria e soprattutto in Italia e preparazione del fascicolo di partenariato	internazionale Senior 1.5 mesi Esperti nazionali3 mesi		euro 6000 euro	
Attività 2	Ricerca di partenariati	Esperto internazionale Senior -- 1 mese		11500 euro	17 mesi
Attività 3	Organizzazione di un viaggio di affari in Italia per contatti e discussioni (12 persone per 6 giorni	Esperto internazionale Senior -1 mese Spese di viaggio per 12 dirigenti d'impresa x 6 giorni		11500 euro	19 mesi
Attività 4	Assistere alla realizzazione delle azioni di partenariato d'imprese	Esperto internaz.Senior Esperto nazionale 2mesi		11500 euro 4000 euro	23 mesi

La tabella in appresso ricapitola i costi per risultato e per fase :

Fase		670000	**Risultati 1+2+3+4**
Risultati	**Attività**	Costo in euro	**Osservazioni**
	1	2000	Retribuzione
	2 3 4 Costo viaggi (3)	15500 7750 1800	Retribuzione + spese di soggiorno Retribuzione
	1	**30050**	
	2	2000	Rimunerazione
Risultato 1	3	-	
Attività 2	4	27000	Retribuzione spese di soggiorno
	5	35500	Retribuzione + spese di

			soggiorno
	3	-	Retribuzione + spese di soggiorno
	4	35500	Retribuzione più spese di soggiorno
	5	40000	Rimunerazione dell'ufficio di formazione (22000 euro) e spese di viaggio (10x600) euro e di soggiorno (120 euro x 10 x 10 futuri formatori in Italia
6		136500	Remunerazione + spese di soggiorno + attrezzature
	Costo viaggi (5)	3000	Remunerazione + spese di soggiorno + attrezzature
		244000	
Risultato 2		400	Rimunerazione
		25250	Rimunerazione + spese di soggiorno
		1000	Rimunerazione
		3100	Rimunerazione + spese di soggiorno
		40500	Rimunerazione + spese di soggiorno
		17500	Rimunerazione + spese di soggiorno
		11500	Rimunerazione + spese di soggiorno
		10000	Spese di organizzazione del seminario
	Costo dei viaggi (8)	4800	
Risultato 3		**154550**	
Risultato 4	1	16300	Rimunerazione + spese di soggiorno
	2	20000	Spese di organizzazione dei seminari
	3	35000	Rimunerazione spese di soggiorno
	4	15000	Spese di organizzazione dei seminari
	Costo dei viaggi (14)	8400	

Risultato 4		**241400**	Risultati 5+6+7
5	1	**245350**	Risultati 5+6+7
		- 2000	Rimunerazione + spese di soggiorno
		21500	Rimunerazione + spese di soggiorno
			Rimunerazione
Risultato 4	2	- 2000	Rimunerazione + spese di soggiorno
	3	15500 13750	Remunerazione + spese di soggiorno
			Rimunerazione più spese di soggiorno
	5	21500	Rimunerazione + spese di soggiorno
		2400	
		55150	
		29250	Rimunerazione +spese di soggiorno
		11500	Rimunerazione +spese di soggiorno
		23250	Rimunerazione +spese di soggiorno
		10000	Spese di organizzazione dei seminari
		3600	
		23250	Rimunerazione +spese di soggiorno
		11500	Rimunerazione +spese di soggiorno
		29500	Rimunerazione + spese di soggiorno + spese di viaggio in Italia per 12 dirigenti d'impresa x600 euro +spese di soggiorno (12 150 6)
		15500	Rimunerazione spese di soggiorno
Risultato 7	Costo viaggi (6)	3600	

		83350	
Missioni dei funzionari ONUDI		**20 000** 10 000 10 000	Sono previste 9 missioni per consentire a funzionari dell'ONUDI di partecipare al varo del progetto, a seminari tecnici, sedute biennali del comitato , ecc.
Missioni dei funzionari ONUDI:		28750 17250 11500	Si tratta della rimunerazione dei servizi resi dal responsabile tecnico del progetto e da funzionari dell'ONUDI Questi servizi includono il coordinamento globale, la valutazione dei rapporti, la partecipazione attiva a seminari e la supervisione tecnica dell'ONUDI.
Tecniche di coordinamento globale , valutazione dei rapporti e di supervisione dell'ONUDI		1°Fase 1.5 h/m 2° fase 1.0 h/m	
Totale		**964100**	
		697250 266850	
Partecipazione alle spese di sede dell'ONUDI		**86750**	
		1050850 759950 290850	

3.5 Condizioni speciali: misure di accompagnamento del Governo

Apporti del Ministro dell'Industria e della Ristrutturazione

Il MIR designa un responsabile coordinatore del progetto che sarà membro del comitato di verifica .

Altrettanto dicasi dell'ONUDI che designa il suo responsabile del progetto.

-Disponibilità di tutte le informazioni tecniche utili per la diagnosi e la messa in opera del programma di aggiornamento ,

-Presa in carico del costo dei quadri e degli ingegneri del MIR e del centro tecnico dell'agro alimentare stanziati per il progetto.

-Fornitura della logistica e del supporto amministrativo.

Contributi delle imprese

-Disponibilita di tutte le informazioni tecniche utili per la diagnosi e la messa in opera del programma di aggiornamento ;

- Designazione di un quadro superiore dell'impresa per garantire il coordinamento fra i responsabili dell'impresa ed i consulenti .

Finanziamento dell'investimento materiale necessario per l'aggiornamento (conformemente alle norme del Programma Nazioanle di aggiornamento).

4. Fattori che garantiscono la viabilità

4.1 Politiche di supporto

Il MIR è già direttamente implicato nelle operazioni di aggiornamento delle imprese industriali per conto del governo. I risultati del progetto saranno di per sé duraturi, poiché daranno alle imprese beneficiarie nei settori del mercato, della tecnologia e della gestione la possibilità di cambiamenti strutturali permanenti Per via della presenza di consulenti algerini e di personale sostanzialmente algerino, gli effetti del progetto potranno essere divulgati nei vari rami dell'industria in Algeria. Si può prevedere che i consulenti nazionali reclutati per il progetto siano in seguito ingaggiati dal MIR e dal centro tecnico dell'agro-alimentare per intervenire in missioni analoghe in imprese industriali in Algeria.

4.2 Capacità istituzionali e di gestione.

4.2 Il quadro istituzionale algerino relativo all'aggiornamento industriale è perfettamente definito, realizzato e mobilitato in considerazione della priorità data dalle autorità a questo tema prioritario nel contesto generale dello sviluppo e del rilancio economico in Algeria.

A livello nazionale, il coordinamento sarà assicurato dal MIR , il quale è incaricato dell'aggiornamento e del rafforzamento della competitività delle imprese industriali in Algeria. Il MIR dispone di una prima esperienza in questo settore ed è l'istituzione incaricata della gestione, del coordinamento e della verifica del programma nazionale di aggiornamento in Algeria.

5 Verifica e valutazione.

La controparte nazionale (MIR) in associazione con il responsabile del progetto all'ONUDI, dovrà predisporre ogni sei mesi un rapporto di avanzamento del progetto. Questo rapporto sarà trasmesso alla parte italiana e sarà oggetto della riunione semestrale del comitato di verifica del progetto. Il Comitato di verifica raggruppa il MIR, l'Italia e l'ONUDI.

Il progetto sarà oggetto di una valutazione tripartita, conformemente alle usanze ed alle procedure stabilite dall'ONUDI e dalla parte italiana per il controllo dell'esecuzione dei progetti . Un rapporto di avanzamento sarà predisposto alla fine del primo anno e sottoposto alla riunione di valutazione tripartita a cui sono invitati rappresentanti del MIR, del Governo italiano e dell'ONUDI). La valutazione verterà tra l'altro sul rispetto delle previsioni di bilancio, sullo stato di avanzamento dei risultati e sulle attività del progetto nonché sulla qualità delle prestazioni fornite. Il responsabile della sede dell'ONUDI parteciperà a questa valutazione Il rapporto finale del progetto sarà predisposto dal MIR in collaborazione con l'ONUDI per lo studio della riunione d'esame tripartita finale. Una bozza sarà predisposta con sufficiente anticipo per consentire l'esame e l'accordo tecnico di tutte le Parti almeno due mesi prima dell'esame tripartita finale.

59.

Managua, 21 ottobre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Nicaragua sulla cancellazione del debito del Nicaragua

(Entrata in vigore: 21 ottobre 2003)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF NICARAGUA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Nicaragua, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two Countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on December 13th, 2002 by the Countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of the amounts due and not paid as at September 30th 2002, and those due within the period October 1st 2002 – September 30th 2005 inclusive and not paid, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to all previous bilateral debt rescheduling Agreements, as well as contracts concluded before June 20th, 1999, due from the Government of the Republic of Nicaragua to Italy through "SACE"- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero.

b) 100% of late interest on debts envisaged in paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Late interests will be computed at the rate of 6,21% p.a.

The above-mentioned debts are listed in the Annex to the present Agreement. This Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Nicaragua continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Nicaragua commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE III

1. The infringement of the commitments set forth in Article II will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article II, paragraph 2.

ARTICLE IV

1. Should the verifications set forth in Article III indicate that the Government of the Republic of Nicaragua does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Nicaragua to start bilateral consultations.

Should the Government of the Republic of Nicaragua not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Nicaragua will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article II are deemed re-established, according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article II are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE V

The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1 October 2003 up to 30 September 2004 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.b) of the Agreed Minute signed in Paris on 13 December 2002, have been fulfilled.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1 October 2004 up to 30 September 2005 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.c) of the Agreed Minute signed in Paris on 13 December 2002, have been fulfilled.

ARTICLE VII
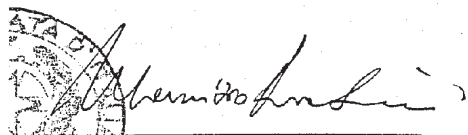
Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article II, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Managua, on October 21st 2003, in two originals in the English language.
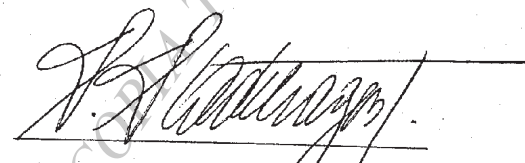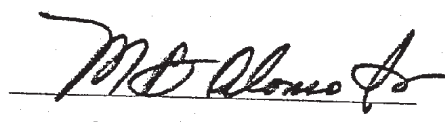
M. MAURIZIO FRATINI
AMBASSADOR IN NICARAGUA
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

MINISTRO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

M. EDUARDO MONTEALEGRE
MINISTER OF FINANCE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF NICARAGUA

HONOUR WITNESSES

M. Salvador Stadthagen
Minister of Foreign Affairs a.i.

M. Mario Alonso I.
President of the Central Bank of Nicaragua

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEL NICARAGUA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica sussistente fra i due Paesi e sulla base del Processo-Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 2002 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la cancellazione debitoria del:

a) 100% degli importi dovuti e non pagati al 30 settembre 2002, e quelli dovuti nel periodo 1° Ottobre 2002 – 30 settembre 2005 compreso e non pagati .su tutto il debito ancora non saldato alla data della firma del presente Accordo concernente tutti i precedenti Accordi Bilaterali per la ristrutturazione del debito, nonché dei contratti conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuti dal Governo della Repubblica del Nicaragua all'Italia tramite "SACE" - Istituto per i servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero.

b) 100% degli interessi per ritardato pagamento sui debiti indicati al paragrafo a), calcolati a decorrere dalle date dovute e maturati fino alla data del presente Accordo. Tali interessi saranno calcolati al tasso del 6,21 % annuo.

I debiti in questione sono elencati nell'Allegato al presente Accordo. Il suddetto allegato può essere modificato di comune accordo fra le Parti.
Rimane inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie concluse dopo il 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione debitoria, o da ogni altra futura ristrutturazione del debito.

ARTICOLO II

1. Al fine di ottenere la suddetta cancellazione debitoria, il Governo della Repubblica del Nicaragua continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali ed astenersi dall' uso della forza come mezzo di risoluzione di controversie internazionali;

b) perseguire lo sviluppo duraturo nel contesto di una strategia nazionale della riduzione della povertà, progettato in consultazione con la società civile nazionale e con i partners internazionali;

c) assegnare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari, senza eccedere i legittimi bisogni di sicurezza e di difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica del Nicaragua s'impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, il progetto per lo stanziamento dei fondi (compresi i programmi d'investimento settoriali) prodotti dalla cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato tramite le vie diplomatiche

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni di cui all'Articolo II sarà verificata secondo:

a) le deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali (in particolare dell'Ordinamento delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni finanziarie internazionali;

b) le valutazioni di conformità delle spese militari;

c) i rapporti ufficiali sul progresso dell'attuazione del progetto (compresi i programmi d'investimento settoriali) menzionato all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora i controlli previsti all'articolo III indichino che il Governo della Repubblica del Nicaragua non adempie ad uno o più degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica del Nicaragua di dare inizio a consultazioni bilaterali.

Se il Governo della Repubblica del Nicaragua non dovesse rispondere, entro due mesi, alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non risultassero soddisfacenti riguardo ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana può decidere la sospensione del presente Accordo.

Durante il periodo di sospensione, il Governo della Repubblica del Nicaragua sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente programmate e dovute dopo la summenzionata decisione.

2. Quando le condizioni di cui all'Articolo II sono considerate ristabilite, in conformità alle verifiche previste dall'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana esaminerà se sia il caso di abrogare la sospensione.

3. Se, dopo un adeguato periodo di tempo, le condizioni di cui all'Articolo II sono considerate non ristabilite, in base alle verifiche previste all' Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004 ammesso che le condizioni previste alla Sezione IV, 3.b del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 2002 , si siano verificate.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005 ammesso che le condizioni previste alla Sezione IV, 3.c del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 2002 , si siano verificate.

ARTICOLO VII

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino all'ultimazione del progetto previsto all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Managua il 21 Ottobre 2003, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Maurizio Fratini
(Ambasciatore d'Italia a Managua)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL NICARAGUA
Eduardo Montealegre
(Ministro delle Finanze del Nicaragua)

60.

Dakar, 21 maggio 1997

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concernente il programma «Salute pubblica nel Dipartimento di Sedhiou»

(Entrata in vigore: 28 ottobre 2003)

PROTOCOLLO DI ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL CONCERNENTE IL PROGRAMMA « SALUTE PUBBLICA NEL DIPARTIMENTO DI SEDHIOU »

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica del Senegal

che sono le Parti del presente protocollo

. desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia tra l'Italia e il Senegal;

. desiderosi di proseguire e di rafforzare le attività di cooperazione per migliorare le condizioni sociosanitarie in favore della popolazione del Dipartimento di Sedhiou nell'ambito del Programma denominato « Sanità pubblica nel Dipartimento di Sedhiou »;

. in accordo con quanto concordato nell'ambito della VI Commissione Mista italo-senegalese tenuta a Dakar il 17-19 Dicembre 1990 e a Roma e il 17-18 Marzo 1991;

. dichiarando di voler adempiere alle proprie responsabilità in uno spirito di amicizia e di collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I - BASE DELLE RELAZIONI

. L' »Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Italia ed il Senegal » firmato il 2 Ottobre 1962,

. il « Protocollo Addizionale » all' »Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Italia e il Senegal » firmato il 7 Gennaio 1984 e

. l' »Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal » firmato il 23 Maggio 1986

costituiscono le basi giuridiche delle relazioni di cooperazione tra i due paesi.

ARTICOLO II - OBIETTIVI

Il programma mira a migliorare le condizioni sociosanitarie della popolazione del Dipartimento di Sedhiou mediante l'esecuzione di interventi nel campo sanitario e nel campo delle attività generatrici di reddito.

ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende due componenti:

III.I Sanità

III.I.I Funzionalità del Centro di Sanità e dei Posti di assistenza sanitaria

Nel quadro delle priorità identificate dal piano di sviluppo sanitario del distretto di Sedhiou, il Programma si occuperà
. del rifacimento del Centro di sanità di Sedhiou;
. dell'equipaggiamento di detto centro di sanità;
. del rifacimento dei Posti di assistenza sanitaria identificati prioritari in accordo tra le parti e
. dell'equipaggiamento di detti Posti di Assistenza sanitaria.

III.I.II Sostegno alle attività del Distretto sanitario

Nel quadro delle priorità identificate dal piano di sviluppo sanitario del Distretto di Sedhiou, il programma contribuirà a:
. formare e riciclare il personale sanitario;
. razionalizzare le cure e il sistema di controllo delle malattie;
. rafforzare il « Programma Ampliato di Vaccinazione »;
. rafforzare il sistema di gestione di farmaci essenziali;
. rafforzare le cure e la prevenzione nella Sanità materno-infantile;
. rafforzare il sistema d'informazione sanitaria;
. rafforzare le attività di supervisione;
. fornire al Distretto sanitario l'assistenza tecnica in epidemiologia e in economia sanitaria e
. promuovere la partecipazione comunitaria.

III.II Sociale

Il programma contribuirà a:
. promuovere i gruppi femminili;
. promuovere l'alfabetizzazione e le attività generatrici di reddito per le donne e
. promuovere il credito per i gruppi femminili e contadini.

ARTICOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano, affida la tutela e l'esecuzione del programma al Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale che nominerà il proprio Responsabile.

Da parte sua, il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, in quanto responsabile degli obblighi che derivano dal programma, ne affida la realizzazione all'Ente esecutore COOPI, Cooperazione Internazionale, con sede a Milano, Via De Lemene, 50. L'ente esecutore nominerà il proprio Responsabile. I rapporti tra Governo italiano e COOPI sono stabiliti secondo la legge italiana.

Il Responsabile senegalese e il Responsabile italiano avranno l'incarico di:

. redigere congiuntamente un piano operativo e finanziario;
. tenere regolari riunioni per la programmazione e la valutazione dell'esecuzione delle attività e del bilancio;
. mantenere una stretta collaborazione coinvolgendo le controparti nel processo decisionale.

Il Piano Operativo dovrà essere approvato dalle Istanze competenti delle due Parti: la DGCS per la Parte italiana ed il Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale per la Parte senegalese.

Le due Parti organizzeranno congiuntamente delle riunioni di monitoraggio e di valutazione del Programma. A tale proposito, adeguati indicatori saranno individuati nel quadro del Piano Operativo.

I veicoli e i beni forniti nell'ambito del Programma:
. saranno utilizzati in conformità agli obiettivi del Programma;
. diventeranno proprietà della parte senegalese alla fine del Programma;
. potranno essere utilizzati, di comune accordo tra le Parti, per una eventuale proroga del Programma o per ogni altro Programma stabilità di comune accordo.

Ogni controversia sarà risolta per la via diplomatica.

ARTICOLO V - IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

La parte italiana, per coprire i costi delle due componenti del programma, si impegna a fornire a titolo di dono un finanziamento di 4.838.265.000 di lire tramite convenzione con l'ONG COOPI, cosi suddiviso:

PIANO DI FINANZIAMENTO	in lire x 1000
1. Personale espatriato	1.226.400
2. Consulenti privati	168.000
3. Personale locale	174.100
4. Opere civili	1.180.000
5. Attrezzature	499.959
6. Mezzi di trasporto	287.500
7. Materiali di consumo	396.628
8. Formazione operatori locali	112.000
9. Iniziative locali di sviluppo	170.000
10. Strutture logistiche	91.450
11. Missioni ONG	87.000
12. Studio di fattibilità (2% sul totale voci di spesa da 1 a 11)	88.020
13. Strutture organizzative in Italia (8% sul totale voci di spesa 2 a 11)	253.970
14. Strutture organizzative in loco (3% sul totale voci di spesa da 2 a 11)	95.238

Inoltre 302,283 milioni di lire italiane sono stati allocati per le attività di monitoraggio e di valutazione della DGCS e per coprire le spese di previdenza per i cooperanti e i volontari impiegati nel progetto.

TOTALE GENERALE	5.140.548

ARTICOLO VI - IMPEGNI DEL GOVERNO SENEGALESE

La Parte senegalese si impegna a:

accordare al personale italiano e ai beni del Programma le facilitazioni, le protezioni e gli esoneri previsti negli Accordi di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal citati all'Articolo I;
. non imporre nessuna restrizione in materia di circolazione di valuta e di cambio per i fondi trasferiti dalla parte italiana in Senegal per i fini conformi al presente Protocollo;
. mantenere nell'area di intervento il personale formato nel quadro del Programma affinché sia garantito il loro utilizzo nell'esecuzione delle attività per le quali sono stati formati;
. assicurare l'assegnazione di omologhi senegalesi necessari alla sistemazione delle attività del Programma ed alla sostituzione del personale espatriato;
. tenere a disposizione del Programma, con riserva delle disposizioni riguardanti la sicurezza nazionale, tutte le informazioni sanitarie, epidemiologiche e finanziarie che sono necessarie alla pianificazione e all'esecuzione del Programma.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Fatto a Dakar, il 21 MAG. 1997 .... in due originali, ciascuno nelle lingue italiane e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Paolo F. Pinelli
Ambasciatore d'Italia in Senegal

Per il Governo della Repubblica del Senegal

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan
Papa Ousmane SAKHO

NOTA ILLUSTRATIVA

su

PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL SUL "PROGRAMMA DI SANITA' PUBBLICA NEL DIPARTIMENTO DI SEDHIOU"

L'accordo relativo al "Programma di sanità pubblica nel dipartimento di Sédhiou" si propone di concordare con la controparte senegalese gli obiettivi generali e specifici del programma, gli impegni della parte italiana e di quella senegalese, la durata e i costi dell'iniziativa nonchè le specifiche attività dell'organismo esecutore (la ONG Coopi).

L'iniziativa è stata approvata dal Comitato Direzionale in data 25/10/94 con delibera n.65. Il relativo decreto d'impegno di spesa ha ottenuto il visto di Ragioneria il 4/1/96.

Il predetto accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello stato e non incide su leggi o regolamenti vigenti.

61.

Varna, 17 luglio 2002

Accordo tecnico tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Bulgara sulla costituzione di una rappresentanza militare

(Entrata in vigore: 20 novembre 2003)

PREMESSA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Bulgara, d'ora in avanti definiti come le "Parti", tenendo conto:

(a) dell'Accordo tra gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace sullo Statuto delle loro Forze , fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995/PfP SOFA/ che fa riferimento all'Accordo tra gli Stati Parte del Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze/NATO SOFA/ stipulato a Londra il 19 giugno 1951;
(b) il livello e l'intensità della collaborazione bilaterale tra i due rispettivi Stati Maggiori della Marina;

Hanno raggiunto la seguente intesa diretta alla creazione di una Rappresentanza Militare presso lo Stato Maggiore della Marina Bulgara; in particolare le Parti hanno stabilito che:

ARTICOLO I
Obiettivo e definizioni

1. La Marina Bulgara accoglierà il Rappresentante Militare Italiano presso il proprio Stato Maggiore della Marina.
2. Il Rappresentante Militare agirà da collegamento con l'obiettivo di integrarsi nell'Organizzazione ospitante. L'obiettivo dell'attività del Rappresentante Militare sarà dunque quello di migliorare la reciproca intesa, interoperatività e cooperazione tra le due Marine, promuovere la reciproca conoscenza delle procedure amministrative e organizzative.
3. Nel presente Accordo verranno usate le seguenti definizioni:

   a. "Rappresentante Militare": membro del personale in servizio attivo presso la Marina di origine, impiegato presso lo Stato Maggiore della Marina Bulgara;
   b. "Organizzazione di origine": la Marina Italiana a cui appartiene il Rappresentante Militare;
   c. "Organizzazione ospitante": la Marina Bulgara presso la quale è distaccato il Rappresentante Militare;
   d. "Stato di origine": lo Stato a cui appartiene la Marina di origine;
   e. "Stato ospitante": lo Stato a cui appartiene la Marina ospitante;
   f. "Persona a carico": coniuge e figli che sono a carico del Rappresentante Militare che vivono nello Stato ospitante, in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione di origine.

ARTICOLO II
Funzioni e status del Rappresentante Militare e rapporti con il Ministro della Difesa della Repubblica Bulgara

1. Al Rappresentante Militare spetteranno i seguenti incarichi:
   - Collaborazione per l'elaborazione della pianificazione a livello NATO, incluso il PfP;
   - partecipazione al rafforzamento delle relazioni politico-militari bilaterali;
   - sviluppo, partecipazione e seguiti delle riunioni per i colloqui bilaterali tra le Marine;
   - raccolta ed analisi di tutti i dati relativi alle attività bilaterali delle Marine;
   - cooperazione nell'organizzazione delle visite ufficiali da parte delle Marine;
   - rappresentazione di interessi nazionali nella pianificazione, sviluppo ed esecuzione di esercitazioni navali congiunte;
   - collaborazione con l'Organizzazione ospitante nella messa in atto di pianificazione, implementazione di riforme, strutturazione di forze;

- collaborazione con l'Organizzazione ospitante nei processi di pianificazione;
- collaborazione con l'Organizzazione ospitante nella gestione e pianificazione della forza lavoro;
- collaborazione con l'Organizzazione ospitante nella strutturazione e pianificazione della dottrina tattica/operativa;
- assistenza all'Organizzazione ospitante nella concretizzazione di procedure di lavoro ottimizzate.

2. Qualora necessario, il Rappresentante Militare lavorerà in stretta collaborazione con i consulenti militari designati presso il Ministero della Difesa della Repubblica Bulgara, per assicurare un buon coordinamento delle attività.

3. Le disposizioni dell'Accordo tra gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico sullo Status delle loro Forze, fatto a Londra il 19 giugno 1951 e l'Accordo tra gli Stati parte del Nord Atlantico verranno applicate per quanto attiene lo status e la giurisdizione per il Rappresentante Militare e persone a carico.

4. Sulla base di quanto disposto nel paragrafo 3, il Rappresentante Militare rimarrà membro delle Forze Armate Italiane e continuerà, in accordo anche al paragrafo 5 del presente articolo, a beneficiare dei termini e condizioni applicabili a tali membri (inclusi ma non limitati, stipendio e diritto al congedo annuale in relazione al proprio grado e livello di anzianità). Dovrà rispondere delle proprie responsabilità direttamente allo Stato maggiore della Marina Italiana, nell'adempimento dei propri compiti assegnatigli dall'Organizzazione ospitante.

5. Senza contravvenire alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di questo articolo, il Rappresentante Militare si atterrà agli orari di lavoro ed altre attività lavorative previste dall'Organizzazione ospitante ed oltre ad avere diritto ad usufruire del proprio congedo ordinario, potrà osservare le festività nazionali dell'Organizzazione ospitante.

6. L'Organizzazione ospitante ha la facoltà di disporre per la sospensione del Rappresentante Militare per qualsiasi motivo, dopo aver consultato l'Organizzazione di origine.

ARTICOLO III
Incarico

1. Il Rappresentante Militare sarà un Ufficiale di Staff col grado di Capitano di Vascello/Capitano di Fregata.

2. Il Rappresentate Militare dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese e se possibile una conoscenza sufficiente della lingua dello Stato ospitante; quest'ultima potrà essere tuttavia migliorata grazie a dei corsi intensivi presso centri di lingua selezionati dallo Stato ospitante col consenso dell'Addetto Militare dello Stato di origine accreditato presso lo Stato ospitante.

3. La durata dell'incarico del Rappresentante Militare sarà di tre anni, escludendo il tempo necessario all'addestramento/aggiornamento da svolgere, se necessario, presso le Organizzazioni ospitanti. Tale durata può essere modificata per esigenze rispettive di entrambe le organizzazioni.

4. Il Rappresentante Militare Italiano agirà da ufficiale di collegamento presso l'Organizzazione ospitante. Svolgerà i compiti impartiti dall'Organizzazione ospitante. Sarà sottoposto a controllo

diretto da parte del Capo Reparto Pianificazione Generale dello Stato maggiore della Marina italiana, mentre amministrativamente sarà alle dipendenze dell'Addetto alla Difesa Italiano accreditato presso l'Ambasciata Italiana a Sofia.

ARTICOLO IV
Prescrizioni specifiche

1. Durante il loro soggiorno nello Stato ospitante, al fine di svolgere i compiti assegnati, il Rappresentante Militare e familiari a carico non saranno autorizzati al possesso, trasporto ed impiego di armi.

2. Durante il loro soggiorno nello Stato ospitante, al fine di svolgere i compiti assegnati, il Rappresentante Militare e familiari a carico dovranno essere in possesso di documenti validi di identità e visti regolamentari, conformemente alla legislazione dello Stato ospitante, oltre al passaporto di servizio, in conformità con le disposizioni dello Stato di origine.

ARTICOLO V
Sicurezza

1. Nell'adempimento del proprio incarico, il Rappresentante Militare dovrà attenersi ai regolamenti della Repubblica Bulgara, per quanto concerne la sicurezza e le informazioni classificate e qualsiasi altro accordo congiunto per la protezione di informazioni/dati classificati in vigore tra le Parti.

2. Durante il suo soggiorno nello Stato ospitante e nell'attuazione degli incarichi a lui assegnati, il Rappresentante Militare si atterrà alle direttive ed ordini impartiti dal Ministero della Difesa e gli Organismi di Sicurezza delle Forze Armate Bulgare.

ARTICOLO VI
Richieste e domande di risarcimento

1. Tutte le richieste e domande di risarcimento derivanti da o connesse con l'attuazione del presente Accordo verranno assolte conformemente alle disposizioni contemplate nell'Articolo VIII del NATO SOFA.

2. Le richieste di risarcimento non contemplate dall'Articolo VIII del NATO SOFA saranno soddisfatte a seguito di consultazione fra le Parti stesse.

ARTICOLO VII
Uniformi

1. Il Rappresentante Militare dovrà osservare le disposizioni regolamentari in vigore presso la propria Marina di origine, indossando però l'uniforme che maggiormente si adegua a quella in vigore presso l'Organizzazione ospitante.

2. Non potranno essere impartite al Rappresentante Militare istruzioni che non possano essere eseguite, in virtù delle differenze nei regolamenti sull'uso delle uniformi dell'organizzazione interessata.

3. Per quanto concerne l'uso di abito civili, verranno rispettate le consuetudini in vigore presso l'Organizzazione ospitante.

ARTICOLO VIII
Assistenza medica ed odontoiatrica

1. In conformità con la legge sull'Assicurazione Sanitaria dello Stato ospitante, il Rappresentante Militare e familiari a carico potranno avere diritto ai trattamenti medici ed odontoiatrici nella stessa misura in cui l'Organizzazione ospitante fornisce tali servizi al proprio personale militare, di eguale grado.

2. La quota mensile dell'assicurazione sanitaria è competenza del Rappresentante Militare e familiari a carico e viene definita in conformità con le relative disposizioni dello Stato ospitante.

ARTICOLO IX
Responsabilità finanziarie

1. Tutte le spese relative all'attività svolta dal Rappresentante Militare saranno a carico del Ministero della Difesa Italiana, eccettuate le seguenti spese che competeranno al Ministero della Difesa della Repubblica Bulgara:

   a. allestimento dell'ufficio del Rappresentante Militare (computer, impianti di comunicazione e mobilio);
   b. messa a disposizione di una vettura ufficiale per viaggi di lavoro ordinati dall'Organizzazione ospitante (esclusi gli spostamenti casa-ufficio e viceversa) nel territorio della Repubblica Bulgara, se necessario;
   c. spese relative a qualsiasi viaggio effettuato per incarichi ufficiali, assegnati dall'Organizzazione ospitante, alle stesse condizioni previste per gli ufficiali bulgari dello stesso grado del Rappresentante Militare;
   d. eventuale interprete, qualora ritenuto necessario, per consentire al Rappresentante Militare di poter svolgere al meglio le proprie attività.

2. Il Rappresentante Militare e familiari a carico avranno il diritto di frequentare tutti gli impianti ricreativi e sportivi, spacci militari ed anche teatri, sulle medesime basi ed agli stessi costi in cui tali privilegi vengono accordati al personale e familiari a carico dell'Organizzazione ospitante.

ARTICOLO X
Istruzioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, all'uopo previste.
   Esso rimarrà valido fino a quando non verrà annullato di reciproco consenso, o da parte di una delle Parti, previo avviso scritto in cui viene espressa la volontà di porre termine a tale Accordo, sei mesi prima la scadenza. In entrambi i casi, le disposizioni concernenti la sicurezza e responsabilità finanziarie delle Parti continueranno ad essere valide.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato, di reciproco consenso. Le modifiche entreranno in vigore secondo i termini stabiliti nel paragrafo 1 di questo Articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il Presente Accordo Tecnico.

Questo Accordo Tecnico viene redatto a VARNA, il 17 Luglio 2002 in duplice copia ciascuna della quale in lingua Italiana, Bulgara ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanze di interpretazione, si farà riferimento al testo inglese.

PER IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CAPO DI STATO MAGGIORE
MARINA MILITARE ITALIANA

PER IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA BULGARA

CAPO DI STATO MAGGIORE
MARINA MILITARE BULGARA

TECHNICAL AGREEMENT

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

ON THE ESTABLISHMENT OF A MILITARY REPRESENTATIVE

PREAMBLE

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as "the Parties", taking into account:

a. the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces done in Bruxelles in June, 19th 1995/ P.f.P SOFA/ which refers to Agreement between the Parties to the North Atlantic regarding the Status of their Forces/NATO SOFA/, done in London on June, 19th 1951;
b. the level and strength acheived by the bilateral co-operation between the two respective Navy Staffs;

Have agreed on the establishment of a Military Representative at Bulgarian Navy Staff; particularly the Parties have decreed on following:

ARTICLE I
Purpose and definitions

1. The Bulgarian Navy will give hospitality to the Italian Military Representative at its own Navy Staff.
2. The Military Representative will act as Liaison, with a view to a complete integration into the Receiving Organization. The purpose of the Military Representative is improving the mutual understanding, interoperativeness, and co-operation between the two Navies, promoting the mutual knowledge of administrative and organizational procedures.

3. In the present Agreement, the following definitions will be used:

a. "Military Representative": member of the regular personnel of the Sending Navy detached to the Bulgarian Navy Staff ;
b. "Sending Organization": the Italian Navy which the Military Representative belongs to;
c. "Receiving Organization": the Bulgarian Navy which the Military Representative is detached to;
d. "Sending State": the State which the Sending Navy belongs to;
e. "Receiving State": the State which the Receiving Navy belongs to;
f. "Dependents": spouse and children who are supported by the Military Representative and who are living in the Receiving Country, in compliance with provisions of the Sending Organization

ARTICLE II
Functions and status of the Military Representative and relationship with the Ministry of Defence of Republic of Bulgaria

1. The Military Representative will carry out the following tasks:
   - Assistance with NATO planning processes, including PfP;
   - participation in the bilateral political-military relationships'enhancement;
   - development, partecipation and attendance at the meetings for the bilateral talks between the two Navies;

- gathering and assessment of all the information regarding bilateral Navies activities;
- co-operation in the organization of the official visits by the Navies;
- representing national interests in the planning, development and accomplishment of joint naval exercises;
- assisting the Receiving Organization in force structure, planning and reform implementation;
- assisting the Receiving Organization in planning processes;
- assisting the Receiving Organization in manpower management and planning;
- assisting the Receiving Organization in framework for, and planning of, tactical/operational doctrine;
- assisting the Receiving Organization in implementation of improved working practices.

2. Where appropriate, the Military Representative will liaise closely with the military advisers attached to the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria to ensure co-ordination of work.

3. The provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, done at London on 19 June 1951, and of the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty will be applicable concerning the status of and jurisdiction over the military representative and his dependents.

4. In conjunction with the paragraph 3 the Military Representative will remain a member of the Italian Armed Forces and will, subject to paragraph 5 of this article, continue to benefit from the terms and conditions applicable to such members (including, but not limited to, pay and entitlement to annual leave in accordance with his rank and seniority). He will be responsible to the Italian Navy Staff for the effective discharge of his duties as assigned to him by Receiving Organization.

5. Without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this article, the Military Representative will observe the hours of work and other working practices of the Bulgarian Navy Staff and will, in addition to his normal leave entitlement, be permitted to take leave on public holidays observed by the Receiving Organization.

6. Receiving Organization may withdraw the Military Representative for any reason after consultation with the Sending Organization.

ARTICLE III
Assignment

1. The Military Representative will be Staff Officer, having the rank of Captain/Commander.

2. The Military Representative will have a good knowledge of the English language and, if possible, an enough knowledge of the Receiving **State**'s language to be, anyway, improved thanks to full immersion courses at language centres selected by the Receiving State, with the consent of the Sending **State**'s Military Attaché in the Receiving State.

3. The employment duration of the Military Representative will be three years, not including the time necessary for training/updating to be carried out, if necessary, at the Receiving Organizations. This duration may be modified by respective requirements of the two Organizations.

4. The Italian Military Representative will act as a Liason at the Receiving Organization. He will carry out the tasks given by the Receiving Organization. He will be controlled by the Chief of the General Planning Department of the Italian Navy Staff, while he will be administered by the Italian Defence Attaché at the Italian Embassy, in Sofia.

ARTICLE IV
Specific regulations

1. During their stay in the Receiving State in order to develop the assigned task, the Military Representative and his dependents will not be allowed of being in possession, carriage and use of arms.

2. During their stay in the Receiving State, in order to develop the assigned task, the Military Representative and his dependents will have to be in possession of valid identify papers and appropriate visa according to Receiving State's legislation, besides their official passports, in compliance with provisions of the Sending State.

ARTICLE V
Security

1. When undertaking his tasks, the Military Representative must comply with Republic of Bulgaria's regulations with concern to the security and classified information and any joint agreements for the protection of classified data/information which apply between the Parties.

2. During his stay in the Receiving State and at the implementation of the assigned tasks, the Militaty Representative adhere to the directions and instructions of the Ministry of Defence and Bulgarian Armed Forces Security Organs.

ARTICLE VI
Claims and Demands for indemnity

1. All claims and demands for indemnity, arising from or related to the current Agreement's implementation will be arranged in accordance with provisions of the Article VIII of NATO SOFA.

2. Demands for indemnity, not provided by the NATO SOFA's Article VIII, will be resolved through consultations between the Parties.

ARTICLE VII
Clothing

1. The Military Representative will observe his own national Dress Regulations, but he will wear uniform that most nearly conforms to the actual requirements of the Receiving Organization where he is carring out his tasks.

2. It will not be possible to give the Military Representative instructions he is not able to follow, because of differences between the uniform employment of the concerned Organization.

3. As for civilian dress, the same customs in force of the Receiving Organization will be adopted.

ARTICLE VIII
Medical and dental care

1. In compliance with Law on Health Insurance of the Receiving State the Military Representative and his dependents are provided with medical and dental care under the conditions of the Receiving State, valid for the career military, equal in ranking to him.

2. The monthly health insurance is a responsibility of the military representative and his dependents and is defined according to the respective regulations of the Receiving State

ARTICLE IX
Financial responsabilities

1. All costs related to the work of the Military Representative will be met by the Italian Ministry of Defence, with the exceptions of the cases in which they will be met by the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, namely:
   a. office equipment (computer, communications facilities, and furniture);
   b. providing a vehicle for duty journeys, imposed by the Receiving Organization (*excluding home to office travel*) within the territory of the Republic of Bulgaria when required;
   c. transportation costs and per diem for all travels related to official duties , assigned by the Receiving Organization under the same conditions, valid for the Bulgarian career military of the same rank;
   d. in case of need, ensuring the assistance of an interpreter, helping out the Military Representative in his work.

2. The Military Representative and his dependents will be entitled to use all recreational and sport facilities, military stores, as well as theatres, on the same basis and at the same costs as is provided for personnel and dependents of the Receiving Organization.

ARTICLE X
Final provisions

1. This Agreement will come into effect upon receipt of the second notification of the two ones through which the Parties will officially have shared the effected fulfilment of their respective internal procedures, provided for in case of need.
   It will remain in effect until terminated by mutual consent in written or by either of the Parties giving the other six months' notice in writing of its wish to terminate the Agreement. In either events the provisions concerning security and the financial responsibilities of the Parties will continue to apply.

2. The present Agreement may be modified, by mutual consent. The modifications will come in force according to terms settled in paragraph 1 of this Article.

In witness whereof, the subscribing Representatives, duly authorized by their respective Governments, signed the Present Technical Agreement.

This Technical Agreement is done in VARNA, on July, 17-2002 in two official copies, each of them in Italian, Bulgarian and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTER OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC

CHIEF OF ITALIAN NAVY STAFF

AMBASCIATA D'ITALIA
UFF. DELL'ADDETTO MILITARE NAVALE ED AERONAUTICO
SOFIA

FOR THE MINISTER OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

CHIEF OF BULGARIAN NAVY STAFF

62.

Maputo, 18 novembre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Programma di Rilancio del Settore Privato»

(Entrata in vigore: 18 novembre 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
per l'esecuzione di una iniziativa denominata
"Programma di Rilancio del Settore Privato"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri - DGCS, e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti"

VISTO l'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo, con Protocollo firmato a Maputo l'11 ottobre 1996;

TENUTO CONTO che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel passato a supporto dello sviluppo del settore privato;

CONSIDERATO che a seguito degli effetti disastrosi sull'economia mozambicana delle alluvioni del 2000 e del successivo appello lanciato alla Conferenza di Roma da parte del Governo del Mozambico alla Comunità Internazionale, l'Italia si è impegnata a finanziare un programma per la riabilitazione del settore privato e in particolare delle piccole e medie imprese;

PRESO ATTO delle particolari esigenze del settore privato che ha subito rilevanti danni dall'alluvione e che necessita di un sostegno mirato per ristabilire la propria capacità produttiva;

RITENUTO opportuno sviluppare attività che consentano al settore privato, con una speciale attenzione al settore agricolo, di beneficiare della disponibilità di servizi finanziari,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Basi dell'accordo

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo Quadro firmato tra le Parti l'11 ottobre 1996.

Articolo 2
Obiettivi

Il Programma ha le seguenti finalità:
1) contribuire direttamente, attraverso la messa a disposizione di servizi finanziari, alla riabilitazione del settore privato colpito dall'alluvione del 2000;

2) ampliare la capacità delle istituzioni finanziarie ad operare nell'ambito della concessione di crediti alle imprese, in particolare quelle operanti nel settore agricoltura.

Articolo 3
Finanziamento italiano

1. L'Italia, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà, in soluzione unica, a favore del Mozambico un finanziamento a dono di Euro 5.390.000 (cinquemilionitrecentonovantamila) per la realizzazione del Programma.

2. Il contributo a favore del Mozambico verrà erogato secondo le modalità specificate nel successivo Articolo 4.

3. Il contributo verrà utilizzato, solo ed esclusivamente, per le finalità del Programma. Il finanziamento sarà impiegato in conformità agli obiettivi ed alle azioni dettagliate nell'Annesso Tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo. Esso sarà riservato alle aree (Provincie e Distretti) identificate nelle liste a suo tempo concordate per l'analogo progetto finanziato da USAID.

Articolo 4
Modalità di erogazione del finanziamento italiano

1. Il finanziamento italiano sarà versato al Mozambico in una soluzione unica a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il finanziamento verrà depositato in un conto speciale aperto presso la Banca Centrale del Mozambico (Banco de Moçambique) a nome del Governo del Mozambico e denominato "Fondo Crediti – Programma di Rilancio del Settore Privato" e di seguito denominato Fondo Crediti. Il Fondo Crediti verrà movimentato dal Ministero dell'Industria e Commercio (MIC).

3. Un ulteriore conto speciale sarà aperto presso la Banca Centrale del Mozambico denominato "Fondo Rimborsi – Programma di Rilancio del Settore Privato " e di seguito indicato come Fondo Rimborsi. Il conto sarà alimentato dalla restituzione, da parte delle Istituzioni Finanziarie, dei finanziamenti concessi nell'ambito del Programma.

Articolo 5
Modalità di gestione del finanziamento italiano

1. Gli obiettivi specifici del Programma, così come i risultati attesi e le modalità con le quali il credito verrà canalizzato attraverso le istituzioni finanziarie e da queste reso disponibile ai beneficiari finali, sono dettagliati nell'Annesso Tecnico. Le modalità di attuazione verranno definite basandosi

sulla documentazione e sulle procedure a suo tempo messe a punto per la similare iniziativa condotta su finanziamento USAID.

2. Per la realizzazione del Programma il Mozambico si avvarrà dei servizi di una Unità di Gestione (UG) selezionata attraverso procedura concorsuale. I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti dal Comitato di Orientamento (Steering Committee – SC) di cui al successivo comma 4, sulla scorta di quanto indicato nell'Annesso Tecnico.

3. I compiti della UG, meglio specificati nell'allegato tecnico, sono legati alle differenti fasi di esecuzione del programma (definizione -sulla scorta del materiale messo a punto nel corso del progetto USAID delle modalità operative e dei rapporti con le istituzioni finanziarie, gestione dei dati relativi alle richieste di credito, rimborsi, ecc.). Essa, inoltre, recepirà i termini dell'incarico da affidare alla società di "auditing" predisposti dallo SC, e ne curerà il processo di selezione. Predisporrà, infine, rapporti periodici di avanzamento del programma.

4. Ai fini dell'indirizzo, del controllo, e della gestione delle attività del programma verrà costituito un Comitato di Orientamento (*Steering Committee*, SC) presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Industria, e composto da un rappresentante della parte italiana, dal coordinatore della UG (quando operativa), da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e da uno della Associazione degli imprenditori. Il Comitato si riunirà periodicamente e avrà il compito, dettagliatamente specificato nell'Annesso Tecnico, di esaminare ed approvare la documentazione e le proposte elaborate dalla UG, di elaborare i termini di riferimento della gara di selezione della UG e della soc. di auditing, nonché di valutare i processi di gara al riguardo effettuati, così come di intervenire in tutte le varie fasi del programma con compiti di indirizzo e di controllo.

5. Nell'ambito del finanziamento, un importo pari a 2,5 milioni di EURO (denominato Riserva Settore Agricolo), verrà dedicato al credito agricolo. Questa somma verrà gestita in accordo alle specifiche finalità e modalità illustrate nell'Annesso Tecnico.

6. I costi relativi ai servizi di gestione e controllo del programma, appaltati a ditte di comprovata esperienza selezionate sul mercato tramite procedura concorsuale, indicativamente quantificati nell'Annesso Tecnico, qualora dovessero subire degli incrementi e non trovare quindi copertura, potranno essere sostenuti mediante utilizzo dei fondi riservati al credito, sino ad un massimo del 10% del loro importo. Nel caso, invece, di valori in diminuzione, la quota eccedente verrà messa a disposizione dei predetti fondi.

7. Eventuali compensazioni/integrazioni tra la componente agricola e quella generale del Fondo crediti, potranno essere apportate nella misura del 20%, dietro motivata proposta dello SC, sentita la UG, e previa approvazione del Comitato Paritetico di cui all'articolo 7 comma 5.

8. Per la componente generale del credito non destinato al settore agricolo, la UG negozierà con le istituzioni finanziarie autorizzate dalla Banca Centrale un accordo che preveda le modalità di concessione dei crediti, nonché gli altri elementi caratterizzanti l'operazione. Tali modalità, saranno elaborate sulla scorta di esperienze pregresse (Programmi di credito ed in particolare il programma

USAID), di quanto indicato nell'Annesso Tecnico, e di eventuali nuove indicazioni puntuali fornite dal Mozambico.

9. Per l'utilizzazione della "Riserva Settore Agricolo", la UG selezionerà una idonea istituzione finanziaria sulla base dei criteri indicati nell'Annesso Tecnico. I termini di riferimento per la selezione saranno definiti dalla UG, sentito lo SC.

10. Gli eventuali interessi maturati sul Conto speciale di cui al comma 2 del precedente Articolo 4 saranno utilizzati per le attività del progetto.

11. Nel caso, al termine dei primi 12 mesi, permanessero fondi non utilizzati, il Programma potrà essere esteso per un ulteriore periodo di 12 mesi. Se al termine dei 12 mesi di proroga permanessero ancora fondi non utilizzati il Mozambico, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se versare tali residui sul conto corrente Fondo Rimborsi e chiudere, quindi, il programma o se estendere ulteriormente le attività di credito.

Articolo 6
Utilizzazione dei fondi

1. I fondi del finanziamento regolati dal presente accordo saranno utilizzati per:
   a) il pagamento delle spese relative all'espletamento delle procedure di gara per la selezione della UG;
   b) il pagamento del contratto di servizi con la UG;
   c) il pagamento del contratto di servizi con la società di "auditing";
   d) il finanziamento delle istituzioni finanziarie destinato all'erogazione dei crediti al settore privato;
   e) il rafforzamento operativo, inteso nel senso indicato nell'annesso tecnico di apertura di tre nuovi sportelli in Distretti individuati dallo SC, dell'istituzione finanziaria incaricata di attuare nelle aree rurali nell'ambito della Riserva Settore Agricolo di cui al precedente Articolo 5 comma 5.

Articolo 7
Controllo, Revisione e Monitoraggio

1. Entro centoventi giorni dalla conclusione del Programma, di cui al successivo Articolo 14, il Mozambico presenterà al MAE-DGCS un rapporto tecnico-finanziario, che riguarderà il complesso delle attività svolte e composta da:

   a) una relazione sui finanziamenti erogati alle istituzioni finanziarie e sui crediti concessi da queste ultime al settore privato;
   b) una relazione relativa ai rimborsi da parte delle Istituzioni Finanziarie;
   c) una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati;

d) il rapporto di “auditing” sul complesso delle attività tecniche e finanziarie del programma predisposto da una società indipendente, selezionata secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Ai fini del controllo e della revisione contabile, il progetto si avvarrà dei servizi di una Società internazionale di controllo che verrà selezionata, tramite gara, tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). Alla predetta società verranno, inoltre, affidati compiti di controllo a campione di alcune delle operazioni di credito approvate. I termini di riferimento dell’incarico saranno predisposti dallo SC, sentita la UG, sulla base di quanto definito nell’Annesso Tecnico, ed approvati dal MIC.

3. Per il monitoraggio del progetto la UG provvederà a sottoporre allo SC un rapporto trimestrale di avanzamento del programma, strutturato in accordo a quanto definito al precedente comma 1. Le relazioni della società di revisione contabile verranno allegate al rapporto, in accordo allo specifico cronogramma di attuazione stabilito per tale attività. Esse, non saranno comunque inferiori ad una per anno.

4. Ogni sei mesi il MIC inoltrerà alla parte italiana una relazione di avanzamento strutturata in base ai citati capitoli di cui al predetto comma 1. Tale relazione consolida le informazioni raccolte nel periodo.

5. Al fine di vigilare e presiedere alla corretta applicazione dell’Accordo, verrà costituito un Comitato Paritetico, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti. Tale Comitato si riunirà almeno due volte, ad inizio e fine programma, per valutare ed approvare i meccanismi attuativi dell’Accordo ed i risultati raggiunti, e comunque almeno una volta l’anno – in caso di durata del programma superiore all’anno. Su richiesta di una delle parti, potrà riunirsi in sessione straordinaria, sulla scorta di un motivato ordine del giorno.

Articolo 8
Utilizzazione del Fondo Rimborsi

1. Al termine del Programma il MIC presenterà alla parte italiana un progetto di impiego del Fondo rimborsi che preveda, attraverso il consolidamento a bilancio del predetto fondo, sia attività istituzionali normalmente a carico del bilancio che/o specifiche nuove iniziative di sviluppo in favore del settore privato con particolare riguardo al comparto agricolo.

Articolo 9
Controversie

Eventuali controversie che possano insorgere durante l’esecuzione del Progetto saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione in via diplomatica.

Articolo 10
Cause di forza maggiore

In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del progetto si procederà come segue:

1. Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del progetto sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'utilizzazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste, la riattivazione del progetto avverrà alla cessazione dell'impedimento.

2. Perdurando l'impedimento per un periodo superiore ai sei mesi, le Parti analizzeranno la possibilità di riprogrammare le attività. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno a riguardo ed i fondi residui potranno essere utilizzati solo previa intesa tra le Parti.

Articolo 11
Prevenzione dell'uso illecito dei fondi

Il Governo del Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.

Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel Fondo Crediti, di cui al precedente Articolo 4 comma 2, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 12
Denuncia dell'Accordo

1. Qualora dovessero insorgere controversie, che non trovino soluzione concordata di cui all'articolo 9 entro un ragionevole periodo di tempo, l'Italia potrà decidere la sospensione del presente Accordo. Nel corso del periodo di sospensione il Mozambico sarà responsabile di ogni pagamento e/o azione svolta a carico dei fondi del programma.

2. Una volta ristabilite le condizioni per la corretta esecuzione del programma, la parte italiana considererà l'opportunità di rimuovere la sospensione.

3. Nel caso in cui, dopo un congruo periodo di tempo, le condizioni per la corretta esecuzione del programma dovessero essere considerate come non ristabilite, la parte italiana potrà denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla notifica all'altra parte.

Articolo 13
Emendamenti

Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo ed al rispettivo Annesso Tecnico attraverso scambio di Note Verbali.

Articolo 14
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.
2. Il presente Accordo, in conformità alle operazioni di programma, avrà una durata prevista di 12 mesi a partire dal momento in cui il finanziamento sarà effettivamente depositato sul conto speciale denominato "Fondo Crediti". Qualora allo scadere dei predetti 12 mesi, il fondo non risultasse esaurito, l'Accordo resterà in vigore sino al completamento delle erogazioni a carico del fondo medesimo e, comunque, sino alla approvazione da parte del MAE/DGCS del rapporto finale accompagnato dalla relazione di revisione contabile di cui all'Articolo 7 comma 1.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 18 nov. 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
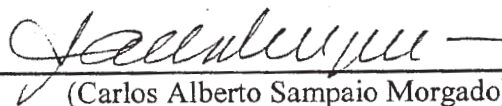
Per il Governo della Repubblica Italiana L'Ambasciatore d'Italia	Per il Governo della Repubblica del Mozambico Il Ministro dell'Industria e Commercio
(Guido Larcher)	(Carlos Alberto Sampaio Morgado)

ANNESSO TECNICO

Relativo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del Programma di Cooperazione denominato:

"PROGRAMMA DI RILANCIO DEL SETTORE PRIVATO"

ABBREVIAZIONI E SIGLE

DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, del MAE
FAO	Food and Agriculture Organization, Agenzia del Sistema Nazioni Unite
GRM	Governo della Repubblica del Mozambico
IFAGRI	Istituzione finanziaria, da selezionare per concorso pubblico, che gestirà i crediti a valere sui fondi riservati al settore agricolo
IFP	le altre istituzioni finanziarie partecipanti al programma
MADER	Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Mozambico
MAE	Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
MIC	Ministero dell'Industria e del Commercio del Mozambico
PARPA	Piano di Riduzione della Povertà Assoluta del Governo del Mozambico
PMI	Piccole e Medie Imprese
SC	Steering Committee, organo di indirizzo e controllo del programma
UG	Unità di Gestione, organo che gestirà l'operatività del programma, affidato a società con concorso pubblico
UNDP	United Nations Development Programme
USAID	United States Agency for International Development, agenzia di sviluppo del Governo nordamericano

1. QUADRO LOGICO

		INDICATORI	FONTI DI VERIFICA
OBIETTIVO GENERALE	Partecipare al raggiungimento degli obiettivi del PARPA con riferimento a sviluppo rurale e sviluppo del sistema macroeconomico e finanziario	Indicatori del GRM, della Commissione Europea e delle Istituzioni di Bretton Woods sui settori focalizzati nel PARPA	GRM, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, UNDP, Commissione Europea
OBIETTIVO SPECIFICO	**1.** Ripresa e ampliamento della capacità produttiva di almeno 100 imprese (di cui oltre 50% appartenenti al settore agricolo); **2.** Creazione di capacità e servizi finanziari per le PMI in aree rurali	Numero di crediti erogati; crediti rimborsati almeno al 90%; esaurimento finanziamenti entro 8 mesi dall'inizio delle operazioni di credito; apertura nuovi sportelli in aree rurali	UG, indagine campionaria sulle imprese beneficiarie da parte dell'UG
RISULTATI ATTESI	**1.** Sviluppo della capacità di intervento nel settore creditizio da parte di alcune selezionate istituzioni finanziarie; **2.** Ampliamento delle possibilità di accesso al credito nelle aree rurali **3.** Rafforzamento dell'unità del MIC incaricata di operare e promuovere i servizi finanziari nel territorio **4.** Sviluppo, attraverso l'impiego del Fondo costituito con il rimborso dei crediti, di nuovi programmi di sostegno allo sviluppo del settore privato e/o di attività normalmente iscritte a bilancio.	**1.** Numero di crediti andati a buon fine sul totale delle operazioni **2.** Apertura sportelli (3-5 nuovi sportelli), numero e ammontare di operazioni di credito da parte dei nuovi sportelli, sostenibilità economico-finanziaria degli sportelli; **3.** Ampliamento dei fondi destinati ai servizi finanziari alle imprese **4.** Consistenza reale del Fondo Rimborsi prossima a quella potenziale (percentuale non inferiore all'80%), elaborazione entro la data di conclusione del presente programma, di una proposta di impiego del fondo.	UG, società di auditing
ATTIVITÀ	Costituzione della struttura di esecuzione (organi di gestione e di controllo del programma, rapporti con i soggetti partecipanti); Rafforzamento IFAGRI; Distribuzione di crediti al settore agricolo (metà dei fondi) e a tutti i settori indistintamente (metà dei fondi); Accompagnamento e controllo del programma	**BENEFICIARI DIRETTI** Imprese operanti nei distretti colpiti dalle alluvioni 2000 **RISORSE** Finanziamento italiano; professionalità per la gestione (MIC e società); esperienza per impegnarsi nel settore agricolo (IFAGRI); professionalità per *auditing* (società);	**COSTI** Euro 5.390.000 **DURATA** 12 mesi

2. PREMESSA

In seguito alle straordinarie alluvioni che hanno colpito il Mozambico nel 2000, l'Italia si è impegnata, insieme alla comunità internazionale, nello sforzo per la ricostruzione e riabilitazione del paese. In particolare, il sostegno italiano si è concentrato nell'agricoltura e nella pesca artigianale, allo scopo di rimediare all'interruzione dei cicli produttivi dovuti alla perdita dei raccolti ed alla perdita di capacità di pesca. Un ulteriore impegno, nell'ambito della Conferenza di Roma, era stato preso nell'ottica di contribuire alla ricostituzione del tessuto produttivo del paese, desiderando partecipare al rilancio del settore privato e delle piccole e medie imprese in particolare.
Il mondo dell'imprenditoria privata, già normalmente penalizzato dalle condizioni infrastrutturali e istituzionali non favorevoli, richiede da tempo interventi consistenti nel campo dei servizi finanziari. Questo programma si propone dunque di sostenere in questo senso il rilancio del settore privato.

3. OGGETTO

Il programma intende fornire risorse da immettere sul mercato finanziario per favorire condizioni di recupero e rilancio di imprese medio – piccole situate nelle zone colpite dalle alluvioni.

Le linee guida di questo programma sono:

- una struttura specializzata esterna di gestione e controllo del programma che sostiene le decisioni assunte dal MIC;
- una serie di meccanismi collaudati in attività similari e di esperienze da valorizzare;
- una particolare attenzione al settore agro-zootecnico e agroindustriale, al quale viene riservata metà della dotazione di capitale disponibile;
- una partecipazione al rischio di impresa richiesta alle istituzioni finanziarie che vorranno partecipare al programma, studiata per equilibrare incentivo e prudenza nella concessione del credito;
- un bilanciamento tra la necessità di stimolare la competitività e la necessità di offrire condizioni di accesso favorevoli alle imprese operanti nei distretti colpiti dai disastri naturali, in particolare attraverso la fissazione di un tasso di interesse agevolato.

4. OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI, BENEFICIARI

4.1 Obiettivo generale e specifico

Obiettivo **generale** è partecipare al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Azione per la Riduzione della Povertà Assoluta (PARPA) in particolare per quanto attiene a due delle sei aree fondamentali di azioni (grandi priorità): sviluppo rurale e sviluppo del sistema macroeconomico e finanziario.

Obiettivi **specifici** sono: la ripresa e l'ampliamento della capacità produttiva da parte di almeno cento imprese che hanno subito i danni dell'alluvione di cui oltre il 50% appartenenti al settore agricolo; la creazione di capacità e servizi finanziari in aree rurali. Indicatori: n. di crediti erogati, crediti rimborsati (tasso di mancata restituzione o tasso di delinquenza inferiore al 10%), velocità di erogazione crediti, incremento della capacità produttiva delle aziende beneficiarie, n. di sportelli aperti in aree rurali. Fonti di verifica: Unità di Gestione, indagine campionaria sulle imprese beneficiarie da parte dell'Unità di Gestione.

4.2 Risultati Attesi

I risultati attesi da questo programma sono i seguenti:

1) Sviluppo della capacità di intervento nel settore creditizio da parte di alcune selezionate istituzioni finanziarie. Indicatore: numero di crediti andati a buon fine sul totale delle operazioni. Fonte: Unità di Gestione.
2) Ampliamento delle possibilità di accesso al credito nelle aree rurali. Uno dei criteri in base ai quali sarà selezionata l'istituzione finanziaria, incaricata di operare nell'ambito del credito agricolo, è rappresentato dall'ampliamento della copertura nel territorio. Tenuto conto della rilevanza della componente di finanziamento all'agricoltura si stima tale ampliamento pari ad almeno 3 nuove aree territoriali servite per il credito agrario. Saranno quindi costituiti centri leggeri di sviluppo nei distretti, autonomi fino a piccoli prestiti (circa 20.000 Euro) e "in partnership" con una sede centrale per importi maggiori. Indicatori: apertura sportelli (3-5 nuovi sportelli), numero e ammontare di operazioni di credito da parte dei nuovi sportelli, sostenibilità degli sportelli basata sulle operazioni concluse positivamente. Fonte: Unità di Gestione.
3) Rafforzamento dell'unità del MIC incaricata di operare e promuovere i servizi finanziari nel territorio. Il Ministero sta sviluppando, grazie ai programmi finanziari di questo tipo, una conoscenza del funzionamento dei sistemi finanziari e, di conseguenza, una capacità di promozione degli stessi sicuramente rilevante. Al termine del presente programma, tenuto conto del potenziale innovativo rappresentato dalle sue specifiche caratteristiche, ci si attende che l'Unità del Ministero incaricata di seguire questo tipo di servizi sia in grado di operare per replicare questo tipo di azioni in tutto il paese. Indicatore: ampliamento dei fondi destinati ai servizi finanziari alle imprese. Fonte: MIC.
4) Sviluppo, attraverso l'impiego del Fondo costituito con il rimborso dei crediti, di eventuali ulteriori programmi di sostegno al settore privato (servizi finanziari, compresa la microfinanza, e non finanziari) e/o di azioni di sostegno/integrazione al bilancio nazionale. Indicatori: consistenza reale del Fondo Rimborsi prossima a quella potenziale (percentuale non inferiore all'80%). Disegno e definizione delle nuove attività. Fonte: Unità di Gestione, MIC.

4.3 Beneficiari

Beneficiari **diretti** saranno circa 100 imprese di accertate potenzialità pregiudicate direttamente o indirettamente dalle alluvioni del 2000 e 2001 ed ancora in difficoltà.

I beneficiari **indiretti** sono individuati come segue.
- La popolazione delle aree sulle quali insistono le imprese beneficiarie dirette e quelle con le quali queste ultime (ri-)attivano rapporti di fornitura e scambi commerciali in genere;
- Le comunità rurali interessate dalle attività delle imprese agricole beneficiarie dirette, alle quali è riservata una parte consistente delle risorse del progetto;
- I giovani in cerca di impiego e i lavoratori delle imprese beneficiarie (direttamente o come indotto) che erano rimasti fuori dal circuito economico a causa dell'interruzione al momento delle alluvioni e, successivamente, per la diminuzione degli scambi.

5. ATTIVITÀ

Lo schema di realizzazione del programma, all'interno del quale operano 3 strutture successivamente descritte (il MIC, lo "Steering Committee" e l'Unità di Gestione) viene delineato a seguire.
Il controllo e la verifica sulla corretta attuazione dell'Accordo e, quindi, sul Programma viene demandato a un Comitato Paritetico, la cui composizione e compiti si illustra anch'essa a seguire.

5.1 Componenti del progetto

Il programma prevede quattro distinte componenti:

A) Linea di credito con un tetto massimo di 100.000 USD alle imprese appartenenti, in linea di principio, a qualsiasi settore.

Si tratta di crediti proposti dalle istituzioni finanziarie aderenti al programma, che accettano il Regolamento appositamente varato sulla scorta di quanto già effettuato e positivamente sperimentato nel programma USAID, regolamento che definisce i rapporti tra queste ultime ed il **MIC** (beneficiario istituzionale) e la sua **Unità di Gestione** (UG). Tali proposte, una volta passate attraverso il vaglio della Unità di Gestione ed accettate da un **Comitato di Orientamento** (*Steering Committee*, SC), accedono al "Fondo Crediti" costituito, con il finanziamento del presente programma, presso il Banco del Mozambico e movimentato dal MIC. Le istituzioni finanziarie vengono remunerate attraverso gli interessi maturati nelle operazioni e con una ulteriore commissione sui rimborsi ottenuti.

Le istituzioni finanziarie sono disincentivate dal concedere crediti "facili" e poco esigibili, dall'accettazione di una compartecipazione al rischio del 50%.

Il tasso di interesse applicato sarà circa la metà del tasso di remunerazione del denaro nel paese, esso verrà comunque stabilito in seguito ad indicazioni del governo, sentiti i dicasteri competenti e sulla scorta di eventuali proposte/considerazioni dello SC e della UG.

B) Linea di credito dedicata al settore agricolo in accezione tale da ricomprendere anche i fornitori di input, la commercializzazione e la trasformazione della produzione.
Una istituzione finanziaria con vocazione al supporto alla PMI e con esperienza significativa nel settore rurale (da qui in avanti denominata nel documento "IFAGRI" per semplicità), sarà selezionata attraverso una procedura concorsuale e sará chiamata a gestire tutta la quota di fondi di questa componente del programma. La compartecipazione al rischio richiesta è di almeno il 35% mentre il tasso di interesse rimarrà agevolato (secondo quanto stabilirà definitivamente il MIC). La remunerazione della IFAGRI è identica alle altre istituzioni finanziarie partecipanti al programma (tutte vengono denominate qui, per semplicità, IFP).

C) Rafforzamento operativo della IFAGRI nell'ambito della procedura concorsuale prevista per l'affidamento ad idoneo ente finanziario dei fondi dedicati per il comparto agricolo, si aprirà e sarà quindi considerata ammissibile una voce di costo relativa al rafforzamento operativo dell'istituzione. Ciò si rende necessario, in quanto vi sono alcune istituzioni, nel comparto, che possiedono una capacità strategica e operativa nel senso desiderato, ma che hanno bisogno di essere rinforzate e sostenute nell'apertura di nuovi sportelli/agenzie qualora si chieda loro –come in questo caso– di *ampliare* il proprio portafogli e di inserirsi in distretti poco serviti ma di interessanti potenzialità, svolgendo quindi un'azione pilota orientata dall'esterno.

Si riserva a questa componente una percentuale di circa il 10% delle risorse dedicate specificamente alla agricoltura. Il costo effettivo e la composizione del pacchetto di sostegno di tale componente sarà determinato in funzione della miglior proposta ricevuta.

D) Accompagnamento del Programma dal momento della prima erogazione del programma in favore di una delle istituzioni finanziarie viene avviata la fase di accompagnamento delle azioni progettuali. Tale azione, viene svolta durante il periodo di erogazione dei crediti e prosegue poi per seguire la fase dei rimborsi, e disegnare il successivo impiego del Fondo rimborsi.

L'azione di accompagnamento prevede:

- il monitoraggio delle iniziative finanziate, da parte delle stesse istituzioni finanziarie, ma con alcuni diritti ispettivi della UG;
- il controllo e la revisione delle operazioni da parte di idonea società di revisione contabile (auditing);

- il sollecito e il controllo dei rimborsi graduali e finali;
- il pagamento di una commissione sui rimborsi;
- la verifica (su base campionaria) dell'impiego dei fondi da parte delle imprese beneficiarie;
- la ricostituzione di un nuovo fondo derivante dai rimborsi.

5.2 Coordinamento e Gestione

L'attuazione del programma, regolata attraverso la firma di uno specifico Accordo, è affidata al Ministero dell'Industria e Commercio.

Più in dettaglio, all'azione di "Coordinamento e Gestione" partecipano 4 diversi soggetti con compiti ben definiti e distribuiti. Questi sono:

Il **Ministero dell'Industria e Commercio (MIC),** che ha la responsabilità dell'attuazione del programma.
Lo **"Steering Committee" (SC),** organo di appoggio al MIC, incaricato di orientare la direzione del programma e facilitare il mantenimento della coerenza delle azioni con gli obiettivi stabiliti.
L'**Unità di Gestione (UG),** che ha il compito di gestire per conto del MIC le operazioni del programma.
Il **Comitato Paritetico,** organo di dialogo tra donatore e governo recipiente, dedito alla verifica dell'attuazione dell'Accordo intergovernativo.

Di seguito sono riportati, con maggiore dettaglio, i compiti di ciascun soggetto partecipante:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA (MIC)
Rappresenta l'organismo decisionale superiore in quanto si tratta di un programma ad esecuzione governativa. Gestisce la procedura concorsuale per la selezione dell'Unità di Gestione e delega a quest'ultima le funzioni operative del programma. Ha il compito di movimentare i fondi e di approvare tutti gli atti formali necessari all'esecuzione del Programma.

Le principali funzioni del MIC saranno:
- attivare le procedure di gara e selezionare l'Unità di Gestione; stipulare il contratto con l'UG selezionata e pagarne le prestazioni avvalendosi dei fondi del programma;
- approvare la procedura di selezione, nonché i risultati del concorso, effettuato dalla UG, per l'affidamento ad idonea società di *auditing* del controllo contabile del programma, incarico integrato da verifiche anche di natura tecnica. Con tale società di auditing il MIC stipulerà un contratto e ne pagherà le prestazioni avvalendosi dei fondi del programma;
- approvare il Regolamento che delinea i rapporti tra la UG e le istituzioni finanziarie partecipanti al programma;
- approvare la procedura di selezione, nonché il relativo concorso, effettuato dalla UG, dell'istituzione finanziaria incaricata di operare in favore del settore agricolo;
- approvare le liste di erogazioni proposte dalla UG ed effettuare la movimentazione dei fondi;
- approvare i premi alle IFP (Istituzioni Finanziarie Partecipanti) per i crediti rimborsati ed effettuare la movimentazione dei fondi.

STEERING COMMITTEE
È presieduto da un rappresentante del MIC e comprende un rappresentante della Cooperazione Italiana e il coordinatore dell'Unità di Gestione. Inoltre, sarà opportuno che partecipino del Comitato anche rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADER), di altri Dicasteri interessati (Piano e Finanze, Banca Centrale, ecc.), e di uno o più rappresentanti di associazioni imprenditoriali.

Le principali funzioni dello SC saranno:
- preparare i Termini di Riferimento (ToR) per la selezione dell'Unità di Gestione di supporto al MIC;
- fornire al MIC indicazioni circa il riorientamento delle attività del programma (ampliamento o riduzione della copertura territoriale, modifica dei meccanismi operativi e delle attività e settori che si intendono includere o escludere);
- verificare la selezione, effettuata dalla UG, dell'istituzione finanziaria (IFAGRI) incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo;
- verificare il Regolamento che definisce i rapporti tra la UG e le istituzioni finanziarie partecipanti al programma e trasmetterlo al MIC per l'approvazione;
- preparare i ToR per la selezione, e verificarne quindi il processo di gara, effettuato dalla UG, per l'affidamento ad idonea società di *auditing* del controllo contabile del progetto, e trasmettere il contratto al MIC per la stipula;
- verificare le liste di erogazioni proposte dall'UG e trasmetterle al MIC per approvazione;
- verificare le liste relative ai premi alle IFP per i crediti rimborsati e trasmetterle al MIC per approvazione;
- richiedere al MIC l'eventuale proroga del termine per le erogazioni, qualora, allo scadere dei primi 12 mesi, non si sia esaurito il Fondo Crediti.

UNITÀ DI GESTIONE (UG)
È la struttura operativa e, di fatto, "il cuore" del funzionamento del programma. Partecipa allo "Steering Committee" al quale fornisce tutta la documentazione tecnica relativa all'esecuzione delle attività e risponde direttamente al MIC, con il quale stipula un apposito contratto. L'Unità di Gestione è selezionata attraverso una procedura concorsuale sulla base dei seguenti elementi:
- trattarsi di una società internazionalmente riconosciuta;
- esperienza specifica nel settore dello sviluppo dell'imprenditoria e dei servizi finanziari;
- relazioni con le istituzioni finanziarie a scala nazionale e possibilmente anche a vocazione locale.

Le condizioni (personale qualificato immesso nel progetto, assetto proprietario e istituzionale, ecc.) che determinano l'aggiudicazione della gara dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto a meno di autorizzazioni da parte del MIC.

Le principali funzioni della UG saranno:
- recepire i Termini di Riferimento per la gara per la società di *auditing*, definire il testo del relativo contratto, ed effettuare il processo di selezione;
- preparare i Termini di Riferimento per la gara di selezione della istituzione finanziaria (IFAGRI) incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo e seguirne la selezione;
- preparare il Regolamento che definisce i rapporti tra la UG stessa e le IFP. Questo Regolamento (che, come visto in precedenza, dovrà essere verificato dallo SC e approvato dal MIC) dovrà trattare almeno le seguenti questioni:
  - ✓ le condizioni e le caratteristiche delle istituzioni che possono partecipare al programma e la necessità che esse vengano mantenute fino alla conclusione delle relazioni con MIC-SC-UG;
  - ✓ le condizioni e le caratteristiche delle imprese che potranno avere accesso al credito nelle due linee;
  - ✓ in che percentuale di ogni operazione si può finanziare capitale circolante o fondi di gestione corrente, che tipo di garanzie minime (o massime) devono (possono) essere richieste alle imprese;
  - ✓ a quali condizioni una impresa potrà beneficiare di un secondo prestito;
  - ✓ i massimali del credito per operazione e in termini di dimensioni delle beneficiarie;
  - ✓ i tassi di interesse praticati;
  - ✓ le tipologie di remunerazione per le IFP e le modalità di pagamento;
  - ✓ la compartecipazione al rischio da parte delle IFP;
  - ✓ le modalità di presentazione delle richieste di erogazioni per distribuzione di credito a soggetti imprenditoriali giudicati affidabili per una specifica iniziativa;

- ✓ i periodi di ammortamento accettabili ed eventuali differimenti dell'inizio dei rimborsi, la periodicità degli stessi;
- ✓ la quantità e le modalità dell'informazione dalle IFP alla UG;
- ✓ l'istituzione di interessi e multe di mora; le modalità di risoluzione dei conflitti;
- ✓ periodo in cui il Regolamento sottoscritto dalle parti resterà in vigore e vincolante le parti;
- ✓ le specifiche condizioni e deroghe applicate all'istituzione finanziaria incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo;

- raccogliere periodicamente (per es. ogni due settimane) le richieste delle istituzioni finanziarie, sotto forma di liste di iniziative approvate dai rispettivi organi di gestione;
- valutare l'appropriatezza delle richieste di erogazioni da parte delle IFP per i rispettivi crediti approvati e presentare la proposta periodica di erogazione allo SC;
- controllare costantemente la correttezza dei movimenti finanziari e delle informazioni relative; monitorare l'andamento delle operazioni di rimborso e comunicare al MIC il buon esito degli stessi per consentire il pagamento delle commissioni alle IFP su quelli portati a termine regolarmente;
- fornire informazione periodica, nonché accesso alla documentazione, allo SC;
- fornire gli elementi necessari all'azione della società di *auditing*.

COMITATO PARITETICO

E' la sede istituzionale del dialogo tra il Governo Italiano e quello Mozambicano. Presiede e vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo intergovernativo. E' composto da Rappresentanti del MAE/DGCS e del Governo del Mozambico/MIC. Si avvale di attività e rapporti tecnici preparatori elaborati dalla UG e/o dalle competenti strutture tecniche interne alle due istituzioni.

Si riunisce almeno due volte, ad inizio e fine programma, per valutare i meccanismi attuativi dell'Accordo ed i risultati raggiunti, e comunque almeno una volta l'anno – in caso di durata del programma superiore all'anno. Su richiesta di una delle parti può riunirsi in sessione straordinaria, sulla scorta di un motivato ordine del giorno.

5.3 Flussi finanziari

Il finanziamento sarà diretto dal Governo Italiano al Governo del Mozambico e depositato presso un conto corrente speciale aperto dalla Banca Centrale del Mozambico, denominato "Fondo Crediti", dal quale il MIC, se lo riterrà tecnicamente opportuno, potrà trasferire parte dei fondi su un altro conto operativo acceso presso una banca commerciale.

Il "Fondo Crediti", e gli interessi che potrà maturare, verrà utilizzato dal MIC per cinque tipi di uscite:

- pagamento delle spese per l'espletamento delle procedure di gara per la selezione della UG;
- pagamento dei servizi della UG;
- erogazioni periodiche alle istituzioni finanziarie secondo i rispettivi elenchi di iniziative da finanziare, presentati come già previsto;
- pagamento dei costi del rafforzamento operativo dell'istituzione finanziaria IFAGRI;
- pagamento del servizio di *auditing* indipendente del progetto;

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti restituiscono capitale e interessi, oltre eventuali multe per mora, alle istituzioni finanziarie. I versamenti di tali rimborsi da parte delle istituzioni finanziarie (al netto della quota interesse) verranno effettuati sul conto denominato "Fondo Rimborsi" e matureranno interessi a loro volta. Qualora le imprese non rimborsassero il credito ricevuto o lo rimborsassero solo parzialmente, saranno le istituzioni finanziarie a coprire la parte mancante nelle rispettive percentuali di rischio accettato contrattualmente. Escludendo le commissioni sui rimborsi portati a termine (che saranno orientativamente fissate al 2%), il Fondo Rimborsi sarà utilizzato dal titolare, il MIC, *solo* nei termini di un appoggio ad attività iscritte a bilancio o di esecuzione di un nuovo progetto di sviluppo al settore.

5.4 Altri elementi tecnici

VALUTA DELLE OPERAZIONI: il conto speciale "Fondo Crediti" verrà costituito in valuta, provvedendosi a convertire in moneta locale (Metical), le tranches necessarie a finanziare le operazioni di programma.

FINE DEL PROGRAMMA E UTILIZZO FUTURO DELLE RISORSE RECUPERATE: il progetto si considererà concluso, per la parte delle erogazioni dei prestiti, all'esaurimento dei fondi resi disponibili sul relativo conto corrente del Banco del Mozambico. Indicativamente, si ritiene che tale impiego avverrà entro 12 mesi dall'inizio del Programma. Tale periodo, risulta eventualmente prorogabile di altri 12 mesi. Trascorso tale ulteriore periodo, qualora i fondi non risultassero completamente assorbiti, il Governo del Mozambico, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se far confluire i residui nel fondo rimborsi e così chiudere il programma, ovvero se continuare con le attività di credito in essere.
Sul parallelo conto corrente speciale sul quale confluiscono i capitali via via restituiti, denominato "Fondo Rimborsi", si formerà un nuovo fondo, di proprietà del Governo del Mozambico, che verrà destinato (al netto delle commissioni per le istituzioni finanziarie commisurate ai rimborsi effettivamente portati a termine) ad integrare il bilancio, sia per attività di istituto che/o per nuove e puntuali azioni di sviluppo. Il MIC, provvederà ad informare la parte italiana dei seguiti che intende dare ai predetti fondi, che verranno comunque iscritti nel bilancio nazionale.

Terminata la fase di erogazione crediti, al MIC resta l'onere di portare avanti la gestione delle operazioni di restituzione e di integrazione del Fondo Rimborsi per tutti quei crediti la cui scadenza fosse nel medio periodo, e quindi oltre il termine appena ricordato.

REMUNERAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE: seguendo l'esperienza del progetto usaid si replicherà il meccanismo di remunerazione in esso previsto. La UG (come sarà specificato nei TOR della gara per selezionarla) negozierà con le IFP un compenso che sarà rappresentato dall'interesse relativo alle operazioni di credito, delle quali si fanno designer e intermediarie. Le istituzioni finanziarie trasferiranno quindi al conto "fondo rimborsi" la sola quota capitale e le eventuali more. Le istituzione beneficeranno inoltre di una commissione del 2% circa sui rimborsi portati a termine. Questa seconda remunerazione sarà effettuata dal MIC.

COMPARTECIPAZIONE AL RISCHIO: le istituzioni finanziarie devono in ogni caso partecipare al rischio delle operazioni di credito, come regola generale di prudente gestione che modera l'assunzione di rischi elevati ed evita la tentazione di far pagare al progetto di aiuto i *bad loans* accumulati nel tempo. Sulla scorta delle esperienze precedenti, si ritiene che indicativamente la quota di partecipazione al rischio assunta dalle IFP possa essere non inferiore al 50%, salvo nel caso della componente agricola, ove a titolo di incentivo, tale quota potrà essere ridotta attestandosi comunque su valori non inferiori al 35%.

TASSO DI INTERESSE: l'iniziativa si ricollega all'emergenza delle alluvioni del 2000 e 2001, e comunque intende operare in aree e zone ove scarso o nullo è il credito. Pertanto, si ritiene che verrà applicato un saggio di interesse agevolato per le operazioni eseguite nell'ambito del progetto, secondo quanto sarà stabilito dal MIC, su proposta dello SC, sentite eventualmente altre istituzioni e/o Dicasteri competenti.

DEFINIZIONE DI "SETTORE AGRICOLO": si ritiene utile definire il settore agricolo, al quale si riserva una quota importante del credito disponibile, come quello legato alla produzione agricola in senso stretto (soprattutto di rendimento), ma anche considerando eleggibili al credito gli operatori legati alla fornitura diretta di input, alla commercializzazione, e alla trasformazione- anche su scala industriale- dei prodotti.

RAFFORZAMENTO OPERATIVO DELLE ISTITUZIONE FINANZIARIA ("IFAGRI") INCARICATA DI OPERARE NELL'AMBITO DEL SETTORE AGRICOLO: si rileva che occorre assumere delle specifiche misure destinate a creare le condizioni favorevoli per consentire di operare nelle aree rurali. Il settore agricolo richiede in

Mozambico la penetrazione a livello di distretto e la diffusione di sportelli nei distretti (e quindi una moltiplicazione dei costi fissi), nonché investimenti di entità relativamente più modesta (con costi variabili per operazione alti relativamente ai capitali erogati), il che giustifica da un lato la focalizzazione su una unica istituzione ("IFAGRI"), e dall'altro la possibilità di incorporare costi per il rafforzamento operativo della stessa, nonché per l'apertura di sportelli in aree con elevato potenziale, ma al momento non coperte.

Considerazioni sulla sostenibilità di uffici leggeri nei distretti indicano, poi, la necessità di disporre di un capitale di avvio di una certa consistenza, ciò per poter creare un circuito locale sostenibile e redditivo nel tempo.

Le categorie di spesa che indicativamente possono concorrere per il rafforzamento, sono: la formazione, le consulenze specialistiche, la compartecipazione alle spese di apertura di nuovi sportelli in aree rurale (spese di investimento e spese correnti), lo sviluppo del "Management Information System" (software gestione crediti). I termini definitivi dell'impegno verranno stabiliti in sede di gara, dove le istituzioni finanziarie interessate verranno valutate in base alle competenze, alla disponibilità ad assumersi un rischio maggiore del minimo stabilito, ed alla necessità di rafforzamento esplicitata sulla scorta di un preciso progetto aziendale.

PERIODO DI GRAZIA DEL CREDITO: nei limiti di quanto approverà lo SC, la UG può autorizzare di caso in caso un periodo di grazia fino a sei mesi negoziato tra l'istituzione finanziaria e l'impresa, nel finanziamento di attività a lento ritorno o in situazioni di particolare difficoltà dell'impresa stessa.

LE AREE TERRITORIALI COINVOLTE: tenendo conto della sostanziale coincidenza delle liste elaborate nel 2000 dai consulenti di USAID e dal Governo Mozambicano, per sostenere senza possibilità di equivoco tutti i distretti danneggiati dalle alluvioni di quell'anno, si ritiene indicativamente che le attività del programma si potranno estendere ai seguenti distretti, divisi per provincia:

MAPUTO:	Manhiça, Marracuene, Boane, Magude, Moamba, Matutuine, Namaacha, Matola, Machava;
INHAMBANE:	Govuro, Vilanculos, Inhassoro, Inharrime, Inharrime Cidade, Maxixe, Mabote, Panda, Funhaloro;
SOFALA:	Buzi, Chibabava, Machanga;
MANICA:	Sussundenga, Machaze, Mossurize, Gondola, Manica;
GAZA:	Chibuto, Chókwè, Massingir, Guijá, Massangena, Xai Xai, Xai Xai Cidade, Mabalane, Chicualacuala, Bilene, Chigubo, Mandlakazi.

L'eventuale inclusione di altri distretti appartenenti alle predette provincie o ad altre provincie colpite da successivi eventi calamitosi, potrà avvenire su motivata proposta dello SC e formale approvazione del MIC.

5. DURATA E CRONOGRAMMA

L'iniziativa ha una durata di **12 mesi**. La durata corrisponde alla fase di erogazione dei fondi alle istituzioni finanziarie (e quindi alle imprese). Essa è valutata in circa un anno. Le attività preparatorie alla concessione dei crediti, dovrebbero concludersi entro un massimo di 4 mesi, mentre l'erogazione completa dei fondi dovrebbe avvenire entro gli 8 mesi successivi e, quindi, a distanza di 12 mesi dall'avvio del programma.
Occorre, però, tenere presente le difficoltà che si incontreranno ad operare nelle aree rurali e la concreta possibilità che l'ammontare medio dei crediti al settore agricolo, in quanto limitato, non permetta di concludere le operazioni entro il primo anno. L'impiego del Fondo sarà quindi prorogabile, dietro proposta della UG, verificata dal SC, per un successivo periodo massimo di 12 mesi. Trascorso tale

ulteriore periodo, il MIC, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se gli eventuali fondi non utilizzati dovranno essere ancora impiegati nel programma o se, invece, farli confluire nel "Fondo Rimborsi" e destinarne l'uso a nuove iniziative di sostegno al settore privato, ovvero ad azioni previste a carico del bilancio.
Non appena terminate le operazioni preliminari sarà avviato il processo di Accompagnamento e Monitoraggio del Programma che durerà tutto l'arco del programma.
Entro il termine del programma il MIC presenterà al MAE-DGCS una proposta per l'utilizzo del Fondo Rimborsi.

Si riportano di seguito le attività previste e il relativo cronogramma di massima:

Attività	***Soggetto***	***Tempi (indicativi)*** *(il tempo t è in mesi)*
Costituzione SC	MIC	primi 45 giorni (t: 0-1,5)
Redazione ToR per attività UG e bando di gara	SC-MIC	
Procedure di gara per UG, espletamento e nomina	SC-MIC	
Redazione ToR per IFAGRI, Regolamento per relazioni con IFP	SC-UG	successivi 45 giorni (t: 1,5-3)
Approvazione degli stessi	SC-MIC	
Espletamento gara IFAGRI	UG	
Approvazione graduatoria gara IFAGRI e regolamento IFP	SC-MIC	
Redazione ToR e del bando di gara per selezionare società internazionale di *auditing* di progetto	SC-UG-MIC	prima della prima erogazione dal Fondo Crediti t < 5
Approvazione bando di gara e ToR annessi per *auditing*	SC-MIC	
Espletamento gara e nomina (con approvazione SC della graduatoria) della società di *auditing*	UG-MIC	
Costituzione di nuovi "uffici leggeri", o "centri di sviluppo degli investimenti", in almeno 4 distretti (nelle aree abbracciate dal progetto) tra i meno serviti dal circuito finanziario	UG-IFAGRI	successivi 30 giorni (t: 3-4)
Accettazione del Regolamento e virtuale inizio delle attività in esso inquadrate	IFAGRI e altre IFP	a partire dal 4° mese t: 4-12 (24)
Processi di identificazione imprese potenziali beneficiarie e di affidamento, presentazione di liste di richieste a UG	IFAGRI e altre IFP	periodicamente t: 4-12 (24)
Controllo tecnico e presentazione a SC liste di erogazioni verso IFP	UG	periodicamente t: 5-12 (24)
Approvazione liste di erogazioni	SC-MIC	periodicamente t: 5-12 (24)
Lettera di esecuzione per il BM (o banco commerciale) per trasferire dal conto Fondo Crediti alle IFP le rispettive quantità di risorse per i finanziamenti approvati	MIC	periodicamente t: 5-12 (24)
[Rimborsi di capitale, interessi ed eventuali more alle IFP]	[imprese beneficiarie]	[tutta la durata del Programma]
Trasferimenti di quota capitale e more al Fondo Rimborsi o, entro trenta giorni dopo la relativa scadenza, della percentuale di rischio negoziata (IFAGRI) o accettata nel Regolamento (IFP)	IFAGRI e altre IFP	tutta la durata del Programma
Richiesta alla UG della commissione per i rimborsi effettuati regolarmente (percentuale degli stessi)	IFAGRI e altre IFP	tutta la durata del Programma
Corresponsione dei premi alle istituzioni finanziarie per i crediti andati a buon fine (commissione del 2% circa)	MIC	tutta la durata del Programma
Auditing degli aspetti contabili e tecnici del progetto	società di *auditing*	tutta la durata del Programma
Consegna del rapporto di *auditing* di progresso per i mesi i cui dati sono disponibili	società di *auditing*	Ogni dodici mesi dall'inizio del progetto, t = 12, 24
Eventuale chiusura del conto speciale "Fondo Crediti", trasferimento al conto "Fondo Rimborsi" del residuo non utilizzato	MIC	al termine delle erogazioni, entro 24 mesi dall'inizio del Programma t < 24
Rapporti parziali di avanzamento al MAE-DGCS	MIC	Ogni 6 mesi

Rapporto finale completo al MAE/DGCS	MIC	t = 12 (24)
Pianificazione e tempi attività a seguire collegate alla gestione dei rimborsi e all'impiego del "Fondo rimborsi"	MIC	t < 12 (24)

7. ALLOCAZIONI DI PROGRAMMA

Le voci indicative di costo si riportano a seguire:

Voce	Importo	
Costi per le attività di espletamento gara per selezionare la UG e per i servizi della UG	90.000	Euro
Fondi da erogare in crediti non specifici	2.500.000	Euro
Fondi riservati ai crediti "agricoli"	2.500.000	Euro
Costi (massimi) per il rafforzamento operativo della struttura IFAGRI	250.000	Euro
Costi per il servizio di auditing	50.000	Euro
TOTALE	5.390.000	Euro

I costi relativi al rafforzamento dell'istituzione finanziaria saranno, come detto, definiti in sede di gara. Si ritiene, indicativamente, che le categorie di spesa ammesse potranno essere: costi per formazione, consulenze, attrezzature ed equipaggiamenti, compartecipazione all'investimento per l'apertura di nuovi uffici leggeri. Il montante considerato appare adeguato all'apertura di 3-5 nuovi uffici ed alle pertinenti necessità.

E', inoltre, previsto che, qualora i costi per i servizi di gestione e revisione contabile dovessero eccedere la somma preventivata ed allocata, talvolta a causa dell'estensione temporale del programma, si potrà attingere – per integrare le quantità necessarie ad onorare i contratti - ai fondi riservati per le attività di credito, sino ad un massimo del 10% del loro importo.

Eventuali compensazioni/variazioni tra le componenti agricola e generale del Fondo crediti, potranno essere apportate nella misura del 20%, dietro motivata proposta dello SC, sentita la UG, e previa approvazione del Comitato Paritetico.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRESSO

Il progetto prevede il monitoraggio ordinario da parte della DGCS nelle sue varie articolazioni. Il rappresentante italiano nello SC e la UG cureranno che pervengano alla DGCS i periodici rapporti di progresso descritti a seguire.

La UG predisporrà, con cadenza trimestrale, rapporti di progresso che farà avere allo SC. I predetti rapporti saranno strutturati sullo schema successivamente definito per il rapporto finale.

IL MIC, semestralmente, eventualmente con l'ausilio delle strutture esterne di programma, provvederà a trasmettere al MAE-DGCS una relazione sull'andamento del programma medesimo, che illustri lo stato di attuazione delle principali componenti, che sviluppi considerazioni sull'impatto del progetto, ed analizzi la coerenza dell'esecuzione con gli obiettivi originari. Alla relazione verranno allegati i rapporti parziali degli *auditing* disponibili per il periodo, nonché delle verifiche tecniche dalla predetta società nel frattempo effettuate. La relazione in parola verrà strutturata in accordo allo schema definito per il rapporto finale.

Un Rapporto Finale dell'iniziativa, anche se saranno ancora pendenti rimborsi da parte delle imprese commerciali e quindi delle IFP, sarà presentato dal MIC al MAE-DGCS al termine delle erogazioni e comunque entro 24 mesi dall'inizio operativo del Programma. Una integrazione informativa verrà consegnata alla chiusura dell'ultima operazione di prestito (con la restituzione del finanziamento o la dichiarazione della sua inesigibilità).

Il Rapporto Finale conterrà almeno:

a) una relazione sui finanziamenti erogati alle istituzioni finanziarie e sui crediti concessi da queste ultime al settore privato;
b) una relazione relativa ai rimborsi da parte delle Istituzioni Finanziarie;
c) una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati;
d) la relazione di *auditing* sul complesso delle attività tecniche e finanziarie del Programma predisposta dalla società indipendente selezionata secondo il meccanismo già richiamato.

Il MIC presenterà, inoltre, allo scadere del programma, ovvero anticipatamente qualora si intenda fare ricorso al fondo rimborsi già in corso d'opera, un progetto di proposta di impiego del citato "Fondo rimborsi".

9. MODIFICHE AL PRESENTE ANNESSO TECNICO

Qualsiasi modifica o variazione al presente Annesso Tecnico verrà effettuata seguendo la procedura stabilita per le modifiche relative al pertinente Protocollo di Accordo.

04A02076

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403026/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.